NOTA DI RAGIONI

PER

La Regal Giurisdizione,

DA ESAMINARSI

Nella Causa di Tommaso Galasso

COL REV. ECONOMO

Del Tribbunale della Rev. Fabbrica di S. Pietro di Roma, eretto in questo Regno di Napoli,

CON CVI SI DIMOSTRA,

Che, trattandosi di dichiarare, se alcuno avesse, o non avesse piamente disposto, spetti al Giudice laico, e non al Tribbunale di d. Rev. Fabbrica, che può solo procedere all' esecuzione de' Legati Pii, ove abbi ella formato interesse;

E SI RISPONDE INSIEME

Al ragionamento, fatto a prò del Rev. D. Silvio d'Onofrio, e del nuovo Conservatorio delle Povere Figliuole de' Sette Dolori di nostra Donna, Donatario del R. D. Francesco di Silvestro,

Nell' istessa Causa, che dee terminarsi,

Dal Reg. Collat. Consiglio innanzi a S.E.

A RELAZIONE

Dello Spettabile Reggente Sig. D. Serafino Biscardi, degnissimo Commessario.

Presso lo Scrivano di Mandamento
Mag. Niccolò Cardamomo.

Digitized by Google

Digitized by Google

Sommario del fatto, che hà dato causa alla presente controversia.

IL q. Dottor Gio: Battista Galasso, mentre con alcuni suoi amici di somma integrità, ed estimazione, passeggiava per le stanze della sua casa, assalito da grave accidente, se ne morì all'improviso sotto li 22. Agosto 1704., conforme a tutti è pubblico, e manifesto.

Nel medesimo giorno de' 22. di detto mese per Tommaso Galasso, fratello Patruele del morto, si fè istanza per l'interposizione del Preambolo *ab intestato* in suo beneficio; e dal Sig. Giudice Forte si ordinò, *Quod capiatur informatio super petito præambulo: fiat annotatio omnium bonorum, remansorum in hæreditate dicti q. Joannis Baptistæ; & reddentes, & debitores ejusdem hæreditatis de quantitatibus, debitis, & debendis nemini solvant, sed faciant depositum in publico Banco, & penes acta*; ed in esecuzione di detto decreto si fè ordine all'affittatore della massaria, sita a Capo di monte, che depositasse nella Vicaria quello, che dovea, e, con farsi l'annotazione di tutti i beni ereditarij, si spedì la citazione *per edictum*, e s'inibirono le Corti dello Stato di S. Germano, con farsi molti altri atti giurisdizionali.

Ma, mentre scorreva il tempo a potersi dalla Vicaria legitimamente dichiarar l'erede di detto q. Galasso, fu presentata nel Tribbunale della Rever. Fabbrica una fede ultronea, fatta a' 2. Settembre del detto anno 1704. da D. Francesco di Silvestro, supposto Padre spirituale del morto, in cui attesta, ivi, *Che in diversi discorsi, fatti col medesimo, sempre di sua ferma volontà mi diceva, che avea risoluto, e determinato di fondare due Cappellanie per suffragio dell'anima sua, per fondo delle quali Cappellanie l'assignava due sue massarie, una sita nelle pertinenze di questa Città a capo di monte, e l'altra nelle pertinenze di Resina nel luogo detto*, le Novelle, *quali erano di docati cento venti l'una, dedotti i pesi; e così veniva a ragione di dieci docati l'una per ciascuno Cappellano; e di più dichiarò, che volea, che una di dette Cappellanie restasse a mio beneficio con il fondo di detta massaria a capo di monte, e l'altra Cappellania con il suo fondo della massaria di Resina restasse in beneficio del Rever. D. Silvio di Onofrio*

a

frio, suo Pronepote, ed a morte di essi Cappellani, ò in loro vita, ne potessero disporre di dette Cappellanie, e stabilire, come meglio l'avesse parso, e piaciuto; quale volontà sempre, come hò detto, me la confermava, e precisamente, essendoci andato il giorno di Venerdì 22. del caduto mese di Agosto verso l'ore 19., ed ivi trattenutomi fino a 22., dopo essersi detto q. Sig. Gio: Battista confessato da me, tornò a confermarmi la sudetta disposizione; anzi mi voleva consignare la chiave di detta massaria a Capo di monte, quale da me fu ricusata, ed essendosi da me incaricato al detto q. Sig. Dottor Gio: Battista, che mentre stava in questa determinazione, e che questa era la sua volontà, per cautela ne avesse fatto atto publico con il Notaro, acciò dopo sua morte non vi s'incontrasse difficoltà, al che il medesimo rispose, ch'essendo legato pio, bastava, ch' esso l'avesse fatto in mia presenza, come suo Padre spirituale, e de' testimonij, e che il giorno appresso di Sabbato, se avesse fatto il testamẽto, per cautela ce l'avrebbe anche posto, e tornò a replicare, che questo bastava per d. disposizione, e che io dopo sua morte ne avessi fatto attestazione, e l'avessi fatto così eseguire.

Ed essendo sopragionti molti suoi amici, alli medesimi immediatamente dichiarò la detta sua volontà, conforme li medesimi testimonij mi dissero nel ritorno, che io faceva in mia casa, e m'incontrai con li detti testimonij, li quali mi riferirono, che d. q. Dottor Gio: Battista l'aveva dichiarato la sua disposizione del medesimo modo, e forma, che avea dichiarato a me.

Con la sudetta fede nel Tribbunale della Rev. Fabbrica furono parimente esibiti due altri attestati, cioè

Uno di Giacomantonio d'Urso, che dice, *che, avendo insinuato nel giorno di Venerdì 22. di Agosto al detto q. Galasso, che avesse accomodato le cose sue,* gli rispose: *Signor mio, già hò disposto la mia volontà, ed in questo modo, per farla consapevole a V.S., ed anche al Mondo, hò determinato domani sabato 23., giornata della Madonna, mia Avvocata, fare il testamento, ed*

In primis Voglio lasciare due buone Cappellanie di dieci docati il mese per ciascuna di dette Cappellanie, e li voglio assegnare due massarie, cioè una di esse, sita a capo di monte, ed un'altra a Resina, e delle due Cappellanie una la voglio conferire in persona del mio Sacerdote D. Silvio di Onofrio, mio nipote; ed un'altra al Rev. Economo D. Francesco di Silvestro; ed anche disse, la voglio conferire in questo modo, che li detti Sacerdoti le possano testare, e donare, a chi loro vogliono, stante mi levo da alcuni scrupoli, con fare questo bene a mio nipote D. Silvio, ed al mio Padre spirituale; ed io li risposi: V.S. fà mel-

Digitized by Google

molto bene, e non perda tempo, il male è grave; e lui mi rispose: dimani, piacendo a Dio, determino questa mia volontà, conforme hò determinato questa sera; e queste parole, che hò detto a V.S., le hò detto anche al mio P. spirituale D. Francesco di Silvestro per scrupolo, acciò, se caso Iddio mi chiamasse all' improviso, quello possa testificare la mia volontà.

L'altra fede privata è sottoscritta da D. Gio: Conzalez, da D. Marino di Gio: Battista, e da Domenico di Francesco, i quali con le medesime parole, con l'istessa frase, e locuzione, e come dicono i DD., *per eundem præmeditatum sermonem, mutatis tantum mutandis*, attestano, e repetono tutto quello, che ha deposto il sudetto D. Francesco; e pure è da notarsi, che, quando il q. Galasso parlò con D. Francesco, non vi era altra persona, com'egli istesso depone, ivi, *ed essendo sopragiunti molti suoi amici* (parla generalmente l'autor della fede, perch'era così grande il concorso, che, non sapendo quai di tanti innumerabili amici volessero fare il sudetto attestato, non volle egli ristringersi a' nomi particolari, ò forse de' suoi piu cari amici non gli sovvenne il nome) *alli medesimi immediatamente dichiarò la detta sua volontà, conforme li medesimi testimonij mi dissero nel ritorno, che io faceva in mia casa, e m'incontrai con li detti testimonij, li quali mi riferirono, che d.q. D.Gio: Battista l'aveva dichiarato la sua disposizione del medesimo modo, e forma, che aveva dichiarato a me.*

Ed in fatti aggiungono solamente questi altri tre in detta loro fede, ivi, *Che, essendosene andato detto D.Francesco, detto q. Gio: Battista tornò a confermare la detta sua disposizione, e che dopo sua morte ne avesse fatto un atteſtato detto D. Francesco di Silvestro, e così avesse fatto eseguire, che però in tutto ci riferimo, e ci rimettiamo alla fede, ed atteſtato, fatto da detto D.Francesco di Silvestro, per esser ordinato, e determinato dal detto q.Gio: Battista.*

E quì è da ammirarsi la facilità della memoria del detto D.Francesco, che recita *de verbo ad verbum* la lezione, che gli fece il defonto Galasso, che avendola poi separatamente fatta a gli altri tre, questi la replicano appuntino *de verbo ad verbum*, e come prima il morto con D.Francesco dispose; anzi maggior meraviglia si è, che tre testimonij, sottoscrivendo una medesima fede, come appunto tre si riducessero ad uno, parlano, *nõ variis linguis*, come gli Apostoli: ma con un fiato, con una bocca, e con una medesima voce, in guisa, che nè pur una virgola l'uno dall'altro differentemente favella: anzi con il medesimo profetico spirito i sudetti tre testimonij si riferiscono, e si rimettono in detta fede del primo di Settembre, ivi,

Digitized by Google

alla fede, ed atteſtato, fatto da detto D. Franceſco di Silveſtro, quando la fede di D.Franceſco è delli 2.di Settembre: ma quei, che hanno lo ſpirito Profetico le coſe faciende, come fatte ravviſano, e ſenza prima ſaperle, preveggono bene, come far ſi dovranno.

L'accennato fatto, ò ſi vogli cavare dalla detta fede di D.Franceſco,ò da quelle de'mendicati teſtimonj'; ed ò ſi guardi da dentro, ò ſi miri da fuori, ſempr'egli appariſce coſa non men fantaſtica del Pegaſeo di Bellorofonte, e ben degna, che ne fregino i lor Poemi coloro, cui a par de' pittori è conceduto di poter tutto arditamente attentare; poiche

Il Teſtatore non era in letto,e ogni altra coſa avrebbe creduto,e penſato, fuorche morir in quel giorno,trattenendoſi con diverſi amici, e ſpecialmente col Sig.D.Veſpaſiano Andreaſſo, nelle di cui mani, aſſalito da repentino accidente,ſpirò l'anima.

Non hà laſciato altra maſſaria, che quella,ſita a capo di monte; poiche nel caſale di Reſina, non ci è altro, che un nome di debitore di annui doc. per capitale di doc.

La ſudetta unica maſſaria ſi trova affittata per doc. 150., da cui, dedotti ann. doc. 32. 10. di cenſo, ed ann. doc. 21., debiti al Mag. Dott. Tommaſant. Neri;ed ann. doc.52. 2. 10.,debiti alle Monache di S. Germano per reſiduo di prezzo con la riſerba del dominio, reſtano doc. 44., e non doc. 120., come vanamente ſi finge.

Il mentovato D. Franceſco non era nè Paroco, nè Economo di quella Parocchia, ove abitava il defonto. Depone a proprio comodo;e moſtrãdo una velleità del Teſtatore,dice,che volea appreſſo teſtare. La chiave delle due ſtanze, che ſervono per l'affittatore, ſi detiene sẽpre dal medeſimo per uſo proprio;onde nõ poteva darli quella chiave, che non avea: Moſtra il detto D.Franceſco, ch'era ſolo, e che, dopo averla detto Galaſſo pubblicata a lui, comunicò apparte la detta diſpoſizione agli altri, come li diſſero. Li teſtimonij non furono rogati: D. Silvio non è, nè Pronepote, come dice D. Franceſco, e tre teſtimonij:nè nepote, come dice l'Urſo, ed in ſomma vi ſono mille contradizioni, improprietà, ed inezie.

Ma,eſaminando uno per uno i ſudetti quattro teſtimonj,ſi vede,che Giacomantonio d'Urſo nõ depone altro,che una sẽplice velleità; oltrechè ſarebbe ſingolare; poiche moſtra,che il Teſtatore parlava cõ lui ſolo, dicẽdo, *per farla conſapevole a V.S.,ed anche al mondo*; onde nõ vi era D. Franceſco, e gli altri preteſi teſtimonij,che, deponendo altrimente, ſarebbero falſi, dice, che'l giorno ſeguente volea far teſtamento; e più, *che domani determino queſta mia volontà*; ed in ſomma contiene mille improprietà, contradizioni, ed in-

Digitized by Google

inverisimilitudini, che, più col leggere la fede, che coll'esaminarla, si possono comprendere.

D. Gio: Gõzalez, oltre dell'esser figlio bastardo del Sig. D. Vincẽzo Cõzaga Duca di Guastalla, oggi vivẽte, e nõ del q. Gio: Vincẽzo Conzalez, come si hà fatto lecito capricciosamente assentare nella pretesa ratifica lo Scrivano della causa, in quel tempo era scommunicato, mediante pubblico cedolone, affisso nella Chiesa Parrocchiale dell'Avvocata; e, precedente monitorio di scommunica, hà rivelato *di esser stato pregato da detti di Silvestro, e di Onofrio a sottoscrivere detta fede, e che di ciò non ne sapeva cosa alcuna; poiche non ce n'avea discorso, nè a parte, nè in presenza di altri detto q. Galasso; e che nel giorno delli 22. di Agosto non ci fù a trovarlo: ma alla fine, avendogli detto esso D. Francesco, che potea farlo, favore piæ causæ, e che ne caricasse la sua coscienza, tanto più che non ci era giuramento, avendo credito alla bontà, e virtù di detto D. Francesco, che vedea, che da tutti era stimato per Santo, la sottoscrisse in parola sua*; ed in fine rivela, ivi, *che detta fede non si è da me ratificata: nè sopra di essa mi hò voluto esaminare, per non fare un giuramento falso; onde, se si trovasse qualche ratifica, ò deposizione, fatta in mio nome in qualsivoglia Tribbunale, e specialmente nel Tribbunale della Rev. Fabbrica, dichiaro non saperne cosa alcuna: ma esser falsissima, e fatta da altri senza mia saputa.*

D. Marino di Gio: Battista, dopo di aver lungamente rivelato la trama delle dette Cappellanie, dice ivi, *Venne da me detto D. Francesco, e mi disse, che li sottoscrivessi una fede, firmata da due altri; Io, che l'era amico, la firmai senza leggerla, e se la portò; ma, avendo poi saputo il contenuto di detta fede*, soggiunge, ivi, *come di dette Cappellanie non sò cosa alcuna, non essendoci stato in casa di detto q. Galasso: nè avendoci fatto discorsi con questo: ma detta fede, non sapendone il contenuto, la firmai, come hò detto, a richiesta di detto D. Francesco, che non credevo, perche lo stimava persona da bene, che mi facesse questa azione di farmi firmare una cosa, che non sapevo; E se di detta fede si trovasse qualche ratifica, ò esame fatto, in qualsivoglia Tribbunale in mio nome, dichiaro quella non esser vera, non avendola io ratificato, ò esaminatomi sopra di essa.*

Domenico di Francisco, gentilhuomo di Corte con atto pubblico attesta, *che nel giorno delli 22. di Agosto 1704. non fù nella casa del q. Dottor Gio: Battista Galasso: nè mai gli discorse di disposizione, che volea fare; e che solamente pochi giorni dopo la morte di detto Galasso casualmente s'incontrò con Giuseppe di Onofrio, ed un Prete, che intese dire essere l'Economo di S. Sofia, e, discorrendosi della mor-*

Digitized by Google

morte di detto Galasso, intese dire da detto Economo, che il medesimo q. Dottor Gio: Battista volea fare due Cappellanie con le due massatie, che avea lasciato; e che a capo di alcuni altri giorni s'incontrò con D. Silvio di Onofrio, fratello di detto Giuseppe, e lo richiese di far fede di quello, che avea inteso dal detto D. Francesco, presente detto Giuseppe suo fratello, ed in fatti conchiudè *di esser stato pregato di andare, come fece, con detto D. Silvio, in casa di detto Economo, che lo mandò in casa di un'altro Sacerdote, a cui avendo detto non saper altro, che quello avea inteso per bocca di detto Economo; e perche avea, che fare, fidato nella puntualità di dette persone, firmò un foglio in bianco; dopo di qual fatto appresso diversi altri giorni nella piazza della porta di S. Gennaro s'incontrò con detto Giuseppe di Onofrio, e con un Abbate da esso non conosciuto* (ch'era il Petrarca, Scrivano della Rev. Fabbrica, e cõpilatore di sì bella favoletta) *dicẽdoli, che nella fede, che avea fatto nel foglio firmato in bianco, casualmente vi era cascato inchiostro sopra, e che non potea presentarsi, perloche l'avevano copiata, ed era necessario, che di nuovo l'avessi firmata; ed esso Domenico coll'istesso credito, che avea, credendo esser la vera copia, firmò una scrittura, che gli produsse detto Abbate, che disse esser la copia di detta fede, senza nè meno leggerla, stantechè avea molta fretta, mentre andava per alcuni argenti affari della Signora D. Porzia Tuara, all'ora sua Padrona; che però, avendo inteso, che si trova altrimente negli atti, per la verità del fatto testifica con giuramento, che della disposizione di dette Cappellanie esso Domenico non sà cosa alcuna più di quello, che intese per bocca di detto Economo*, come da d.atto, rogato per mano di Notar Giuseppe Maddalena di Napoli a' 10. Agosto 1705.

E queste sono le quattro gruccie, ove tutta l'esposta macchina fin ora si mantiene, e strascina; e queste sono le quattro attestazioni dolosamente, come pocanzi si disse, ratificate, sopra di cui, senza citare il pretensore dell'eredità (se pure, come vuole la Parte, fusse bastato) a vedere il giuramento di essi, si era compilato il termino, fatta la *facultas*, e monizione sopra l'espedizione della causa, non ostante, che per parte di Tommaso Galasso si fusse dichiarato, che non era erede; Onde, se abbi fatto bene, ò male chi fa le parti di detto Tommaso a ricorrere da S. E. nel Regio Collaterale, & ad allegare l'incompetenza del Tribbunale della Rev. Fabbrica, che per opra de' Ministri subalterni gli niegava anche le difese, ogniun, che ha mediocre giudicio, potrà da se bastãtemente comprenderlo.

Intanto irritato detto D. Francesco, e fratelli di Onofrio dall' opposizioni, che si facevano dal sudetto Tommaso, il medesimo D. Fran-

ce-

Digitized by Google

ceſco, D. Silvio, e Giuſeppe di Onofrio, e D. Gio: Conzalez, violentato da' primi, diedero fuora altre fedi, con cui atteſtano nel meſe di Ottobre, che *fra l'altre pie diſpoſizioni* eſſo q. D. Gio: Battiſta laſciò lo ſtudio all' inſigne Biblioteca di S. Angelo a Nido, quando di detto altro preteſo legato non ſe n'era detta parola veruna nell'altre fedi, fatte ſu'l primo di Settembre 1704.

Si tralaſciano in fine l'altre rivelazioni, fatte da uomini d'ogni eccezzione maggiori, in virtù del ſudetto monitorio di ſcommunica, con le quali atteſtano, come ſi ſia teſſuto l'intrico delle figurate Cappellanie, e come poi ſi ſiano fabbricate ad onta di Tommaſo Galaſſo le fedi in beneficio della Biblioteca di S. Angelo a Nido; giachè, quando ſarà tempo, ſi farà toccar co' mani, come ſi ſia inviluppata queſta favoletta.

Niẽte di manco nõ è da tacerſi, come dopò qualche altro tẽpo lo ſteſſo D. Frãceſco donò, rinunciò, e cedè detta Cappellania al Conſervatorio della Madonna de' Sette Dolori, in virtù della poteſtà, che ſuppoſe aver avuto dal Teſtatore, di diſporne in vita, ed in morte.

Or quì in cotal forma ſcioccamente ſi dice: O' la diſpoſizione di dette preteſe Cappellanie D. Franceſco l'intende libera, e ſuppone, come di coſa ſua, farne quel, che gli pare, e piace, e ſarebbe una manifeſta ſimonia: O' l'intende di poter nominare altro Sacerdote; e ſolo potrebbe, ò in vita, ò in morte eleggere altro ſucceſſore, egualmente Sacerdote, a far quello, che poteva far eſſo D. Franceſco, alla di cui induſtria, e ſperimentata bontà confidò pienamente il Teſtatore. Altrimente avrebbe da ſupporſi, che D. Franceſco poſſi diſporne, anche donando la Cappellania a' laici, e perſone incapaci di celebrare, come ſono le femmine, che compongono il detto Conſervatorio; e che queſte, dando poi la carità di trenta carlini il meſe a un Prete, che loro elegeſſero, poſſano celebrare per mezzo di altri; ed il rimanente, come fuſſe un beneficio ſemplice, applicare in loro beneficio: ma come *de Jure* ciò poſſi accordarſi, ed in qual parte delle dette fedi queſta diſpoſizione ſi legga, ſi rimette al ſano giudicio di chi dovrà giudicarlo.

Oltrechè, ciò ſuppoſto, anche D. Silvio potrebbe donare la ſua Cappellania al fratello laico, che, dando la ſemplice carità di un carlino per ciaſcuna Meſſa ad un Prete, il di più ſervirebbe per lui; ed in tal caſo, dedotti i carlini trenta il meſe, il di più de' docati dieci, che cederebbe in beneficio del donatario, come potrebbe dirſi legato pio? E come potrebbe in quello procedere il Tribbunale della Rev. Fabbrica? E dopò la morte de' preteſi Cappellani, elet-

ti

Digitized by Google

ti dal Teſtatore, e degli altri, nominati da quelli, chi elegerebbe gli altri *in infinitum*?

Per ultimo dove ſono queſte figurate Cappellanie? Elle avrebbero prima da fondarſi, e certamente col conſenſo dell'Ordinario, ſenza il di cui beneplacito non poſſono quelle rinunciarſi ad altri, e fratanto, mancando la volontà del Teſtatore, i preteſi beni, deſignati per fondi di quelle, ed ogni altra parte ſoſtanziale, ed accidentale, che poteſſe coſtituire una ſemplice Cappellania, qual coſa ſi cede, ſi rinuncia, e ſi dona? Ma tempo è ora di paſſare all' iſtituto principale di queſta noſtra ſcrittura.

Digitized by Google

J. M. J.

NElla Cauſa, che Tommaſo Galaſſo, oggi dichiarato erede *ab inteſtato* del q. Dott. Gio: Battiſta Galaſſo, tiene coll'Economo della Rev. Fabbrica, e con altri due figurati legatarj', eſſendo gia dato fuori un intero volume, formato in riſpoſta di una brieviſſima Nota, che da Noi in principio poco piu di due fogli ſi fece, benche dall' Avverſario, a guiſa della ſerva di Seneca, ſia ella, come ogni altra coſa, ingiuſtamente taſſata *per voluminoſiſſima ſcrittura*, ci avvenne appunto quel delle Rane, in ſentendo il gran romore, che cagionò quel pezzo di legno, a loro, come nume tutelare, calato dal Cielo; poiche minacciava, e la rovina della Regal Giuriſdizione, e'l turbamento della pubblica quiete, e la perdita inſieme della noſtra picciola Cauſa; Onde, ammirandone, così 'ntronati, l'ampiezza, il fronteſpicio, la ſquadratura, la nobiltà della locuzione, lo ſtile terſo, e purgato, e l'erudizioni pendenti, parea, che, ſe ben fuſſe debito, non avriamo potuto, e ſaputo riſpondere: ma, cominciando poi ad eſaminarlo pian piano, conobbimo, che non poſſono gli artificj', e gli ornamenti far una cauſa da peſſima buona; laonde ſtimammo, che non ſolo ſi avria potuto facilmente riſpondere: ma che le coſe, che in eſſo ſi dicono, ſieno tanto vane, e leggiere, che, pigliandoci affanno di confutarle, ſariamo entrati, come a faticare per impoverire. Dall'altra parte la poca decenza, e modeſtia, che in eſſo libro con la noſtra debolezza ſi oſſerva, ci ſtimolava a non confermar col ſilenzio l'Avverſario nella ſua preſunzione, ed a non conſentir inſieme di eſſer vere le coſe, qual egli capricciosamente s'infinge.

Pur alla fine, per non declinare dal noſtro ſolito coſtume di aver nelle cauſe ſol per oggetto la verità, e giuſtizia, ci aſtennimo volentieri di farlo, laſciando le maledicenze, le calunnie, e l'immodeſte dicerie, a coloro, che, per aver peſſima cauſa, ſogliono a quelle, non altramente, come dice Quintiliano, ſuole al baſtone ricorrere il zoppo.

Propoſta però la Cauſa a dì paſſati per lo ſpettabile Reggente Sig. D. Serafino Biſcardi, degniſſimo Commeſſario di eſſa, al Reg. Collaterale Conſ., ed innanzi all'Eccellentiſs. Sig. Marcheſe di Villena, che ne' tempi più ſtrepitoſi con tanta quiete queſto Regno felicemente governa, da uno de' dottiſſimi Signori Reggenti furono date alla

Digitized by Google

ſcrittura dell'Avverſario quelle lodi, che meritevolmente ſe gli denno, benche non laſciaſſe di troppo lunga, ed aſiatica notarla; ed all'incontro, riprendendo la noſtra per troppo brieve, e ſuccinta; e che in eſſa, ſe ben ſi toccavano i principaliſſimi punti, ſi era però fatto, come ad huom, che vede la coſa, ed incontanente paſſa ad altr'obietto lo ſguardo, moſtrò deſiderio, che ci fuſſimo alquanto allargati in iſtabilire l'articolo generale, che la giuriſdizione del Re Noſtro Sig. che Dio guardi, ed il bene di tutto il Pubblico dirittamẽte riguarda, a cui poi, come al ſuo centro, ſempre la noſtra cauſa ricade, Perloche, piu per obedire agli ordini del Reg. Collat: Conſ., i di cui cenni ſono a tutti, non che a noi, inviolabili leggi, che per riſpondere all'accennata ſcrittura, alla rinfuſa, ſenz'ordine, ed ornamento veruno, di cui non ha biſogno, come è duopo al contrario, la ſemplicità della noſtra chiara giuſtizia, nell'anguſtia di pochi giorni rimenaremo le coſe accennate, moſtrando imprima,

Che, trattandoſi di dichiarare, e non di eſeguire la volontà de' morti, il Giudice laico ſia ſol competente.

EGli è certo, che nella preſente controverſia, ove con tanto ſtudio il Giudice ſi cerca, il Tribbunale della Rev. Fabbrica è affatto incõpetente; poiche, quãdo ha da conoſcerſi, come nel caſo noſtro, ſe una pia diſpoſizione, che ſi pretende fatta alla preſenza di un Prete, e di due teſtimonj, valida, od invalida ella ſi ſia: e ſe abbi da avere, ò nò, l'effetto ſuo, all'ora debbono eſaminarſi il Paroco, ed i teſtimonj' avanti il Giudice laico; e maſſimamente ſe il morto era laico, come largamente ſcrive *Marcantonio Sabelli nella ſomm. de tratt. diverſ. al §. teſtamentum*, ſotto il *nu.* 23. *verſ. ad hoc*, iui, *Ad hoc autem, ut prædictum teſtamẽtum coram Parocho, & teſtibus, effectum poſſit ſortiri, debent examinari Parochus, & teſtes coram Judice ordinario loci; nec valet coram Eccleſiaſtico, quando Teſtator erat laicus, & hæres; & debent deponere, &c. Capr. conſ. 57. num. 4. & 7. Honded. conſ. 26. num. 9. lib. 2. Rot. part. 12. recent. dec. 317. num. 32. par. 13. dec. 275. num. 3. Leoncil. dec. 144. num. 6. Joſeph. Ludovic. dec. Lucenſ. 53. per totam Magon. dec. Lucenſ. 32. num. 13.*

E la ragione ſi è, perche il pubblicare, od inſinuare una diſpoſizione, fatta, ò per cauſa pia, ò profana, ed ò in beneficio di laico, ò di Clerico, ſpetta ſempre al Giudice ſecolare, e non all'Eccleſiaſtico, conforme chiaramente ſtabiliſce *l'Imperador Giuſtiniano nella l. conſul-*

Digitized by Google

fulta divalia 23. *C. de teſtam.*, ove con le ſeguenti parole la noſtra cauſa decide: *Conſulta divalia, quibus conſideratè, proſpectum eſt, nè voluntates ultimæ deficientium in hac Regia Urbe confectæ, apud alium aperiri poſſint, quam apud Virum clariſſimum pro tempore cenſus Magiſtrum, monumentis intervenientibus prò juris ordine nève in hæreditate, cujus ſumma centum aureorum pretium non excedit, mercedis quicquam, aut ſumptuum cenſum adminiſtrantes, aut cenſualis apparitio ſuper intimandis iiſdem elogiis audeant aſſequi, firma nunc quoque dicimus, ac repetita promulgatione non ſolum Judices quorumlibet Tribunalium, verum etiam defenſores Eccleſiarum, quos turpiſſimum intimationes genus irrepſerat, promovendos cenſemus, nè rem attingant, quod nemini prorſus omnium ſecundum conſtitutionum præcepta, quam cenſus Magiſtro competit. Abſurdum eſt namque, ſi promiſcuis actibus rerum turbentur officia, & alii creditum, alius ſubtrahat: & præcipuè Clericis, quibus opprobrium eſt, ſi peritos ſe velint diſceptationum eſſe forenſium. Pœna etiam temeratoribus præſentis ſanctionis feriendis quinquaginta librarum auri; nec enim concedendum eſt, ut ſuprema vota deficientium, everſionis quicquam ex incongrua inſinuatione contrahant, dum res ab incongruis uſurpantur audaciter.*

Il che con altrettanta chiarezza ſi ravviſa, e conferma dal *teſto, nella l. repetita* 37. *C. de Epiſc. & Cler.*, ove, acciò ſi oſſervaſſe una legge sì ſacrosãta, quaſi cõ le medeſime parole ivi ſi ripete, *Repetita promulgatione, non ſolum Iudices quorumlibet Tribunaliũ; verum etiam defenſores Eccleſiarum hujus almæ Urbis, quos turpiſſimum inſinuandi ultimas deficientium voluntates genus irrepſerat, prænonendos eſſe cenſemus, nè rem attingant, quæ nemini prorſus omnium ſecundum conſtitutionum præcepta, præterquam Magiſtro cenſus competit. Abſurdum etenim Clericis eſt, imo etiam opprobrioſum, ſi peritos ſe velint oſtendere diſceptationum eſſe forenſium*, ove ſpiegando la *gloſ.* nella parola *Competit*, come detta pubblicazione ſi facci, ſpecialmente nota per noi, quando ſi ricorre dal Giudice, *ut dicta teſtium in publicam ſcripturam redigat*; e poco piu appreſſo riferiſce, che la diſpoſizione nuncupativa, che con teſtimonj ſi pruova, ſenza dubbio dee pubblicarſi da' laici, e non da' Clerici, che per un picciol guadagno, che vi era, cercavan egli di farlo; *ſed quidam* (ſono le parole di detta gloſa) *nuncupativum tantum teſtamentum dicunt publicandum: quia ergo modicum lucrum pro his dabatur, Clerici cupidi hoc ſibi uſurpabant. E Bartolomeo Salicetо, ſcrivendo ſopra il Teſto della l. Publicati nel medeſimo tit. de teſtam.* dopo di aver dimoſtrato in principio, che la pubblicazione ſia quella, *quæ fit coram*

lu-

Digitized by Google

Iudice, ad quem producantur testes, ut deponant de testamento, facto à defuncto, quando fuit nuncupativum, cerca poi al *num.* 2. *coram quo Iudice? Resp. glo., quod coram Ordinario, ut inf. eodem l. testamenta.*

La disposizione degli accennati Testi, benche non abbi bisogno di comento, vien però largamente illustrata dal *Regio Consigl. Tommaso Carlev. de Iudic. nel lib.* 1. *tit.* 1. *disp.* 2. *q.* 5. *num.* 332., ove, confutando l'openione contraria, conchiude, *testamenti publicationem, & insinuationem, sive facti à Clerico, sive à laico, sive in causas pias, sive in profanas, sive instituatur hæres Clericus, sive laicus, semper esse faciendam coram Iudice sæculari, & non coram Ecclesiastico; quoniam prohibitum est, nè Ecclesiastici Iudices se immisceant in testamentorum insinuatione, vel publicatione l. repetita* 39. *C. de Episc. & Cler. l. consulta divalia* 23. *C. de testam. & utrobique notant Bald. & Salic; Cum igitur, ut rectè Iustinianus ait in d. l. consulta, absurdum sit, si promiscuis actibus rerum turbentur officia, non debent Iudices Ecclesiastici, quod ad insinuationem, & publicationem testamentorum pertinet, laicis subtrahere*, e recando un lungo Catalogo de' DD., che la sudetta sentenza confermano, ivi conchiude, *Non esse dubitandum de hoc in nostro Regno.*

Donde è nata la pratica, che il dichiarare chi sia l'erede, e'l successore di qualche morto, col decreto, che volgarmente dicesi *Preambolo*, spetti solo al Giudice laico, nè può interporsi dalla Corte Ecclesiastica, come può vedersi presso *Eliseo Danza nel tom.* 1. *de Præambulo cap.* 1. *num.* 19., ove adduce le Provisioni del Regio Collaterale, spedite nell'anno 1602. per la rivocazione di un Preambolo, interposto dalla Corte Vescovale di Nocera, e per la carcerazione del Cõsultore, del Mastrodatti, del plegio, e delle persone, ch'ivi erano state dichiarate eredi; E 'l confessa *Monsig. Verde nel lib.* 11. *dell' Istit. Civil. al tit. de hær. qual., & differ. lemma XIII. num.* 2035., ove, mostrando, che'l Preambolo debba spedirsi dal Giudice competente, soggiunge: *Nequit tamen Curia Ecclesiastica procedere ad expeditionem Præambuli, licet hæres, vel Testator sit Ecclesiasticus, ut observatur in praxi Curiæ Archiepiscopalis Neapolitanæ. Vide Guid. Pap. dec.* 261., *Pratum* 1. *for. cap.* 42. 2. *pract. qu.* 49., *ubi discutit, à quo Iudice sit faciendum Inventarium, si hæres est Ecclesiasticus. Danza de pugna DD. tit. de Præamb. num.* 27. *Petr. super rit.* 181. *num.* 13.

Nè vale il dire, che 'l Tribbunale della Rev. Fabbrica, anche egli sia laicale; perche i Ministri Regii, che da S. E. si eleggono, in virtù de' Concordati tra i nostri glorioſſimi Monarchi, ed i Sõmi Põtefici, pro-

Digitized by Google

procedono, come Consultori, Assessori, e Giudici di detta Rever. Fabbrica, secondo l'attesta il *Reg. Capecelat. nella decis.* 180. *al num.* 29. Quindi è, che tutti i decreti si proferiscono *per Illustriss., & Reverendissimum Dominum, &c. cum voto N. N.*, come dagl'istessi esempli, addotti dalla Parte, chiaramente apparisce; e più modernamente l'attesta *il Sig. D. Antonio Romano nel celebre, & immortal tratt. de Præstan. S. R. C. al cap.* 11. *præst.* 20. *num.* 8., ove, trattando dell'eccellenza del S.R.C., dal di cui corpo i due assessori per la Rever. Fabbrica si pigliano, forma il dubbio, *Quomodo isti Indices laici judicant in istis causis Ecclesiasticis, etiam contra Regulares, & Clericos?* ed ivi risponde, *Quod licet commissio causæ Ecclesiasticæ non possit fieri laico, juxta notata in Clement. Iudices de offic. Deleg., & in cap. statutum de rescript. in 6. Ursell. in comm. concl. in ver. assessor nu.* 16., *qui omnes citat: Attamen isti judicant, uti assessores Commissarii Generalis dicti Tribunalis, qui semper est Prælatus, electus à Summo Pontifice, seù à Congregatione Cardinalium dictæ Fabricæ; & est ita verum, quod sententia profertur ex persona dicti Commissarii Generalis cum voto Dom. Consultoris, quia sententia debet proferri in personam Iudicis non assessoris. Frãc. Marc. dec.* 295. *num.* 2., *qui ita dicit servari de stylo Parlament. Ursell. loc. cit. num* 4. E l'attesta il *Reg. de Mar. lib.* 1. *resc.* 204. *in fin.*

PUbblicata in tãto dal Giudice laico la disposizione del morto, ò legitima, ò testamentaria, ed ò pia, ò profana, che sia, quando poi si tratta dell' esecuzione di essa, se l'erede in tempo che non può scusarsi di non esserli stata fatta palese la disposizione del morto, non cura quella adẽpire, subentra il Giudice Ecclesiastico; ed, ò sia l'Ordinario del luogo, ò sia il Tribbunale della Rev. Fabbrica, costringe l'erede all' esecuzione di que' legati, di cui non si dubita l'esistenza, come, per non divertir l'avversario da que' medesimi Testi, che in ogni carta della sua scrittura, vengon citati, può prontamente ravvisarlo dalla *glo.* dell'istesso *cap. si hæredes de testam.*, ove la disposizione del sudetto *cap. si hæredes*, con cui si concede al Vescovo l'adempimento della volontà de' morti, parendo contraria all'accennato *Testo della l consulta Divalia*, con cui al Giudice Ecclesiastico, come sopra si disse, s'interdice la pubblicazione di quella, ivi la detta difficoltà risolve essa chiosa, dicendo: *Publicatio testamenti non pertinet ad Episcopum, ut ibi dicitur: pertinet tamen ad eum testamenti defensio, sive EXEQVUTIO, ut voluntas defuncti servetur, ff. de petit. hæred. l. hæreditas, §. si defuncto ar. super eo: Nos quidèm, & in eo, Ioannes, & hoc præcipuè in his, quæ ad pias causas relinquuntur instr. cod. tua.*

Ene-

Digitized by Google

E negli accennati termini di pura esecuzione la Causa del misto foro diviene, e dandosi luogo alla prevenzione, potrebbe procedere, e l'uno, e l'altro Tribbunale, conforme soggiunge il medesimo *Carlev. nel luogo sopra cit. al num. 333. Illud tamen verum est, & negari non debet, semel publicato testamento apud sæcularem Iudicem, si agatur de* EXEQVTIONE *ipsius, causã esse mixti fori, & posse adiri pro ea, tam Ecclesiasticũ, quam sæcularẽ, esseque locũ præventioni. Probat text. in l. hæreditas 53. in fine, ff. de petit. hæred. cap. si hæredes 6., ubi notat glo. ver. ab Episcopo, & Covar. num. 1. & 2. cap. tua 17. cap. Ioannes 19. de testam.* ed infiniti altri *DD.*, che ivi possono vedersi.

Essendo dunque del solo Giudice laico l'insinuare la disposizione del morto, che non è altro, che, *hæredibus notam facere voluntatem defuncti*, secondo spiega il testo nella *l. 11. §. si ita quis, ff. de leg. 3.* e nella *l. 23. C. de Testam.* su di detta parola, *insinuare*; e coll'Avversario siamo in questo d'accordo; poiche nel fine della facc. 30. del suo ragionamento, mostrando, che *il legato pio si de' sodisfar infra un anno*, soggiunge ivi, *che, detto anno corre à die insinuationis (seu notitiæ, vel publicationis) testamẽti Aut. de Eccles. tit. §. si autẽ hæres, &c.* ne siegue per necessario consequente, che al solo Giudice laico spetterà il dichiarare, se Gio: Battista Galasso fece, ò non fece la supposta pia disposizione; E nel solo caso, che la Vicaria, od il S.R.C. dichiarasse di aver voluto, che si fondassero le pretese due Cappellanie, se nel corso di un anno non sarà adẽpiuta la volõtà del morto, potrà la Rev. Fabbrica poi astringer l'erede all'esecuzione di esse.

Nè dee recar meraviglia alcuna, che il Tribbunale della Rev. Fabbrica, che da' Ministri supremi si forma, cominci dalla semplice, e nuda esecuzione de' legati, premettendo tutto ciò, che, prima di eseguire, esaminar si dovrebbe; poiche, se vogliamo riguardare al principio, & introduzione del sudetto Tribbunale, troveremo, che, quantunque ristretto, fu egli però surrogato in luogo degli Ordinarii, che succederono altresì in luogo de gli esecutori testamentarii, che mancano di adempire al loro oficio; Or non raggirandosi ad altro l'oficio degli esecutori, che al nudo fatto, e semplice ministero, senza giurisdizione veruna, che non può da' Testatori, che non l'hanno, a loro comunicarsi; ne siegue per necessario conseguente, che i Vescovi, ch' erano subentrati in luogo di essi, ed il Tribbunale della Rever. Fabbrica, che oggi nell' eseguire, giusta i concordati, è succeduto in luogo degli Ordinarii, non abbino da procurar altro, che la nuda, e semplice esecuzione de' legati.

Tutto ciò si autentica da quello, che dottissimamente scrive il *cit. Tom-*

Digitized by Google

*maſo Carlev. al n.*336.,cõ le ſeguẽti parole:*Ego cõſidero,quod* EXE-QVTIO *Teſtamẽtorũ, & officiũ exequutorũ in ſe ſpectatum, ſit res continens nudũ miniſteriũ,non juriſdictionẽ;nam Teſtator,qui nullã poteſt juriſdictionem tribuere,exequutores teſtamentarios nominat,& facit: Ius autem in caſu negligentiæ eorum, aut omiſſionis teſtatoris circa eos nominandos, id officium Epiſcopis detulit, ſubrogans eos in locum teſtamentariorum, tanquam legitimos; animadvertit Cenedo in decretales collect. 114. num. 1. & 8. Quare ſuccedit vulgaris regula, ut ſubrogatum ſapiat naturam ejus, cui ſubrogatur, l ſi eum 10. §. qui injuriarum, ff. ſi quis cautionibus, l. poſtquam 5. §. ult. verſ. ultimo, ff. ut legat. ſeu fideicomm. non caue. Hippolitus ſingul. 255. Anton. Gabr. lib.6. commun. tit. de regul. Iur. concluſ.2.Cardin.Tuſcus lit.S. concl.757. Euerardus in locis legalibus loco 122. à vi ſubrogationis, cum plurimis miſſis. Igitur officium executorum legitimorum nihil habet ad juriſdictionem pertinens,ſed ad ſolum, & nudum miniſterium.Quæ fuit doctrina Io:de Imolà in l.qui liberis 8. §.hæc verba n.5.& 6.& Alex.ibi n.8.ff. de vulgar.& pupill. ſubſtit.*

Ed è tanto vero, che gli Ordinarii de' luoghi per la ſola negligenza degli eredi, ed eſecutori teſtamentarii ſubentrano alla nuda eſecuzione de' legati pii, che, ſe nel caſo di negligenza di eſſi eredi, ed eſecutori,aveſſe il medeſimo defonto deſignato altri ſubeſecutori, all' ora nè meno eſſi Ordinarii poſſono apporci le mani: ma non altramente, che i Tutori legittimi in mancanza ſolo de' Teſtamentarj ſono dati dalle leggi: così per la ſola negligenza degli eredi, ed eſecutori teſtamentarii ſubentrano per opra delle leggi i Veſcovi a procurar l'adempimento delle pie volontà de' defonti, come largamente fonda *Paolo Rubeo nel cap.* 85. *delle pratic. reſol.al num.* 34., *e ſeguenti*, ove anche ſi legge, che i ſudetti Ordinarj', ed oggi per eſſi il Tribbunale della Rev. Fabbrica la nuda, e ſemplice negligenza ſuppliſcono; tanto che, ſe per caſo impenſato, ò per altra cauſa, ed accidente, che per lentezza, e negligenza nell'eſeguire gli eredi, ed eſecutori mancaſſero: nè meno in tai caſi ſpettarebbe agli Ordinarj', e per conſeguente al Tribbunale della Rev. Fabbrica l'eſeguire le diſpoſizioni de' morti.

Il che ne'tempi più moderni conferma *Giacomo Pignatelli*, tãto fautore della giuriſdizione Eccleſiaſtica *nel to:6.delle conſult.Can.alla cõſ.* 69., ove comincia:*Præmitto Fabricã S. Petri non poſſe ſe intromittere in* EXEQVTIONE *legatorum,quo ad pias Cauſas, atque adeò prò Miſſis, niſi datâ negligentiâ,aut malitia omnium* EXEQVTORUM *teſtamentariorũ,ut etiam notat Paul.de Rub.de teſtam cap.*86.*n.*52.,*& liquet ex conſtit.*31.§.15.*Pauli III.*, *& ex conſtit.*96. §.2.*Pii V.*

Digitized by Google

VEdesi dunque, che l'articolo, per noi risvegliato, nõ è così strano, nuovo, e selvaggio, come alla Parte solamente rassembra, a chi per la novità è paruto tanto lungo il tempo, in cui questo articolo ha dolcemente dormito, che dalla fondazione del Tribbunale della Rev. Fabbrica (che nella facc. 63. egli disse, esser seguita, come oggi si trova, nell'anno 1574., correggendo un buon numero di Autori, che giura aver fallati nelle circostanze de'tempi) fin oggi, che non ancora un secolo, e mezzo sarebbe trascorso, gli sembrano molti, e molti secoli passati; poiche nel principio del punto I. al fog. 11. francamente afferma, *che dopo lo spazio di molti, e molti secoli, e fin dalla fõdazione del d. Tribbunale, NOI siamo il primo, innanzi a tutti, che al medesimo Tribbunale tal giurisdizione mettiamo in dubbio*: ma l'avrà forse egli fatto, perche'l periodo felicemente corresse.

Se però l'Avversario si fusse ricordato di quelche scrisse nel fine della facc. 30., ove allegò per principio infallibile, che *se si tratta di adempiere un legato pio; ed in tal caso sodisfar si de' infra sei mesi, ò, secondo altri più commuenemente, infra un anno; e corre il tempo à die insinuationis (seù notitiæ, vel publicationis) testamenti*, e citò *l'Auth. de Eccles. tit. §. si autem hæres; d. c. nos quidem 3. c. si hæredes 7.*, che è il sesto, *c. tua nobis 7.*, che è il decimo settimo, *& c. Ioannes 19. de testam.*, forse non sarebbe egli così licenziosamente trascorso nel dire, che *par, che NOI con questi due termini di dichiarazione, ed esecuzione introdur vogliamo infra di loro una tal precisione intellettuale, solita a sostenersi da que' filosofanti delle scuole solamente*; peroche s'egli concede un anno di dilazione agli eredi, per soddisfar i legati pii, che corre dall'atto dell'insinuazione, della notizia, over pubblicazione. Dunque sono due termini, realmente distinti, che le scuole chiaman, *à quo, & ad quem*; ed uno è l'atto della dichiarazione, over pubblicazione, e l'altro è quel dell'esecuzione, chè può fra un anno adempirsi. Perloche fra l'uno, e l'altro termine egli vi pone un'anno d'interstizio; e poi pretende, che quei medesimi distintissimi atti, ch'egli con la distanza di un anno separa, e divide, noi, come ciechi senz'ordine confondiamo fra loro?

Or se a noi, che, distinguendo l'esecuzione, & adempimento de'legati dall'esistenza, e dichiarazione di essi, siamo stati causa all'Avversario di sargli tessere un intero volume; ed al Regio Collateral Cons., ove Senatori gravissimi, e rari ingegni, che sopra tutti gli altri nella vera cognizion delle cose s'inalzano, di far tanto conto de' nostri sciocchi motivi; ovvero al nostro Contradittore, che, confondendo i sudetti termini, vuol vendere alchimia per oro; e, senza distinguere i fichi dall'aglio, mãtenersi ostinatamente lontano dal vero, meglio convenga quel verso di Bucanaro: *Gens*

Digitized by Google

Gens ratione furens, & mentem pasta chimeris,

contra noi con la cera appiccato, lo giudichino que' medesimi Signori, che dovrán giudicar la Causa principale, ed ogni altri, che non abbi tanto guasta la mente; non lasciando di accennare, che, per indurre detta confusione, si serve egli di alcuni Testi, che convengono al fatto nostro, come alla clava il Coturno; e, per far credere, che l'eseguire sia lo stesso, che fare la cosa *EXEQVENDA*, e che a chi si dà la potestà di eseguire, si dà anche la potestà di dichiarare ciò, che dee eseguirsi, allega nel pr. della facc. 12. *Aless. nel cons.* 157. *lib.* 2. *n.* 14., *e Cancer. var. resp.* 1. *cap.* 1. *n.* 277., che da noi cerchi, e ricerchi, non è stato possibile farcelo confessare; anzi, interrogati detti autori di questo articolo, ivi rispondono, il primo del foro, e de' pesi de' Cittadini, e forastieri, altrove abitanti; e'l secondo di sostituzioni, e fedecommissi.

Quindi, dando miglior uso a quelche l'Avversario contra Noi nel principio del pũto quarto al fog. 57. senza verun rossore proferisce, acciò lo legga, e rilegga, e conoscendolo, se ne vergogni, *nõ cessiamo di maravigliarci* (sono sue parole) *del giudicio suo, che siasi lasciato trasportar cotanto innanzi, in allegando dottrine, a cui manca tutto il lor fondamento, e sostegno: e stiamo fuor di noi, come non abbia avuto in discorso, ch'egli in questa causa, trattando l'ombre, come cosa salda, sia per farsi con tai belle parafrasi sopra l'imaginazione odioso, anzi che nimico a ciascuno.*

Adunque resta chiaramente mostrato, e che i vescovi furon sustituiti in luogo degli Esecutori, ed il Tribbunal della R. Fabbrica fu in appresso surrogato in luogo degli Ordinarj' a procurar la nuda esecuzione de' legati, come no'l niega *Monsignor Maranta nella par.* 1. *alla resp.* 24., ove, benche affavore della R. Fabbrica scrivesse, e con infelice fine, per aver perduto con la causa, e'l tempo, e l'oglio, e'l nostro Avversario da principio fino all' ultimo, ivi ne avesse raccolto

Logli 'nfelici, lappole, & ortiche,

Nondimanco al *num.* 13. afferma le seguenti parole: *Præterquamquod item Tribunal ipsum Fabricæ Sancti Petri, quod in locum successit Episcoporum, quoad EXEQVVTIONEM piarum dispositionum, sive inter vivos, sive in ultima voluntate, juxta sua privilegia, & facultates, per Summorum Pontificum Constitutiones eidem concessa, cum assensu erectum fuit Sacræ Regiæ Majestatis anno* 1540. &c. ma meglio si vedrà nel seguente capitolo, ove si mostra,

Digitized by Google

Che'l Tribbunale della Rev. Fabbrica possi solamente procedere all'esecuzione di que' legati pii, di cui l'esistenza è certa.

DAlla forza delle divisate ragioni, e da quanto in appresso dirassi, naturalmente procede, che la giurisdizione del Tribbunale della Reverenda Fabbrica, non può estendersi ad altro, che all'esecuzione, adempimento, e ricovero de' legati pii, come, per difender le nostre ragioni coll'armi de' medesimi Avversarii, si raccoglie dalle lettere Patentali, che per il Collegio degli Eminentissimi, e Reverendissimi Signori Cardinali dell'eccelsa Fabbrica di S. Pietro a' loro Oficiali si danno, e si trascrivono nel *fog.* 121. del Compendio de' privilegii della Rev. Fabbrica di S. Pietro, stampato in Roma nell'anno 1676. per opra di Gio: Carlo Vespignano, Giudice ordinario di detto Tribunale, in cui, dandosi la potestà di decidere, e terminare le cause, si aggiunge ivi, *Decidi, & terminari petendum omnes, & singulas lites, & causas, motas, & movendas super EXEQVVTIONE legatorũ, & relictorũ piorũ revisione, &c.* Il che parimente si repete nell'istruzioni, che si danno a' Commessarii di essa Reverenda Fabbrica, come si legge in detto Compendio *fog.* 129. ivi, *Alla Rev. Fabrica di S. Pietro di Roma per diversi privilegii Apostolici spetta la cura di far ESEGVIRE le pie dispositioni, &c.*

Nè potrebbe più oltre avanzarsi; poiche ne' Concordati fra gli Ecclesiastici, ed i Signori Vicerè, che da tempo in tempo sono stati in questo Regno, ed a cui oculatissimi Senatori assistono sempre a lato, espressamente fu convenuto, che, per procedere contra i vassalli del Re, i Ministri del Papa si dovessero avvalere de' Giudici laici, da eleggersi per i Signori Vicerè, acciò si avessero potuto eseguire i legati pii, anche contra de' laici, conforme ne fa chiara testimonianza il *Reg. Capecelatro nella dec.* 180. *al num.* 19., *& propterea* (scrive questo Autore) *fuit concordatum, ut eligerentur per Suam Excellentiam, tam in prima, quam in secunda, & tertia instantia Iudices laici pro EXEQVVTIONE dictorũ legatorũ piorũ, tanquam Iudices dictæ Reverendæ Fabricæ, qui etiam contra laicos procedunt*; onde si vede, che a' Deputati Commessarii del Papa *prò consequutione piorum legatorum*, furono aggiunti i Giudici laici, *prò EXEQVVTIONE legatorum piorum.*

L'espo-

Digitized by Google

L'esposta verità viene da tutti i *DD.*,e Civilisti, e Canonisti, e Regnicoli, e forastieri, a piena bocca approvata; e cominciando dal *Reg. Rovito*, che per molti anni fu assessore del sudetto Tribbunale, da esso chiaramente si cava sopra la *Prammat. 1. de leg. piis al num. 2. Quod in Regno prò adimplemento hujusmodi legatorum, quando pia loca,in quorum beneficiũ sunt facta,non curant illa exigere INFRA ANNVM, ex conventione inter Sedẽ Apostolicã,& Reg. Catholicam Majestaeem est introductum Tribunal Rever. Fabricæ SS. Apostolorum Petri, & Pauli de Vrbe.*

Lo stesso conferma *il Reg. de Mar. nel lib. 1. delle risol. al cap. 204.*, ove attesta, *quod etsi Jure communi Episcopi dicantur EXEQVTORES omnium piarum dispositionum, adhuc contra laicos, per text. in cap. nos quidem, &c. Actamen in hoc Regno à Summis Pontificibus fuit Jurisdictio hæc demandata Tribunali Rev. Fabricæ privativè, quo ad Episcopos*; E conchiude, *quod si Episcopi Regni hujus hanc cognitionẽ habere prætẽderent,directo contravenirent cõvẽtioni,cum S. Sede Apostolica habitæ, in qua sua Cæsarea Majestas alium non habuit finem,nisi,ut ejus subditi nonnisi coram Regiis Officialibus conveniri possint,sicq; non semel palam alloquutus fui, &c.* Onde apertamente si cava, che,siccome prima erano i Vescovi esecutori delle pie volontà: così oggi in luogo di essi è stato surrogato per l'esecuzione de'legati pii il Tribbunale della R. Fabbrica, *privativè, quo ad Episcopos*. Perloche, quando fusse (il che non dee crederssi) dichiarato dal Giudice competente *adesse piam dispositionem q. Jo: Baptistæ Galasso*,e passato l'anno non adempisse,all'ora, non il Vescovo: ma il Tribbunale della Rev. Fabbrica, potrebbe solamente costringere l'erede all'esecuzione delle pretese due Cappellanie.

Questo è quanto può inferirsi sanamente dall' allegata dottrina del *Reg. de Marin.*, che'l diligentissimo oppositore allega, e torna più volte ad allegare, con discriverla per intiero nel suo profuso ragionamento ora, che si tratta del solo Giudice a dichiarare, e non ad eseguire:ma forse l'avrà fatto; perche cõ la di lui acutezza prevedendo, che dal Giudice competente si dichiarerà *adesse piam dispositionem*; e che da Tommaso Galasso, da lui descritto per ingrato al defonto in non voler eseguire quel, che non ci è; in tal caso,volendo l'Ordinario apporre le mani a costringere Tommaso, si avvalerà dell'accennata dottrina. Ma tornando, onde ci siamo partiti, egli è certo, che il Tribbunale della Rever. Fabbrica è succeduto solamente dopo l'anno ad eseguire in luogo degl'Ordinarj' i legati pii.

Il che và ripetendo il medesimo Autore nell' *osservaz.*, che fa *alla dec.*

Digitized by Google

357. *del Reg. Revert.* ove afferma, che l'esecuzione de' legati pii è comune a' laici, ed a' Preti; e che per la consecuzione de'medesimi, e non per la dichiarazione di essi, suol comparirsi in ambedue i fori: *legati pii* (nota questo Autore) *legati pii EXEQVTIO est mixti fori, itaut inter Iudicem sæcularem, & loci Ordinarium, apud nos Tribunal Rever. Fabricæ, præventioni sit locus; passim enim videmus pro consequutione legatorum piorum interesse habẽtes, &c.*; Ed Eliseo *Danza nel p. tom. de pugna DD. al tit. de leg. piis cap. 4. num. 3.*, parlando dell'esecuzione de' legati pii, avverte: *Hodie vero hæc EXEQVTIO spectat ad Fabricam ex privilegio ipsius. Quarant. &c.*

Del medesimo sentimento fu *Gio: Maria Novario nella par. 1. delle quest. for. nel principio della quest. 91.* ove, facendo menzione della notoria pratica di questo Regno intorno al Tribbunale della Rev. Fabrica, conchiude: *& ad hoc Tribunal spectat hodie EXEQVTIO legatorũ piorũ POST ANNVM.* Il che va replicando con maggior copia di parole nella rubrica sopra la *Prammatica de leg. piis collect. 1. num. 41.* ove scrive; *Hodie Rev. Fabrica S. Petri de Vrbe tales ultimas volũtates ad pias causas EXEQVI curat ex Bulla fælicis recordationis Pii V. quæ incipit exigit: Datũ Romæ undecimo Kalendas Ianuarii 1565. ita quod in Regno pro adimplemento legatorum piorum, quando pia loca, in quorum beneficium sunt facta, non curãt illa exigere INFRA ANNVM, ex conventione inter sanctam Sedẽ Apostolicã, & Sacrã Regiã Majestatem est introductum Tribunal Rev. Fabricæ, per quod ex officio, etiam piis legatariis non instantibus, procedit cum Consultorum Regiorum decretis ad exactionem, & recuperationem hujusmodi legatorum; sicque quotidie practicatur, ut retulimus for. quæst. 91. par. 1.*

E tralasciando de' nostri infiniti altri *DD.* che addur si potrebbero, si conchiude con *Geronimo de Rosis*, che fu Economo, Relatore, ed Avvocato del sudetto Tribunale nel *cap. 40. dell' osserv. sel. al num. 25. Quod remansit Fabrica Sancti Petri de Vrbe piarum dispositionum EXEQVTRIX, ut pium defuncti, alteriusve propositum, hæredum, sive aliorum negligentiâ, vel morâ non exequutum, adimpleatur &c.*

Per maggiormente autenticare l'accennata conclusione, si aggiungono parimente l'attestazioni degli Autori Ecclesiastici, che, maggiori di qualunche eccezione, nõ lasciano di cõfessare una verità sì patente; ed imprima *Monsignor Carlo Maranta*, che pose tanto studio ad illustrare, ed accrescere più tosto, che a diminuire i privilegii della Rev. Fabbrica, non con altro titolo, che di esecutrice de' legati pii, in mille, e mille luoghi la chiama. Così *Monsig. Riccio nella par.*

Digitized by Google

part.3. della prat. alla resol. 374., *ed a Tiraquello de privileg. piæ causæ nel priuil.* 150.; E l'afferma parimente *Paolo Rubeo, Giurisconsulto consumatissimo ne' Tribunali di Roma nelle practicab. resol. al cap.*84. ove dice, che la Fabbrica di S. Pietro *fuit destinata EXEQVTRIX omnium piorum relictorum*, ed in mille, e mille altri luoghi sempre con le medesime parole il ripete.

Non volendo però esser piu lunghi in cosa tanto manifesta, così l'attesta *Gio: Antonio Novario, Canonico della nostra Catedrale di Napoli nella somma delle Bolle al Commentario 67. De Fabrica S. Petri, & ejus Tribunal. num.*25., ove, dopo di aver mostrato, che in virtù di più Testi Canonici, e del S. Concil. di Trento il Vescovo era prima esecutore delle pie volontà, soggiunge *al num.*26. *Verum in hoc Regno ex conventione, facta inter Summum Pontificem, & Regem Philippum II. erectum fuit Tribunal Reverendæ Fabricæ, & ad hoc Tribunal hodie spectat EXEQVTIO legatorum piorum POST ANNVM, ut notat Rovit. in Prag.* 1. *de legat. piis num.* 2.

Ed in fine tutti que' Testi, e *DD.*, che si affatica l'Oppositore ad allegare, e trascrivere dalla facc. 31. in appresso, per colorire, che i Vescovi prima dell'anno possan conoscere i legati pii, egli è certo, che, conforme tutti per noi conchiudono, che gli Ordinarii de' luoghi, a' quali è surrogato nel Regno il Tribbunale della Rev. Fabbrica, erano semplici esecutori delle pie volontà: così non vi è pur uno, che si sogni inferire ciò, che la Parte vorrebbe, cioè, che dubitandosi, se sia, ò non sia stato fatto il legato, debba il Giudice Ecclesiastico prima dell'anno conoscerlo. Anzi Gregorio III. nel *cap. nos quidem de testam.*, che l'Avversario per intiero nel suo ragionamento traspianta, supponendo certo il testamento, il legato, e l'erede, altro non impone all'Ordinario del luogo, se non che, vedendo, che la pia volontà della defonta *ab ejus hærede protrahitur, eam commoneat, quatenus* INFRA ANNUM *Monasterium, quod jussum est, debeat ordinare*; e non facendolo, si fusse dopo l'anno adempiuto dal Vescovo.

Ma a noi manca il testamento, manca il legato, e manca l'erede; ed or, che abbiamo l'erede, ha con lui da vedersi avanti il Giudice laico, se vi è il legato, e poi si parlerà della monizione del Giudice ad eseguire, e del tempo a poter quello osservare.

Quindi è, che acciò possi procedere il Tribbunale della Rev. Fabbrica all'esecuzione de' legati pii, è necessario, che quelli siano certi; poiche altrimẽti cadendovi dubbio, e dovendosi dichiarare la volontà d'un morto, procede solamente il Giudice laico, come pocanzi di-

ccm-

Digitized by Google

cemmo: e nell'altra prima,e ſemplice Nota brievemente accennammo coll'autorità *del Regg. de Marinis nell'oſſerv., che ſà alla dec. 357. del Reg. Revert.*, di cui ne notammo, ed or di bel nuovo ne ripetemo le parole: *Legati pii EXEQVTIO eſt mixti fori, ita ut inter Iudicem ſæcularem, & loci Ordinarium, apud nos Tribunal Rev. Fabricæ, præventioni ſit locus; paſsim enim videmus pro CONSEQVTIONE legatorum piorum intereſſe habentes comparere, & in Tribunali Rev. Fabricæ, & coram Iudice laico competente, DVMMODO INDVBITATVM SIT AGI DE CAVSA PIA; Nam alias Iudex ſæcularis tantum eſſet competens, ex ſententia Bartol., quam hic citat Dom. Reg. in l. ſolent nu. 13. ff. de alim., & cibar. leg.*

E quì entra in gran meraviglia la Parte nella facc. 49. del ſuo ragionamento, dolendoſi,che Noi aveſſimo rapportato la dottrina del ſuddetto *Regg. de Marin.*, lo cui 'nſegnamento, anch'egli dice aver allegato, e di averne notato le parole; E come non aveſſimo avuto libertà di avvalerci di quelle dottrine, di cui dovea egli poi ſervirſi, ci condanna *di eſſer inciampiati in un manifeſtiſsimo equivoco, giache la dubbiezza* (dice egli) *che porta il Regg. de Mar., non cade ſopra l'eſiſtenza, e non eſiſtenza de' legati; ma ſolamente ſopra l'eſſer pio, e non pio de' medeſimi*; e ſenza punto compatire la noſtra debbolezza, che non poteva, nè doveva prevedere, che aveſſe avuto egli parimente a ſervirſene, paſſa,anche in virtù d'un' altra belliſſima allegazione, che, prima di dichiararſi l'erede, di ſaperſi il Giudice, e di ſentirſi l'altra Parte,cõ tanta facilità,a ſuo talento compoſe, a pubblicar contra di noi il decreto diffinitivo nella Cauſa principale, dicendo, che *la diſpoſizione del q. Gio: Battiſta Galaſſo infallantemente è pia; poiche in ſe ſteſſa due ſole Cappellanie contiene, e viene provata con la depoſizione di ben quattro graviſſimi, ed oneſtiſſimi teſtimonj*.

Noi però volentieri confeſſamo la debolezza del noſtro ingegno, e la facilità, con cui, e ſpeſſo, ed ora,poſſiamo cader in equivoco: Non credemo però eſſerci coſsì in queſta faccenda avvenuto; poiche il *Reg. de Mar.* parla chiaro,dicendo,che,quãdo è certo, che ſi tratti di cauſa pia, all'ora, ed il Giudice laico,e l'Eccleſiaſtico indifferẽtemẽte procede: ma quãdo nõ è certo: ma ſi dubita,ſe ſi tratti di legato pio, all'ora procede ſolamẽte il Giudice laico. Il caſo noſtro è più forte;perche,nõ ſolo ſi dubita della pietà;ma dell'eſiſtẽza del legato: Nõ ſolo della ſoſtãza,ma dell'accidẽte;Cõcioſiacoſache nõ ſi dubita, ſe l'edificio ſia ſacro,ò profano;ma ſe ſia,ò nò, egli fabbricato: Non ſi cerca ſe'l podere ſia egli, ò ſterile, ò fecondo, ma ſe vi ſia ancora fra le coſe create.

Or

Digitized by Google

Or ſe, quando ſi dubita della pietà, non è Giudice competente il Tribbunale della R. Fabbrica, ne ſiegue per neceſſario conſeguente, che, quando ſi dubita del principal ſoggetto, ſia debolezza il dire, che poſſi procedere il d. Tribbunale della R. Fabbrica; giache, non avendo giuriſdizione nel meno, come nel più potrà eſercitarla? E ſe ſi pone in forſe il principal ſubietto, ſi dubiterà ancora dell'acceſſorio, per la regola, *quod acceſſorium ſequitur naturam ſui Principalis*; e di ciò, che in niun modo vi è, invano le qualità ſi ricercano, per la regola, *quod nõ entis nullæ ſunt qualitates.*

Ma, quando fuſſimo volontariamente caduti in abbaglio, tantoche aveſſimo potuto, come Oceano, da Prometeo ripreſo per ſemplice, giuſtamente riſpondere

Laſciami pure in queſto morbo vivere,
Che giova al ſavio il non parer d'intendere,

ſarebbe ſtato men male il noſtro dieſſer incorſi in equivoco, che quel dell'avverſario di eſſer caduto per queſta medeſima via in una irreparabil cõtradizione; poiche dopo di aver profuſamẽte moſtrato di eſſer il Tribbunal della R. Fabbrica ſucceduto in luogo degli Ordinarj, paſſa nella facc. 48. a numerar le tre circoſtanze, ricercate per coſtringer gli eredi all'eſecuzione de' legati pii, ed in mezzo all'altre due, ei pone, *che la ſeconda circoſtanza, neceſſaria per fondare la giuriſdizione della Fabbrica, egli è, che la diſpoſizione ſia pia; Concioſiache, ſe la diſpoſizione è profana: in tal caſo il Giudice ſecolare ſolamente procederebbe, ſiccome ne inſegna lo dottiſsimo Reg. Anton. de Marinis* (che da noi ſi crede eſſer lo ſteſſo, che Donatantonio de Marinis) *nell' oſservaz. alla deciſ. 357. del Regg. Reverter. al num.* 1. & adduce le medeſime parole, pocanzi da noi, e da lui in queſto luogo fedelmente portate; e pure nella facc. 31. dopo tante diſtinzioni, conchiude, ivi, *ma ſe per ultimo il legato è profano: non poſsono li Veſcovi aſtringere i medeſimi allo adempimento, ſe non poſtquam hæreditas eſt adita*, &c. Or può darſi contradizione più chiara, quanto il dire, che ne' legati profani il Giudice laico ſolamente procede; e nell'iſteſſo tempo affermare, che nelle diſpoſizioni profane poſſa il Veſcovo aſtringere gli eredi ſubito, che ſia l'eredità accettata?

Eſſendo dunque piu chiaro del Sole, che l'accẽnato Tribbunale della Rev. Fabbrica fu iſtituito per l'eſecuzione de' legati pii, non può, nè meno per conſenſo di ambedue le parti procedere, oltre i ſtabiliti confini, prorogando la giuriſdizione ad altra ſpecie, che non abbi le medeſime qualità, come avverte il ſoprallegato *Conſigl. Carlev. lib. 1. de judic. tit. 1. diſp. 2. quæſt. 8. ſect. 4. num.* 1169. *Atque ideo* (di-

Digitized by Google

ce queſto Autore) *ſi ſtatuto conceſſa ſit alicui jurisdictio cognoſcendi de cauſis mercaturæ, aut mercatorum, non poſſe eundem, etiam de conſenſu litigatorum, cognoſcere de cauſis, quæ non ſint mercaturæ, aut mercatorum.*

Rimane ora di ſerrar quella buca, ove il noſtro Contradittore nel R. Collaterale diſegnò di ſalvarſi, dicendo, che nelle Bolle, ed appreſſo tutti i DD. ſi truova di eſſer ſtato il Tribbunale della Rev. Fabrica iſtituito, non ſolo per l'eſecuzione de' legati pii, come da noi fu di ſopra moſtrato; ma altresì per lo adempimento di eſſi; laonde, abbracciando l'adempimento, e l'eſecuzione, e la dichiarazione, può, anzi dee il Tribbunale della Rev. Fabbrica giudicar prima intorno l'eſiſtenza di eſſi legati.

Queſta obiezione da' Dottori non è ammeſſa *in jure*: Dal Tribbunale della Rev. Fabrica non è ricevuta in pratica; e dagli Autori del ben parlare non è fatta buona in grammatica.

E per quanto ſpetta a' DD. ſempre della parola eſecuzione, ed eſeguire ſi ſervono, come ſopra diffuſamente ſi vide; e ſe per avventura qualche volta dell' adempiere, & adempimento ſi avvagliono, quella in iſcambio di eſecuzione, e come per ſinonimo prendono, non potendoſi ammettere preſſo quei, che fuggono l'inutili queſtioni di voci, differenza veruna tra l'eſeguire, & adempiere; giache non altramente, che l'eſiſtenza precede l'eſecuzione del legato, l'adempimento ad eſſo naturalmente ſuſſiegue, ſupponendo l'adempiere quell'obbligo, promeſſa, ò contratto, a cui dee ciaſcuno ſucceſſivamente ſodisfare; onde da' DD. ſi cerca: *An adimplementum non ſequutum inducat reſolutionem contractus, vel ſolum producat actionem ad intereſſe? An contractum non adimplens ex parte ſua, poſsit ad illius adimplementum agere?* e coſe ſimili.

Dal Tribbunale iſteſſo della R. Fabbrica è ributtata in pratica; perche ad altro quei degni, e pietoſi Miniſtri nõ badano, che a ſpedire cõtinue citazioni contra gli eredi, *ut doceant de adimplementis; Ut producant adimplementa legatorum piorum*, di cui non ſi dubita della cauſa, ma dell'effetto: Non ſi cerca l'eſiſtenza, ma l'eſecuzione, come fino a' Curſori del d. Tribbunale è paleſe; onde il voler oggi pretendere, che il moſtrare gli adempimenti fia lo ſteſſo, che moſtrare ſe vi fia, ò nò, la pia diſpoſizione del morto, ſarebbe un voler temerariamente riprendere tanti, e tanti huomini grandi, che cotal forma hanno prima introdotta, e poi ſeguitata, da poco oſſervatori de' veri, e de' proprij vocaboli.

Per ultimo non gli ſarà fatta buona dagli Autori del ben parlare; perche

dal

Digitized by Google

dal Vocabolario della Cruſca, le di cui parole il noſtro Avverſario ha giurato, per una medeſima coſa l'una, e l'altra voce ſi prende; giache iui, *adempiere per mettere ad effetto*, *ed eſeguire per mandar ad effetto*, ſi ſpiega.

Ecco dunque chiaramente fondato, che la giuriſdizione del Tribbunale della Rev. Fabbrica ſia affatto incompetente a dichiarare la volontà de' morti: che imprendi l'eſercizio della ſua Giuriſdizione dall'eſecuzione in ſotto, e non da quella in ſopra, aſtringendo gli eredi a pagare i legati: i legatarj' a dichiarare, ſe vogliono, o non vogliono accettarli; ed in caſo affermativo ad adempire a' peſi, dal Teſtatore ingionti, *vel per ſe*, *vel per alios*; *vel in forma ſpecifica*, *vel per æquipollens*, ed in caſo contrario applicarli alla Fabbrica: Conoſcere ſe uno poſſieda beni ſoggetti a i legati, ſe proprj', od ereditarii, ſe confuſi, ò diſtinti: ſe il legato ſia taſſativo, ò demoſtrativo: ſe puro, ò condizionale, *ſe perpetuo*, *ò ad tempus*, ſe permanente, ò eſtinto, ed in fine avvalerſi dell' ordinaria, e ſuprema giuriſdizione, che non abbi fine: ma capo; conoſchi certo il principio, benche poi nell'eſeguire non abbi termine alcuno; e ſia pur ella grande, infinita, ed immenſa, per adempire le pie volontà de' defonti, e per ſovvenire alla R. Fabbrica di S. Pietro di Roma, ſecõdo la pia, e ſanta mente de' Sommi Pontefici, ſpiegata in diverſe Bulle, *illas cauſas Audiendo*, *Aſsumendo*, *Cognoſcendo*, *Decidendo*, *Procedendo*, *Decernendo*, *& fine debito Terminando*, *cum omnibus*, *& ſingulis ſuis incidentibus*, *dependentibus*, *& emergentibus*, *annexis*, *& connexis in quibuſcunque teſtamentis*, *donationibus cauſa mortis*, *Codicillis*, *& aliis ultimis voluntatibus*; e per ultimo, *Ordinariam juriſdictionem exercendo in quibuſcunque cauſis quorumcunque* FABRICÆ DEBITORUM, *conſtito de debito per inſtrumẽta quæcunque*, *ſeù per teſtes*, &c. come con le parole di tutte le Bulle, non oſtante che non ſian tutte ricevute nel Regno, dall'Avverſario ſi pretende, baſtando a noi, ch'egli nõ perdi di veduta, ed il principio, ch'è l'eſecuzione, ed il fine principale de' Sommi Pontefici, che fu: *Vt celeberrima Sancti Petri Apoſtolorum Principis Baſilica*, *quæ in admirabilem conſurgit ſtructuram*, *debito fine terminetur*, *& nè tantùm opus*, *tanta pecuniarum vi excitatum*, *fruſtra rueret*.

Digitized by Google

Che, dove non ha intereſſe la Rev. Fabbrica di S. Pietro di Roma, non abbi giuriſdizione il Tribbunale di eſſa.

NOn ſolamente da Noi non ſi niega: ma coſtantemente ſi afferma, ſi confeſſa, e concede, che in tutte le cauſe di eſecuzione de' legati pii, ove tiene intereſſe la Rev. Fabbrica di S. Pietro di Roma, ſia ſolo il detto Tribbunale Giudice competente; di modo che, non trovandoſi in queſto Regno prevenuto dal Giudice laico, ſolamente al Tribbunal della Fabbrica, e non ad altri, ſpetti il coſtringere i debitori di eſſa a ſoddisfare, & adempire quello, che debbono. Queſta verità chiaramente ſi cava dalle viſcere, e parole di tutte le Bolle, non oſtante che non tutte ſian elle ricevute nel Regno; e cominciando da quella di Paolo III., fatta nell'anno 1545. in lettere cubitali ſi legge, ſecondo il ſommario, che ſe ne forma dagl'iſteſſi Oficiali della d. Rev. Fabbrica nell'allegato Compendio de' loro privilegj a car. 84. *Breve ſan. mem. Pauli Papæ III., in quò declaratur omnes cauſas, intereſſe Rev. Fabricæ concernentes, eſſe cauſas ipſius Papæ, & Sedis Apoſtolicæ.* Nella Bolla di Giulio III., fatta nell'anno 1552., che parimente fra detti privilegii ſi traſcrive, ivi a car. 94. ſi eccettuano quelle cauſe, *intereſſe dictę Fabricæ quomolibet concernentes, &c.* Ed appreſſo nella car. 98. proibiſce, che gli altri non s'ingeriſcano in quelle Cauſe, *aliquod intereſſe, damnum, vel præjudicium dictæ Fabricæ concernentes.*

Ma paſſando piu in oltre (per avvalerci della nobiliſſima fraſe dell'Avverſario, che ſembra appunto, che l'aveſſe nel fog. 23. per lo noſtro biſogno ordinata) *toglionci affatto ogni dubbio le due Coſtituzioni di Clemente VII., pubblicate ſucceſſivamente nell' anno* 1523., *e* 1525. *di noſtra ſalvezza, e nell' anno primo, e ſecondo del ſuo Ponteficato, in amendue le quali coll'iſteſſa ſtruttura di parole ſi dice*; e ci dia licenza la Parte di recare interamente l'altre parole della Bolla, a cui quelle, per eſſo addotte, immediatamente ſuſſieguono; giache a lui, che, *variando ne' termini, e paſſando ſotto ſilenzio quelle coſe, ch'eran neceſſarie a rapportarſi per l'eſamina di queſto articolo*, l'iſteſſe ſue parole contra noi nel fine del foglio 37. a caſo ſcagliate, giuſtamente convengono: *Et nè ipſi Collegium, & ab eis pro tempore eligendi officiales prò exigendis oblationibus, bonis, & rebus Fabricæ, tàm ratione contractuum, quàm quarumcunque diſpoſitionum inter vivos, & ultimarum voluntatum prò tempo-*

re

Digitized by Google

re debitis, in diversis Tribunalibus litigare cogantur, & per varias cavillationes, & subterfugia solutiones differantur; sicque prosequutio Fabricæ hujusmodi impediatur, quod Collegium præfatum (e sono le parole, ove comincia a fabbricare le sue speranze la Parte.) *ordinariam jurisdictionem exercere, & de quibuscvis causis quorumcunque dictæ FABBRICÆ DEBITORUM, etiam quaramcunque maximarum summarum, ex quavis causa contractorum, cum peritorum consilio, cognoscere, & judicare ad instantiam OEconomi, seù Procuratoris ipsius Fabricæ per Collegium præfatum deputandi, procedere valeat contra quoscunque, ex quibuscvis causis debitores, cujuscunque dignitatis, gradus, & conditionis fuerint, præsentes videlicet in dicta Curia manu regia, constito de debito per instrumenta quæcunque, seù per testes idoneos, parte citata, examinandos, & concludenter debitum probantes, aut aliàs legitimas probationes.*

Chi sarà dunque di sì grossa pasta, che dall'esposte parole ardisca dedurre, che'l Tribunale sudetto deggi'assumere, conoscere, ovver dichiarare la causa di quelle pie disposizioni, che ancor tali nõ sono? quando dall'alligate parole da ogniun alla prima si cava, che possi detto Tribbunale esercitar l'ordinaria giurisdizione sopra tutti i suoi debitori? Quindi nota il *Card. de Luca nel cit. disc. 20. della relaz. della Corte Rom. al num. 1.*, che Clemente VII. *prò meliori ejusdem Fabricæ administratione numerosum Collegium sexaginta qualificatorum virorum deputavit cum pluribus facultatibus, illâ præsertim deputandi unũ Iudicẽ, ut* FABRICÆ DEBITORES *cogere, atq; causas ad eam pertinentes, summariè decidere valeat*, non potendo dirsi, che prima, che vi sia il legato, ed avanti, che scorra l'anno, sia l'Erede debitore alla Fabbrica, siegue di necessità, che non abbi detto Tribbunale giurisdizione sopra di quei, che niuna cosa li debbono.

Ma se ne' giudicii di esecuzione de' legati non costa, ò per iscritture, ò per testimonj, ò per altra legitima pruova, che taluno sia erede, od erede di erede, che possegga beni ereditarii, e non proprii, separati, o da' fideicommissi, o dagl'Inventarii: Che i beni tassati, o dimostrati dal Testatore per i legati, sieno in piedi, e non mancati: Che i corpi, sopra de' quali l'adempimento de' legati si chiede, non siano ad altri prima obbligati, e tanti, e tanti altri fatti, che dall'esecuzione in poi nell' esercizio d'un illimitata giurisdizione senza numero accadono, come potrà mai senza scritture, e testimonj' astringersi il debitore della Fabbrica all'adempimento de' legati, per estrarne le porzioni, con cui possa proseguirsi là Fabbrica, ch' è il fine primario, per cui fu eretto il Tribbunale di essa?

Ed invero dall'istessa Bolla chiaramente si vede, che lo studio principale

Digitized by Google

pale de' Sommi Pontefici, non fu di erigere questo Tribbunale per l'esecuzione de' legati pii, che bastantemente, e dagli Ordinarii de' luoghi, e da'Giudici laicali, si procurava: ma di applicare per la colpa degli eredi, e la trascuragine de'legatarij, qualche porzione, anche in opera pia della detta Fabbrica di S. Pietro, come sanamente considera il soprallegato *Monsig. Maranta*, che, come l'Avversario confessa, *fù così innamorato del vero, nelle cose dove si trattava di sapienza, che ciocchè gli uomini tirano dalle sue opere, seaton tirarlo netto, chiaro, e puro*. Questo celebre Autore nella *par. 4. resp. 93. al num. 31.* così favella: *Porrò Tribunal hoc Fabricæ non ideo excitatum fuit, ut pia exequeretur legata, cum hoc, perquam optimè per Episcopos, locorum Ordinarios exequutioni mandaretur, tum imperialium legum Constitutione, tum sacrorum Canonum, tum quoque Sacri Concilii Tridentini sanctione: sed ut portiones facilius excerperet prò Fabrica Basilicæ Principis Apostolorum, Cœlique clavigeri complenda, uti ex Constitutionibus Summorum Pontificum Iulii II., Leonis X., Adriani VI., Clementis VII., Pauli III., & Pii V., perquam luculentissimè legitur; Nè tamen post excerptas portiones inexequuta pia remanerent legata, voluere præfati Summi Pontifices, cum primis verò Pius Papa V. Constitutione sua, quæ incipit, exigit, non prius excerpere portionem suam Fabricam, quàm relicta ipsa pia exequutioni demandari omnimodò curasset. Est itaque hoc secundarium, non primarium Fabricæ Tribunalis intentum: Primarium verò suam prò Fabrica excipere portionem, uti ostendimus dicta respons. 68. nu. 58. cum seq. par. 3., & in nostro apologetico, &c.*, e porta le parole della Bolla di Clem: VII., che da noi, e dalla Parte si son'addotte, acciò i Sig. Giudici veggan chi ben se ne serve. Ma non ostante, che il sudetto Autore, *con la maggior chiarezza del mondo*, come afferma l'istesso Avversario, *ha egli i suoi sentimenti spiegato*, e benche egli non si fusse dipartito un deto dall'orme dell' allegato *Maranta*, lasciandosi sempre tirar per filo su la pesta; Nondimeno questa volta ribellandosi dal detto suo Capitano, si ha fatto lecito sotto voce smentirlo, ed apertamente assentar tutto il rovescio; imperoche, fingendo di non aver egli osservato ciò, che *Maranta* ne dice, chiude i proprii suoi occhi, e col nõ vedere il divisato luogo, stima ancora, che non l'avrebbe altri giamai ritrovato: Non altramente, che le lepri, quando curvato il capo, e distesi gli orecchioni sù la schiena aggruppata, stimano di non esser da' Cacciatori osservati: O, facendo, come i figliuoli, che, per nõ esser veduti in qualche azione, in cui sono all'improviso scoverti, chiudono gli occhi, stimando così sottrarsi dalla vista degli altri; onde quì assai

ben

Digitized by Google

ben compariſcono quei verſi, che all'orlo del terzo ſuo punto ſenza verun conſerto appiccati ſi veggono, che ſebbene

Omnia perverſæ poſſunt corrumpere mentes,
Stant tamen illa ſuis omnia tuta locis.

Si vede dunque (per iſpiegarci felicemente colla fraſe dell'Avverſario, ſol in ſoſtanza il primo in ſecondo, e'l ſecondo in primo fine mutando) *che 'l fine principale, per cui fu fondato il Tribbunale della Rev. Fabbrica di S. Pietro, ſi fù, acciocche lo ſteſſo Tribbunale aveſſe potuto a ſuo tempo traſpiantare a ſe l'eſecuzione di que' medeſimi legati pii, li quali non hanno avuto il ſuo effetto per negligenza degli eredi, fedecommeſſarj, ò pretenſori* (ſi nota, che l'Avverſario anche i pretenſori dell'eredità accuſa per negligenti, ſe non ſodisfanno i legati del morto) *dell'eredità de' defonti; ed applicare in virtù degli ſteſſi ſuoi privilegj, e facultadi a benefizio della Fabbrica della Chieſa di S. Pietro di Roma tutte, e quante quelle porzioni, che in virtù delle Bolle di Giulio II., e III., Leone X., Adriano VI., Clemente VII., Paolo III., Pio V.*, ed altri ſuſſeguenti Pontefici alla medeſima Fabbrica ſon dovute: *nempè, ut celeberrima Sancti Petri Apoſtolorum Principis Baſilica, quæ in admirabilem conſurgit ſtructuram, prout tenemur, debito fine terminetur, nè deſertis ædificiis, quod jam factum eſt, periret, & tantum opus, tanta vi pecuniarum excitatum, fruſtrà rueret.*

Il ſecondo poi, il quale chiamar ſi ſuole da gli DD. acceſſorio, ò per maglio dire ex conſequenti, *egli è ſtato, acciochè, ſubentrando il ſudetto Tribbunale della Fabbrica in luogo de' Veſcovi, aveſſ'egli potuto coſtringere tutti coloro, a' quali gli adempimenti delle pie diſpoſizioni ſi appartenevano.*

Queſta verità compariſce più chiaramente a chiunque rifletta, che'l Tribbunale della Rev. Fabbrica tira a ſe quelle cauſe, ov'egli ave formato intereſſe, come ſarebbe nel caſo d'incapacità de' legatarii, d'incertezza, ed inſufficienza de' legati, e nel caſo di colpa degli eredi, e negligenza de' legatarii, che hanno fatto ſcorrere il tempo, ſenza adempiere a ciò, ch'eran tenuti di fare; ed in queſti caſi per l'intereſſe di d. R. Fabbrica, a cui, od in tutto, ò in parte debbono eſſi legati applicarſi, egli ſolo procede, come ſaggiamente diſcorre il *Card. de Luca in Rel. Rom. Cur. al diſc. 20. num. 28.* ivi, *Fabrica cauſam ad ſuum Tribunal trahit ex dictis ejus facultatibus, & privilegiis, ob mixturam ſui juris, vel intereſſe, ad inſtar Fiſci, cujus privilegia ſortitur.*

Nel rimanente, ove nõ ſi tratta d'intereſſe della R. Fabbrica, non chiama a ſe il detto Tribbunale le cauſe, come ſoggiunge *Monſignor Ma-*

Digitized by Google

Maranta nella par.4.resp.93.num.31., ivi, *Neque Fabrica avocat ullo pacto causas, ubi de ejus fundato interesse non agitur, uti ex dicta Clem. VII. Constitutione apertissimè patet, & nos latè deduximus dicta nostra resp.68.per totam.*

Il che repetẽdo più sotto, aggiũge *al n.35.*, che, cessãdo l'interesse della R. Fabbrica, cessa altresì il privilegio, ed il fine, per cui fù istituito il sudetto Tribbunale, ivi, *tum quia causa non extat, ob quam privilegium datum fuit, cessabit proindè, atque præpedietur effectus, causâ, à qua procedit, non existente. Cap. cum cessante 60. de appellat. cap. cum magnæ devotionis 7. in fine de voto, Can. quod prò remedio 7. ubi Gloss. verb. cessante 1. quæst. 7. l. 1. C. de donat. quæ sub mod. Gloss. in cap. ità quorundam 6. verbo Ferrum de Judeis, referens carmen illud.* *Nam causatum perimit, causa peremptа, suum*

Ed è tanto vero, che, dove manca l'interesse della R. Fabbrica, cessa parimente la giurisdizione di quella, che il medesimo Tribbunale dee pienamẽte fondare di esser il legato pio di quei, che ad essa appartẽgono, come discorre il soprallegato *Monsig. Maranta nella citata par.4.resp.32. al num. 33.*, ove, pretendendo il Tribbunale della Rev. Fabbrica un legato di doc. 5000., lasciato a' due Monasterj per disgravio della coscienza del Testatore, soggiunge *Monsig. Maranta*, che la qualità di esser i legati incerti *pro male ablatis*, con cui si fonda la giurisdizione del detto Tribbunale, dee da lui medesimo fondarsi: *At Fabrica* (dice questo Autore) *cum malè ablata incerta persequatur, ipsa intentionis suæ fundamentum, qualitatemque, suam fundantem jurisdictionem, probare tenebitur, ut diximus resp. nostra 44. num.2.par.2. & resp.31.num. 23., & seq., & resp. 63. num.51.par.3.; Alioquin incassum agit; quia privilegia, & declarationes ad illa, de relictis prò malè ablatis incertis, apertissimè loquuntur; non extendenda proindè de casu ad casum, &c.*

Onde, se potesse la R. Fabbrica in qualunque legato pio, ed in qualsisia tẽpo procedere, non avrebbe considerato *Monsig. Marãta, mallevadore* (dice l'Avversario) *di quelle sentenzie, che dalle leggi, e dalla ragion non discompagnansi*, che la giurisdizione di detto Tribbunale si fõdava con la pruova d'essere il legato *prò malè ablatis incertis*: ma sarebbe bastato di dire, che si trattava d'esecuzione de' legati pii, poco importando, che da essi, o in tutto, ò in parte, non n'estragga porzione la Rev. Fabbrica. Adunque si vede, che l'interesse, che vi tiene la Rev. Fabbrica, fonda la giurisdizione del suo Tribbunale.

Il che viene altresì confermato *dal Reg. Capec.lat. nella più volte citata dec.180. al num.30.*, ove afferma, che, non essendo il legato del-

la

Digitized by Google

la ſua ſpecie *prò exoneratione conſcientiæ*, *non intrat Reverenda Fabrica*; *quia inter capita, in quibus datur ei jurisdictio*, *non adeſt circa hoc aliud capitulum*, *niſi reſpectu legatorum prò malè ablatis incertis*. Perloche, ſe fuſſe vero, che, trattandoſi della ſola eſecuzione de' legati pii, ſenza che ne carpiſſe parte la Fabbrica, aveſſe da procedere il ſudetto Tribbunale, malamẽte ſaria ſtato dal Regio Collaterale diffinito, che, non eſſendo il legato *prò malè ablatis*, *non intrat Reverenda Fabrica*; imperoche, ove non ſono i legati *prò malè ablatis*, come nel caſo noſtro; e dove ſi difficulta, ſe vi ſiano; e quando vi fuſſero, non vi avrebbe parte la Rev. Fabbrica, anche procederebbe il Tribbunale di eſſa: il che, quanto ſia falſo, ed alla ragione contrario, ogniun facilmente il conoſce.

Del reſto, ove l'opere pie ſon certe, e da eſſe niuna porzione n'avrebbe da eſtrarre la Fabbrica, ceſſano all'ora le facultà, ed i privilegj del detto Tribbunale, cõforme inſegna il ſoprallegato *Card. de Luca de regul. diſc. 63. num. 7.*, ivi, *legatum directum in ipſum pium opus, ubi eſt certum, præcisè adimplendum eſt, atque excludit Fabricæ facultates, intrantes ſolum, ubi opera ſunt incerta, vel ubi ſint certa, & adimpleri tamen non poſſunt per inſufficientiam rei, ad id deſtinatæ*; il che ſi dà meglio a divedere nel ſeguẽte cap., ove ſi moſtra,

Che, quando i legati pii ſon certi, in quelli non avendo intereſſe la Rev. Fabbrica di S. Pietro, ſe non paſſato l'anno, non poſſi il Tribbunale di eſſa prima di detto tempo procedere.

DOpo di aver baſtantemente fondato, che, dove non hà intereſſe la Fabbrica di S. Pietro, non poſſi procedere il ſuo Tribbunale, facil coſa ſarà il moſtrare, che, nella preſente controverſia non appartenghi alla detta Fabbrica diritto veruno; poiche i preteſi legati, ancor non vi ſono; e, quando vi fuſſero, per eſſer certi, non entreria l'intereſſe della detta Fabbrica, ſe non paſſato l'anno, dal giorno, che l'erede doveva quell'adempire.

E per procedere ordinatamente egli è d'uopo, come certo ſupporre, che agli eredi, tanto per leggi Canoniche, quanto per leggi Civili, ſi dà un anno di tempo, entro del quale poſſan'eſequirſi le pie diſpoſizioni de' morti: ma ſe, paſſato il corſo d'un' anno, non aveſſero

Digitized by Google

egli adempiuto, e gli esecutori testamentarj assistito a ciò, ch'erano obbligati di fare, si devolveva l'esecuzione di quell'opera pia, dagli eredi agli Ordinarii de' luoghi, conforme chiaramente si dispone *nel cap. tua nos*, e nel *cap. si hæredes de testam.*, e per leggi civili nell' *Aut. hoc amplius de fideicomm. &c.*

Ed è tanto vero, che i Vescovi, come esecutori, dati dalla legge, non si possono intromettere ad eseguire i legati pii, se non in caso di negligenza degli eredi, che *Paolo Rubeo nel cap. 85. delle risol. pratic. al n. 33.* lo passa per cosa lõtana da ogni qualsiquè dubbio, attestando parimẽte, *quod declaratum fuit per Sac. Congregationẽ Concilii Tridentini, Episcopum, non nisi data hæredũ, vel exequutorum negligentia AD EXEQUENDVM pias defunctorum voluntates devenire posse, ad text. d. Concil. sess. 22. de refor. c. 8., ut refert Gratian. discept. for. cap. 481. num. 23., & 24. Alia adducerem jura, & DD., nisi id esset sole ipso clarius, ut infra dicam, & ulteriùs progrediendo.*

Questa negligenza non può scoprirsi in minor tempo di un anno, e però, passato il corso di un anno, senza esecuzione veruna, si apre la potestà a' Vescovi di eseguire le pie disposizioni de' morti, come nota *Gioam Pietro Fontanella nella dec. di Catalogna 288. nel fine del num 3.*, ivi, *& solum post annum, data negligentia executorum, devolvitur potestas exequendi voluntates defunctorum ad Episcopum. Gutier. in pr. qu. lib. 1. q. 44. num. 4. Boer. dec. 39. num. 14., & Covar. in cap. nos quidem num. 2. de testam.*, e nel *num. 10.* riferisce ciò, che si offerva nel Regno di Catalogna: *solum enim* (prosiegue il medesimo *Fontan.*) *compellit, & procedit Curia Ecclesiastica* POST ANNUM, *qui fuit visus terminus ad istud competens, &c.*, ed appresso soggiunge, *quod consuetudo est hæc vetustissima, à qua non liceret recedere, maximè, cum innitatur dispositioni juris, prout dictum in initio, & est apud nos, ut dixi, quo ad Judicem Ecclesiasticum, & ejus compulsionem restricta* POST ANNUM.

Tutto ciò è disposto per leggi communi, e puntualmente si osserva, ove non è ricevuto il Tribbunale della Rev. Fabbrica di S. Pietro: ma in questo nostro fioritissimo Regno, ove più di ogn' altro luogo la pietade riluce, i Sommi Pontefici, per riparare la Vaticana Basilica di S. Pietro di Roma, e per ornarla, e ridurla in quella magnifica forma, com'oggi si ammira, col consenso de' nostri Cattolici, e gloriosissimi Monarchi, erigerono quì il Tribbunale della R. Fabbrica di S. Pietro, con la facultà di applicare in beneficio di detta Fabbrica tutti i legati incerti: i legati, fatti a persone incapaci: quei, che non sono bastanti a sodisfare la volontà de' morti; ed i frutti decorsi, che si dovevano, e non si sono impiegati in opere pie, con-

for-

Digitized by Google

forme largamente insegna *il Card. de Luca nel lib. 15. par. 2. al disc. 20. in Relat. Rom. Curiæ.*

Ponendo in tanto da banda le prime specie de' legati, che intieramente alla Fabbrica si denno, egli è certo, per quanto spetta al nostro caso, che, sopra il preteso legato delle due figurate Cappellanie, in tanto vi potrebbe avere interesse, in quanto si dichiarasse prima la pretesa pia disposizione; e poi, non curando Tommaso Galasso, erede del morto nel corso d'un' anno di adempiere a ciò, che fusse tenuto di fare, si devolverebbe la quinta parte, e passato il triennio, la metà de' frutti, in beneficio di essa Reverenda Fabbrica, come si ravvisa dalla Bolla 97. di Pio V. *Applicationis medietatis relictorum non exactorum sub die* 11. *Januarii* 1569., che si adduce nell'istruzioni de' Commissarj' in detto Compendio de' privilegj a carte 145.: dal *Canonico Gianantonio Novario nella somma delle Bolle nel com.* 67. *p.* 2., e da tutti gl'altri, che hanno scritto in questa materia, non essendoci nè pur uno, che, salvo l'Avversario, ne abbi potuto fin ora dubbitare.

Fin a tanto però, che non iscorre l'anno, alla Fabbrica di S. Pietro niuna cosa si deve; anzi prima, che s'incorra nell'accennata negligenza, e colpa, dee la detta Fabbrica, *etiam officio Iudicis, tanquam actione carens*, esser ributtata da qualsisia intempestiva pretenzione, come nota *Monsignor Muranta nella par.* 1. *resp.* 32. *al num.* 28., e *Paolo Rubeo nel cap.* 88. *delle risol. pratic. al num.* 157., e 158.: ma, se supposta la dichiarazione, che si facesse dal Giudice competente, e trascorso l'anno, citato il detto Tommaso dal Tribbunale della Rev. Fabbrica *ad producendum adimplementa*, non si portassero, come giornalmente da detto Tribbunale si pratica, ed è noto, come suol dirsi, anche a' barbieri; in tal caso, per acquistarsi la quinta parte in beneficio di detta Fabbrica, subentra il suo interesse, e comincia a trattare dell'esecuzione de' legati, in cui il suo officio s'aggira, costringendo il suo debitore a sodisfare la quinta parte per detta Fabbrica, ed insieme a pagare il rimanente in beneficio de' legatarij; e questo, in virtù della Bolla della santa memoria di Pio V., mentre prima, ottenuto il principale oggetto della loro porzione, non curavano i Ministri del d. Tribbunale di passare più oltre all'esecuzione dell'altre opere pie, come sopra fù bastantemente fondato.

Conde senza dubbio procede, che, sicome per la sola negligenza degli eredi, che nel corso di un'anno appariscе, poteano intromettersi i Vescovi ad eseguire le pie volõtà de' morti, non altramente il Tribbunale della R. Fabbrica, che in luogo di quelli succesſe, come il nostro Avversario, oltre modo ingrãdisce, e cõcede, non potrà egli in-

Digitized by Google

gerirsi, se non finito il corso dell'anno, conforme afferma il *cit. Rubeo nel d.cap.85.al num.* 24., ove, dopo di aver mostrato, che, prima della negligenza degli Esecutori, non potevano ne'legati intromettersi i Vescovi, immantinente soggiunge: *In quorum loco* (1. *Episcoporum*) *hodie, ut dixi, POST ANNVM succeſſit Venerabilis Fabrica S. Petri.*

Ed è cosa tanto certa, che nell'esecuzione de' legati pii il Tribbunale della Rev. Fabbrica sia succeduto agli Ordinarii de' luoghi, non immediatamente seguita la morte de' Testatori: ma dopo, che sia un intiero anno trascorso, che moltissimi Dottori di somma autorità, e sapere sopra l'accennata base di esser stato il Tribbunale della Rev. Fabbrica eretto per l'esecuzione de' legati pii, dopo l'anno, hanno fermamente stabilito, che anche dopo l'erezione di esso Tribbunale, spetti prima dell'anno a gli Ordinarii de' luoghi, e non a' Ministri della Rev. Fabbrica, quel nudo ministero, accioche le volontà de' morti sieno con ogni prontezza adempiute, come dietro tanti altri *DD.* chiaramente insegna *Giulio Capone nel to.2.disc.103. num.4., e 6.*, ivi, *Primo, quia Tribunal Reverendæ Fabricæ ex Bulla Iulii II. anno* 1509. *Clementis VII. anno* 1512., *& ex aliis S. S. Pontificibus, de quibus Ricc.p.2.prax. resol.*370. *Io: Baptiſta Thorus in ſumma privileg.piæ cauſ.privil.*259., *Novar.tom.* 1. *in collect. Bull. fol.* 253., *& tom.* 2. *fol.* 295., *Epiſc. Maranta par.* 1. *reſp.*2. *num.* 25., *& reſp.* 20. *num.*75., *& 76., EST EXECUTOR piarum diſpoſitionum POST ANNVM, cum infra annum ſit Exequutor Epiſcopus omnium piarum diſpoſitionum, &c.* Conchiudendo al *num.* 6.; *Succedit ergo Tribunal Rev. Fabricæ in locum Epiſcopi POST ANNVM.*

Il che conferma anche il nostro *Reg. Sanſel. nella prat. giudic ſect.*21. *num.* 5., ove, facendo menzione della potestà, che ave detto Tribbunale *abdicativè, & privativè quoad Epiſcopos*, dichiara, ivi, *Poſt acquiſitum jus Tribunalis Fabricæ*, ELAPSO ANNO; *Nam ante, ſervata forma dicti Decreti Concilii Tridentini, remanet poteſtas exequendi, prò qua declaratione ponderat verba dicti decreti, & text, in l. præcipimus* 32. *de appellat. in fine, ibi: Quicquid autem hac lege ſpecialiter non videtur expreſſum, id veterum legum, Conſtitutionumque regulis omnes relictum intelligant, & cap.*1. *de conſtit. in fin. in* 6., *& faciunt dicta per me dec.*12. *cum addit.*

Da tutto ciò puo ogniun bastantemente comprendere quanto debole, ed apparente sia quell'openione, che'l nostro facondissimo Oppositore con le stecche, e co' denti stiracchiando, e tirando spietatamente al peggio, per accommodarla a' suoi acuti disegni, cercò in

tante

Digitized by Google

tante guiſe, ed a voce, ed in iſcritto ſtampar negli animi de'Signori Giudicanti, coll'entrar ſovente nel pecoreccio, dicendo, che'l Tribbunale della Rev. Fabbrica in tutto, e per tutto, ed anche prima dell'anno, ſia egli ſucceduto in luogo de'Veſcovi.

Nè dee ciò recare all'Avverſario ſtupore; poiche i privilegij della Rev. Fabbrica naſcono col corſo del tempo; *Nam vis* (e ſono proprie parole, che nel citato Compendio de' privilegij nel margine del fog. 31., e del fog. 56., & in altri luoghi, ſpeſſe fiate ſi leggono:) *Nã vis privilegiorũ R. Fabricæ conſiſtit in tẽpore*; e ſe nõ paſſa il tẽpo dell'anno, che la negligẽza degli eſecutori miſura, nõ è in colpa l'erede, che per qualch'altro accidẽte tratteneſſe di adẽpire; *privilegia n. Fabricæ* (nota Torquato Floravãte nell'allegaz., che ſi porta da *Monſig. Maranta nella par. 1. reſp. 38. n. 2.*) *non comprehendunt caſus, ubi culpa non intercedit, ſed eſt impedimentum exterius, & ubi ceſſat omnis negligentia*; E però tutti i giudicii, che in detto Tribbunale ſi fanno, cominciano con le citazioni *ad producendũ adimplementa*; *ad docendum de exequutione*, &c. Altramente ſarebbe coſa ridicola chiamar uno a dar conto di aver eſeguito ciò, che non ha avuto tempo di fare.

Quindi è, che poſſon gli eredi, ed i legatarj' prima dell'anno ricorrere alla Sacra Congregazione del Concilio, ed impetrare la riduzione, e commutazione de' legati, accettandoli ſenza que' peſi, che dal Teſtatore furon ingionti. Il che non ſi permette, paſſato l'anno; poiche, ſubentrando all'ora l'intereſſe della Rev. Fabbrica, non può a quella alcun pregiudicio arrecarſi, come chiaramẽte ſi ravviſa dal decreto della Congregazione generale di detta Rev. Fabbrica, che in detto Compendio al citato fog. 56. intieramente ſi adduce, ove, dopo di eſſerſi ciò proibito, paſſato l'anno, ivi nel margine ſi nota: *Poſſunt tamen hæredes, & legatarii intra annũ impetrare commutationes à Sancta Sede Apoſtolica, vel ſupplere eorum arbitrio*; *nam vis privilegiorum Rev. Fabricæ conſiſtit in tempore*. Adunque prima dell' anno, ed innanzi che ne' legati la Fabbrica vi acquiſti qualche intereſſe, il Tribbunale di eſſa in neſſun modo procede.

OR dalle ſtabilite maſſime avviene, che quanti Dottori, e del Regno, e Romani, e laici, e Preti, hanno ſcritto in queſta materia, tutti concordemente affermano, che, in tanto ſorgono le ragioni della Fabbrica, in quanto ſarà paſſato l'anno.

E cominciando *da Monſig. Carlo Maranta*, Veſcovo di Giovenazzo, che fu Avvocato del detto Tribbunale, e per eſſer ſtato, ed approvato, e prodotto dalla Parte medeſima, non è capace di veruna repulſa, egli *nella par. 1. alla reſp. 41. num. 48.* ſcrive, *quod venit Fabri-*

Digitized by Google

brica ad coarguendam ſocordiam hæredum, ſeù aliàs gravatorum, vel etiam Executorum cuntabundam negligentiam in implendas pias diſponentium voluntates; unde, eatenus ejus jura inſurgunt, quatenus INTRA ANNUM *impletæ non fuerint diſponentiũ voluntates,* NON ANTE. E dopo aver più volte replicato, e ſtabilito, che la Rev. Fabbrica non ave verun diritto ſopra i legati, ſe non paſſato l'anno, ſoggiunge, ivi, *nu.53. Undè neque* INTRA ANNUM *ingerere ſe Fabrica in hujuſmodi legatis poterit, quod non adhuc jus ſibi quæſitum fuerit.*

Il che torna di nuovo a dire nella *reſp.97. par.4. n.33.*, ivi, *Fabricã Sũmorũ Pontificum privilegiis* EXECUTRICEM *poſitã fuiſſe piorũ legatorũ omnium, ac loco Epiſcoporũ datam* POST EXPLETũ ANNUM; e lo và replicando *al n.64.*, ove, ed in mille altri luoghi lo paſſa per franco da qualſiſia contradizione.

Ma, per non addurre tanti, e tanti altri luoghi del medeſimo Autore, baſterà l'arrecare le ſeguenti parole, che pajon ſcritte nella *part.4. reſp.98. al nam.38.* appunto per il noſtro biſogno: *Quod verò de nullo agatur Fabricæ intereſſe, in palam id deducitur, cum quod nulla hìc intrat Fabricæ portio, neque quintæ, neque medietatis; illa quidem poſt annum, hæc verò triennio, jàm exacto à morte Teſtatoris, hæ nempè portiones nullo debentur pacto, ſi nulla, vel hæredum, vel exequi debentium negligentia interceſſerit, juxtà Fabricæ privilegia, atque Pii V. Conſtitutionem, & declarationes Eminentiſſimorum ejuſdem Collegii, ut refert quoque Quarant. in ſumm. Bullarum verb. Fabrica §.1.*

Nè debbon tralaſciarſi l'altre parole del mentovato *Marãta*, come approvate dall'Avverſario, che nella facc. 41. del ſuo ragionamento, dopo molte altre, non ſi sà a qual fine traſcriva, ivi, *Intrat igitur* ELAPSO ANNO *per ſuas facultates, ſuaque privilegia, & ad curandũ, ut neglectæ piè diſponentium voluntates, EXEQVTIONI demandentur, &c.*

Paolo Rubeo, Avvocato Romano, che per i ſuoi meriti aſceſe poi a diverſi gradi, nelle *praticab. reſoluz. al cap.* 84. dopo aver moſtrato, che li Veſcovi, in virtù del Concilio di Trento, hanno podeſtà di fare eſeguire le pie diſpoſizioni, ſoggiunge *al num.274. Hodiè verò in facultatibus, & ſollicitudinibus Epiſcoporum, vocata fuit dicta Fabrica S. Petri (intellige* POST ANNũ, *& hic in Urbe poſt quindecim menſes) ipſa n. poſt dictum tempus, ut conſtat ex pluribus, & vulgatis Conſtitutionibus Summorum Pontificum deſtinata fuit EXEQVTRIX omnium piorum relictorum.*

E nel *cap.* ſuſſeguente 85., confermando lo ſteſſo, aggiunge: *Venerabi-*

Digitized by Google

bilis Fabrica S. Petri de Urbe, non ſolum habet jus ſuper legatis piis incertis cum declarationibus, de quibus latè diximus ſupra; ſed etiam in locum Epiſcoporum hodiè excitat à ſomno negligentiæ, ſocordiæque hæredes, exequutores, cæteraſque perſonas, quibus à Teſtatore demandata fuit EXEQVVTIO legatorum piorum, ut tetigimus in præcedenti capite. Quare in negligentia eorum conſiſtit fundamentum facultatum prædictæ Fabricæ, ed ivi ſi adducono le parole di tutte le Bolle, che ció chiaramente diſpongono.

Ma, laſciandone mille altri, per non eſſere più tedioſi in coſa tanto chiara; e per averne in altra occaſione molti altri di ſopra allegato, che l'iſteſſa verità riferiſcono, così atteſta praticarſi il *Card. de Luca nel lib. 3. par. 1. de jurisdict. diſc. 44. num. 4.*, ivi, *& ità ſervat praxis dicti Tribunalis Fabricæ; quia, non niſi* POST ANNUM, *ſe ingerit.*

Suppoſto dunque per coſa indubbitata, che'l Tribbunale della Rever. Fabbrica non poſſi, ſe non paſſato l'anno, intricarſi de' legati pii, di cui è certa l'eſiſtenza, quando poi nelle dubbie diſpoſizioni poteſſe egli incontanente apporre le mani, ſarebbero per eſſo di miglior condizione i legati incerti, che i certi; ed avria più ſtretta, e minor giuriſdizione in quelle cauſe, che hanno le qualità, per cui fu egli iſtituito, che in quei legati, di cui eſſendo dubbia l'eſiſtenza, non ſi sà, ſe dovrà, o non dovrà ſpettarli porzione.

Mà ben ſappiamo, che con quãto lungamẽte ſcriſſe l'Avverſario in tutto il punto ſecõdo della ſua erudita ſcrittura, ci ripiglia, dicẽdo, che, *trattandoſi preſentemente di dichiarare, e ſucceſſivamente di eſeguire la pia diſpoſizione del morto, poſſa procedere il Tribbunale della Rev. Fabbrica di S. Pietro, non oſtante, che non ſia paſſato il corſo dell'anno; giàche non ſi tratta*, dice egli, *di privare gli eredi, ò ſedecommeſſarj della podeſtà, ch' eſſi hanno di adempiere i legati pii, e traſpiantare il medeſimo adempimento in perſona del Tribbunale della Rev. Fabbrica.*

Noi però, non arrivando a penetrar tant'alto, ſcioccamente, ed in poche parole riſpondemo, che, ò ſia prima, ò ſia dopo l'anno; ed ò ſi eſeguiſca dall'erede, ò dall'Ordinario, ò dalla Rev. Fabbrica, ed ò in beneficio di altri, ò in beneficio proprio, ſempre egli è certo, che ha da ſupporſi quel legato, di cui ſi cerca l'eſecuzione: ma, mancando appunto il ſudetto fondamento al diſcorſo dell' Avverſario, cade inſieme da ſe, e ſenza noſtro faſtidio, tutto l'edificio, che vi hà egli ſopra inalzato; e Noi oſtinatamẽte replicando, che ne' legati certi il Tribb. della R. Fabbrica nõ poſſa procedere prima dell'anno; ma quãdo per il corſo del d. tẽpo, entra il ſuo intereſſe, per cui ſorge inſieme l'eſercizio della ſua giuriſdizione, come ſopra diffuſamente

Digitized by Google

te si disse, torniamo di bel nuovo arrassodarlo, coll'unire le seguenti ragioni, e

I. Con *la decis.* 180. *del Reg. Cap. Latr.*, ove *al num.* 30. dopo essersi mostrato in quella specie, che non potea aver giurisdizione la Fabbrica: perche non era legato incerto *pro malè oblatis*, ivi si legge al *num.* 31. *Nec potest prætendi posse dictum Tribunal procedere in eo, tanquam legatum pium, cum non valeat, nisi ex negligentia piorum locorum in non exigendo* INFRA ANNUM, *ut dixit Reg. Rovit. d. prag.* 1. *de legat. piis num.* 21., *& nos supra probavimus.* Il che vien posto fuor di dubbio dalla decisione, che ivi poi nacque; mentre fù per il Regio Collateral Consiglio ordinato, che procedesse il S. C. per la qualità della causa; *ex quò dubitabatur, si erat relictum incertum, & sic si erat comprehensum in dispositis in Bulla erectionis dicti Tribunalis.* Adunque, quando il legato è certo, come suppone il contrario esser le due Cappellanie, che da noi si niegano non può *ex qualitate causæ* procedere rl Tribbunale della Rev. Fabbrica.

II. Si conferma l'accennata verità dall'altra decisione, ch'ivi rapporta *Domenico Manfrella*, ove *al num.* 10. aggiunge: *Reverendæ Fabricæ Tribunal esse Iudicem competentem in causis, quando hæredes negligunt pias adimplere dispositiones. Io: Maria Novar. de privil. piæ caus. privil.* 47. *num.* 2.; *Vnde, cum Iudex destinatus sit ad certas causas, suam iurisdictionem prorogare non poterit, quia aliter daretur ei iurisdictio, quam non habet, l. privatorum* 3. *C. de iurisdict. omn. Iudic. optimè Carleval. de judic. q.* 8. *sect.* 1. *num.* 973., *& meliùs in sect.* 4. *num.* 1169. *Rovit. in prag.* 2. *de iurisd. invic. non tur. n.* 26. Dunque senza quella negligẽza, che nasce col tẽpo, nõ è cõpetente.

III. Si chiarisce la sudetta verità con quello, che scrisse *Angelo Scialoja de for. compet.*, e propriamente *de foro hæredis cap.* 28. *num.* 53., ove, trattandosi della competẽza del detto Tribbunale della Rever. Fabbrica, soggiunge: *Et hodie in Regno istud Tribunal est competens pro* EXEQVTIONE *legatorum piorum* POST ANNUM *à die mortis Testatoris, Rovit. in prag.* 1. *num.* 3. *de legat. piis, & in dec.* 57. *num.* 13. *Danza de pugna Doctor. tit. de legat. piis cap.* 1. *nu.* 11. *Novar. in summ. Bullar. tit. de Fabrica S. Petri to.* 2. *num.* 26. *Capiblanc. prag.* 8. *par.* 3. *n.* 64., *&c.* Dunque prima dell'anno è egli incõpetẽte.

IV. Si compruova con la sentenza di *Monsignor Maranta nella par.* 4. *resp.* 32. *num.* 33., ove, pretendendo il Tribbunale della Rev. Fabbrica un legato di doc. 5000., lasciati a due Monasterj, per alleviare la coscienza del Testatore, soggiunge, che la qualità di essere i legati incerti *pro malè ablatis*, con cui si fonda la giurisdizione di detto Tribbunale, deve da lui medesimo fondarsi: *At Fabri-*

Digitized by Google

brica (dice questo Autore) *cum malè ablata incerta persequatur, ipsa intentionis suæ fundamentum, qualitatemque, suam fundantem jurisdictionem, probare tenebitur*, com' egli attesta aver detto in diversi altri luoghi; e noi sopra più distesamente il portammo. Adunque la giurisdizione della Reverenda Fabbrica si fonda coll'interesse, che nella causa vi tiene; e se prima dell'anno non vi hà porzione, da applicare in suo beneficio, nè meno può esercitare giurisdizione veruna.

V. Si conferma dal non potere prima dell'anno il Tribbunale della Rev. Fabbrica costringere i Notai all'apertura', ed esibizione de' testamenti, e di altre scritture, da cui appariſse qualche pia disposizione, come nota *Stefano Quarant. in summ. Bull. tit. Fabrica S. Petri de Vrbe fol. mihi* 250., ivi, *Ad favorem etiam prædicti Officii Fabricæ adest motus proprius Pii Papæ IV., per quem datur facultas Collegio, & Deputatis Fabricæ S. Petri de Vrbe, cogendi quoscunque Notarios ad aperiendum, & ostendendum testamenta* Post annum *à die obitus Testatoris fol.* 728. *in Bullar. incip. etsi per diversos, & infra.* Adunque, se prima dell'anno non può il Tribbunale della R. Fabbrica esercitar la sua giurisdizione intorno al conoscere il legato pio, che si fonda con iscritture; come potrà poi conoscere quel legato, che si pretende fondar con semplici testimonj?

Ma sorge per ultimo dall'accennata ragione l'altra seguẽte, che'l benigno Avversario ci presta; poiche nella facc. 38. del suo ingegnoso ragionamento và con grand'industria mostrãdo, che prima dell'anno, nõ avendo la R. Fabbrica interesse alcuno sopra i legati certi, attende solo a far eseguire le pie disposizioni de' morti; *Ed in questo caso* (sono sue proprie parole) *egli non v'hà dubbio, che'l Tribbunale sudetto viene, come* Puro, e semplice Ministro *ad exequendum.* E quantunque da noi a cotal proposizione si sarebbe dato libero il passaggio, senz'apertamente negarla, come far si potrebbe; non di manco, seguendo l'eruditissimo nostro Contraditore ad imbottar sopra la feccia, adduce per far più chiara la nostra giustizia, le seguenti ragioni, e

La prima c' prende dall' antico stile dell' esattissime diligenze, che si fanno *da' Ministri del medesimo Tribbunale in questo Regno, acciocchè i Notaj, ò altre pubbliche persone esibiscano la notizia di quelle cose, che sono state da' moribondi ad uso pio destinate*; e quando potea avvalersi dell'autorità dell'istruzioni del medesimo Tribbunale della Rev. Fabbrica, ove i Notaj si astringono a dar le notizie de' testamenti, e scritture, e non *dell'altre cose*, com'egli capricciosamente s'infinge, si serve dell'autorità di *Carlo Maranta nella par. 4.*

Digitized by Google

resp.97.num.43., ove della diligenza, che anche con promesse si fa co' Notaj, acciò esibiscano le scritture, e non quell' *altre notizie*, ch'egli si sogna, parimente favella.

Comunque però si sia, meglio sarebbe stato, che l'Avversario avesse taciuto, che co' tali frivoli motivi si avesse data l'ascia nel piede, ed aguzzato, come suol dirsi, il pal su'l ginocchio.

Hostem cum fugeret, se Samnius ipse peremit,
Hic, rogo, non furor est, nè moriare, mori?

Imperoche, contra lui ritorcendo i suoi argomenti, diciamo così: Il Tribbunale della Rev. Fabbrica hà solo potestà di costringere i Notaj ad aprire, e mostrare i testamenti, passato l'anno dal giorno della morte del Testatore, come con la Bolla di Pio IV., portata da *Stefano Quarãta*, fu sopra chiaramẽte mostrato. Dunque prima dell' anno nõ può costringere i Notari a pubblicare i testamẽti. Or se prima dell'anno nõ se li cõcede la visura de' testamẽti, se li niega altresì l'esecuzione di essi, ò sẽplice, ò composta, ed ò pura, ò mista, che sia, per l'argomẽto, dal medesimo Avversario addotto nel principio del suo primo punto, che, chi nõ ha potestà di conoscere l'antecedente, nè meno ha potestà di conoscer il conseguente. Laonde apertamente si vede, che'l Tribbunale della Rev. Fabbrica prima dell'anno, non potendo nè men riconoscere i testamenti, in niuna maniera procede, nè dichiarando, ed eseguendo; nè eseguendo, ed esiggendo.

La secõda poi egli la cava dalla familiarità, che tiene cõ *Mõsig. Marãta*, dicendo, che, *Così espressamente lo stesso Maranta nel resp.97.num. 68., e 69. par. 4., le di cui parole son queste*; ed acciò il favore ci fusse piu accetto, le trascrive a lettere di appiggionasi: *Utique, ut* NUDUS *se habet Minister Fabrica ad exequendum, ad text. in l. executorem 8. C. de exequut. rei judic., ibidemque Bald. in Summario. Rota apud Jan. mem. Gregorium XV. decis. 544. num. 1., ibidemque Beltra. num. 42., diximus responsione nostra 66. num. 3., & 4. par. 3.*

Ma, nè men sodisfatto il facondissimo nostro Avversario di aver con tante ragioni, e giro di parole pomposamente vestita la divisata sentenza, e di averla fatta autenticare da *Monsignor Maranta*, acciò con le parole della Bolla di Clemente VII. la notabil differenza dell'esser al nõ esser trascorso l'anno più chiara apparisse, nuovamẽte nella facc. 42. la ripiglia, animandola dell'altra seguente ragione, che, acciò con qualche picciola mutazione nõ perda, e la forza, ed il pregio, fia bene quì con le medesime sue parole trasportarla di peso: *La ragione è chiarissima* (dice l'eloquentissimo contradittore) *perche sempre, e quando vi è interesse della Fabbrica, all'ora la medesima viene, come se fusse Giudice, ordinariam jurisdictionem exercens,*

pro

Digitized by Google

prò exigendis oblationibus, bonis, & rebus dictæ FABRICÆ, *tam ratione contractuum, quàm quarumcunque dispositionum inter vivos, & ultimarum voluntatum, prò tempore debitis: secondo chiaramente ricavasi dalla Costituzione di Clemente VII. pubblicata (siccom'è detto) nell'anno 1525. di nostra salvezza. Ma, quando siamo* INFRA L'ANNO, *in tal caso il medesimo Tribbunale proceder suole, tanquam* NUDUS MINISTER AD EXEQUENDUM, *secondo i termini dell'allegato Maranta.*

Ed ecco, che in un tratto fra lucidi intervalli, dileguata quell'atra nebbia di fosca passione, che adombrava l'animo dell' ingegnosissimo nostro Avversario, per opera del medesimo chiara apparisce nostra ragione, appunto come, *al cader delle Cortine, suole parer fra mille lampane la scena*; giache in poche parole ha egli istesso pur in fine conchiuso, che dopo l'anno il Tribbunale della Rev. Fabbrica esercita l'ordinaria giurisdizione, per riscuoter quello, che ad essa Fabbrica si dee; E prima dell'anno egli non è altro, che un NUDO, e SEMPLICE Ministro *ad exequēdū*; ma vaglia il vero, niun altri meglio potea tranquillar questa tempesta, e ridurre il mare in calma, che lo stesso Autore, che la ci commosse; onde, ammirando il lume della verità, e giustizia, che anche rinchiuso fra gli artificij di un ingegnosa macchina, fabbricata da mano maestra, mirabilmente riluce, e sfavilla, possiamo con Tullio ridire: O *magna vis veritatis* (esclama l'Oratore *pro M. Cel.*) *quæ contra hominum ingenia, calliditatem, sòlertiam, contraque fictas hominum insidias, facile se per se ipsam defendit*; ed altrove nell'oraz. *pro Aul. Cluent. Veritas tantam semper potentiam habuit, ut nullius machinis, aut cujusquam hominis ingenio, aut arte subverti potuerit, & licet in causis nullum Patronum, aut defensorem obtineat, tamen per se ipsam defenditur.*

Ed invero, se nõ andiamo errati, questa distinzione è quella, che a guisa di torchio acceso, farà lume alla decisione del nostro punto; Concioſiache in questo riluce la differenza tra'l mero, e misto esecutore; perche, come si cava dalla medolla di *Monsignor Maranta*, sopra la parola, *Exequutor*, *Exequutor duplex*: *Merus*, *& Mixtus*, *hic assumit partes Iudicis*, *non ille*, *qui simpliciter commissa exequi debet ex Grat. in can. dicenti sacras jussiones se habere 16. §. etsi non cognitio*, *sed exequutio mandatur*, *25. q. 2.*, *ibique peroptimè glo. ver. cognoscatur*; ove, per sodisfare alla nostra necessità, ricerca, e dice: *Sed pone, quod alicui sit mandata NUDA exequutio* (NUDAM *dico exequutionem*, *cum causa præsentibus partibus est finita*, *& mandatur aliquibus, ut exequantur sententiam*) *numquid si pars adversa coram illis obiicit exceptionem, audietur excepti-*

Digitized by Google

Videtur, quod non; quia tenetur Exequutor exequi sententiam, licet sciat eam injustam, ut ex: de off. Iud. deleg. pastoralis ex: de major., & obed. omnes, & ext: de off. Iudic. deleg. si Prætor & 23. q. 1. quid culpatur in fin. arg. &c.

Ma se non bastassero i suddetti Testi Canonici, che dall'alligata *glo.*, e da un Prelato di S. Chiesa, ed insigne Dottore, da lui meritamente approvato, si portano, può egli ravvisarlo dal Testo Civile della *l. Exequutorem C. de exeq. rei jud.*, a cui l'istesso *Maranta*, dall'Avversario addotto, parimẽte si riferisce, ove *Baldo* così appunto l'esecutore descrive: *Exequutor est, qui rem dispositam mandat effectui.*

Or supposto, che'l Tribbunale della Rev. Fabbrica, prima, che passi l'anno, come la Parte ingenuamente ha fondato, sia egli NUDO, nudo esecutore de' legati pii, ne siegue per necessario conseguente, che, oltre il beneficio della Conclusione, che per noi si tira, di non poter prima dell'anno conoscere, ed esercitare l'ordinaria giurisdizione, cade parimente la Parte in due irreparabili fossi, ed

Il primo è di ridursi allo strettojo de' pertinaci, che è la necessità di contraddire a se stesso; giache, dopo di aver tanto tempo faticato in accozzar dottrine, ammonticar Dottori, ed ingrandir caratteri, per dare a divedere, che'l Tribbunale della Rev. Fabbrica, come succeduto in tutto, e per tutto in luogo de' Vescovi, abbi anche prima dell'anno la potestà di conoscere ciò, che dee poi eseguire; or con una sola, e NUDA parola perde quant'egli avea studiosamẽte operato; poiche se'l Tribbunale della Rev. Fabbrica prima dell' anno è NUDO Ministro ad eseguire. Dunque prima dell'anno non ha cognizione veruna; perche, se potesse conoscere, non NUDO Ministro: ma misto Esecutore sarebbe.

Il secondo è; perche, avendo l'Avversario fermamente stabilito, *che'l Tribbunale della Rev. Fabbrica prima dell'anno venga, come* PURO, E SEMPLICE *Ministro ad EXEQVENDVM*, par che daddovero voglia tacitamente inferire ciò, che dalle nostre massime volea egli in Collaterale sorridendo, come assurdo, dedurre; cioè, che, se fusse il Tribbunale sudetto, come noi abbiamo distesamente fondato, istituito per la sola esecuzione de' legati pii, sarebbe egli per conseguente Tribbunale de'sgherri; giacchè in buona loica da quei, che intendono sanamente le premesse, non così temeraria conseguenza si cava; poiche, come altrove lungamente dicemmo, ha nell' eseguire detto celebre, pio, e sacrosanto Magistrato, ove Ministri pur troppo ragguardevoli preseggono, ampia, ed illimitata giurisdizione. Dall'esser però, com'egli ha fondato, e sostiene, il detto Tribbunale prima dell'anno NVDO esecutore de'legati pii, ognun, che

Digitized by Google

che abbi mediocre uso di loica naturale immantinente conchiude: Dunque sarà un Tribbunale de' sgherri, ed un semplice, ed assoluto servente.

Ma tolga il Cielo, che da Noi, forse sedotti dall' Avversario, a cosi Venerabil Senato tai Epiteti indegni si dassero. Meglio però sarebbe stato all' oppositore il tacere, che, con far poco utile, anzi danno alla giurisdizione Ecclesiastica, voler pregiudicare alla giurisdizione Regale.

Resta dunque, mercè i favori del dotto Avversario, cosi chiaramente mostrato, che'l Tribbun. della R. Fabbrica prima dell'anno nõ possi egli conoscere, se un defonto abbi, ò non abbi piamente disposto,

Che non vi ha luogo ingegno di sofista;

e ciò sia, ò perche, non avendo interesse ne'legati certi, non ha egli giurisdizione, e privilegio veruno, conforme con tanti mezzi si è da noi fin ora dimostro; Ovvero, per esser egli nudo, e semplice esecutore, come il contrario nella sua scrittura ingenuamente confessa, non possa conoscere, se il legato vi sia: ma sol attende a far eseguire quei legati, che certamente vi sono.

Oltre che, qual'esecuzione potrebbe mai la Fabbrica dare a quel legato, che non ci è, dubitandosi ancora, s'egli sia, ò nò, dall'autor concepito? Laonde, se nel legato, che si supponea già fatto, e poi col tempo prescritto, *Monsig. Maranta su di quelle sottilissime controversie, in cui niuno fin ora* (dice l'Avversario) *si ha sognato esserli lecito metter bocca*, stimò nõ aver il Tribbunale della Rev. Fabbrica cosa da eseguire. E pure avrebbe potuto conoscere se estinto, ò non estinto il legato si fusse, come nel caso nostro vorrebbe egli vedere, se abbi, ò non abbi taluno piamente disposto; come dunque potrà ora sperarsi l'esecuzione di quel legato, ch' è in forse, s'egli sia, o nò, per uscire alla luce? *Quid ergo* (esclama il cit. *Maranta nella par. 4. resp. 97. al num. 69.*) *Quid ergo exequetur Fabrica, quod in rerum ipsa natura non est, abiit, obiit, interitum vidit? At non exequitur, neque exequi curare potest.*

Or se dove si suppone estinto colla prescrizione il legato, che è un atto, che susseguе all'esistenza di esso, non può trattare di esecuzione la Fabbrica, come poi potrà cercar di eseguire ciò, che ancor non si sà, se abbi, ò non abbi, da venire nel Mondo? *Exequendum nempè* (conchiude per noi il mentovato *Maranta al num. 71.*) *supponit aliquod existens, exequutionique demandandum, at non existit, quia nihil. Nihil ergo exequendum:*

Ed ecco, tãto *ex jure nostro, QUANTO ex non jure adversarii*, bastãtemente fondato, e che debba procedere il Tribbunale della Vic., e

S.R.C.

Digitized by Google

S. R. C., e che non ſia Giudice competente il Tribbunale della Rev. Fabbrica; poiche ſi tratta, e d'inſinuare, e dichiarare la volontà d'un morto, che al Giudice laico ſolamẽte cõpete, e non di dare eſecuzione ad un legato, di cui nõ ſi dubitaſſe l'eſiſtenza; e quando vi fuſſe, non ſarebbe ſcorſo l'anno, per lo di cui paſſaggio aveſſe acquiſtato qualche intereſſe la Rev. Fabbrica di S. Pietro di Roma.

Nè ſi dica, che l'anno, che prima ſcorſo nõ era, mentre il litigio corre, è gia compiuto, e paſſato; poiche nõ comincia egli a correre, ſe non dal giorno, che ſarà inſinuata, e pubblicata la volontà del morto, dichiarandoſi per il Giudice competente valida quella diſpoſizione, di cui fin a quel tempo ſe n'era dubitata l'eſiſtenza. Il che è tanto vero, che non ardiſce niegarlo, nè meno l'iſteſſo Avverſario nel fine della facc. 30. del ſuo ragionamento, ove, ſeparando il legato profano dal pio, dice, che il termine d'un anno, conceduto ad eſeguire il legato profano, corre *à tempore aditæ hæreditatis: ma ſe ſi tratta di legato pio* (e ſono ſue propie parole) *in tal caſo ſoddisfar ſi de' infra ſei meſi, ò, ſecondo altri più comunemente, infra un anno, e corre il tempo à die inſinuationis, ſeù notitiæ, vel publicationis teſtamenti. Auth. de Eccleſ. tit. §. ſi autem hæres d. cap. nos quidem 3. c. ſi hæredes 7. c. tua nobis 7., & cap. Joannes 19. de teſtam.*

Quindi è, che dovrà prima vederſi chi ſia il Giudice competente a far detta pubblicazione; perche poi, pubblicandoſi il vero, di non eſſer mai paſſato pe'l penſiere di Gioam-Battiſta Galaſſo, di voler laſciare quelle Cappellanie, che non erano ancora fondate, e non poteano fondarſi ſu di quelle Maſſarie, ch' e' non avea; e ſe pur una ve ne fuſſe ſtata, non dava que' frutti, che i contrarj ſi hanno ideato; in tal caſo, nè il Tribbunale della Rev. Fabbrica, nè altri avrà, che pretendere: ma ſe per contrario (il chenõ ſi crede) ſarà pubblicata per fatta la preteſa di ſpoſizione, all' ora entro il termine dell' anno procurerà l'erede, come confeſſa d'eſſer egli tenuto, ſenza che il cõtrario ce l'eſageri tanto, di adẽpire a quãto ordinò il defonto; e non facendolo, ſarà aſtretto dal Tribbunale della Rev. Fabbrica a pagar tutto il decorſo, di cui, applicatane la porzione per la Rev. Fabbrica di S. Pietro di Roma, tutto il di più ſervirà, perche la volontà del morto ſia inviolabilmẽte eſeguita, come appũto le Bulle comãdano.

Ma quando da Noi ſi affermaſſe, che l'anno fuſſe gia incominciato a correre dal dì della morte di Gio: Battiſta Galaſſo; e che, mentre la controverſia è corſa, l'anno dolcemente è finito; in tal caſo a Noi baſteria, che il Tribbunale della Rev. Fabbrica a 7. di Settembre 1704, quando pochi giorni dopo la morte di Gio: Battiſta Galaſſo cominciò a procedere, non fuſſe ſtato egli Competente; impe-

ro-

Digitized by Google

roche, acciò un Giudice validamente proceda, dee attendersi il principio, e non quel, che poi nel processo della Causa succede, conforme largamente scrive *il Regio Consigl. Sig. D. Biagio Altim. nel 1. tom. de Nullitat. ex defect. Iurisd. Rubr. IX. alla qu. XV.*, ove, così incomincia: *Iurisdictio, & competentia debet esse tempore judicii moti, alias si quis litiget coram Iudice incompetenti, & pendente lite ipse Iudex efficiatur competens, omnia acta retrofacta sunt nulla, & invalida, cum jurisdictio, superveniens in personam Iudicis, non ratificet retrogesta, quæ fuerunt nulla, ratione defectus jurisdictionis, Lobservare in fin. ff. de Off. Proconf. Anchar. in cap. licet ex suscepto n. 6. de foro compet. Gramm., Scial., &c.* A tutto ciò si aggiunge,

Che, dichiarando il Tribbunale della Rev. Fabbrica, che vi sia, ò nò, la pia disposizione del morto, conoscerebbe, se sua, ò non sua, sie la giurisdizione.

NOn solo per la via, fin ora largamente battuta, si è con chiarezza mostrato, che 'l Tribbunale della Rever. Fabbrica, non possa conoscere, se con disposizione, ò senza, fusse da questa all'altra vita un mortale passato; ma l'istessa verità per altra strada, non volendo s'incontra; poiche, non potendosi dubbitare, che il Tribbunale della Rev. Fabbrica fusse stato istituito per lo solo adempimento, ed esecuzione de' legati pii, è altrettanto certo, che la di lui ordinaria giurisdizione entro i cancelli di cotal sorte di cause si ristringe, e determina; mentre, uscendo fuori da quelli, ogni qualunque atto, che facci, si rende nullo, ed invalido, come nella Corte Romana era anticamente l'Auditor della Camera Apostolica, che solo sopra de' Curiali la sua giurisdizione estendeva, secondo la *Rota decis. 728. in antiqu. incip. Nota, quod Auditor. Ægid. concl. 210., e 508., & 505. Ricc. dec. 271. num. 1. part. 4.* Non altrimente, che oggi vi sono i Giudici Collaterali Capitolini, che solo nelle cause civili procedono; e se in quelle ponesse mano l'Auditor della Camera, sarebbe nullo il Processo, come fu deciso per la Rota *coram Pirovano in Romana Pecuniaria 5. Martii 1610. impressa per Marchesan. de Commiss. appellat. ab obligat. Camer. fol. 721.*

Non essendo dunque il Tribbunale della Rever. Fabbrica Giudice, or-

Digitized by Google

ordinario, come il S. R. C., e Gran Corte della Vicaria, dato *ad Universitatem Causarum*, non potrà egli conoscere, se vi sia, ò nò, non dico quella qualità, ma quel soggetto, per cui solo potrebbe egli procedere, conforme fonda pienamente dopo *il Reg. Rovit. il Reg. de Ponte nella dec. 33. al num. 4*, *il Reg. Sanfel. nella prat. judic. nell'addiz. alla sect. 19. num. 5.*, ivi, *Iudex verò respectiù rerum, vel certarum Personarum, non potest cognoscere, an sua sit Iurisdictio*; E l'averte più largamente *Orazio Montano de regal. in ver. potestas constituendorum Magistratuum al num. 41.* : *Est autem advertendum* (dice Montano) *Concessionarios Iurisdictionum in certas personas, vel ratione certæ qualitatis, puta artis, vel ratione rei, ut feudi, non posse cognoscere, an sua sit jurisdictio, si subditus negat se subditum, sed Ordinarius Iudex decernet glo. in cap. 1. de invest. in marit. faciend., ubi Bald., cæteroſque coacervat de Ponte decis. 33.*, e come sopra si mostrò con *Carlev.* nel fine della facc. 17., nè meno per consentimento di ambedue le Parti può cotal giurisdizione allargarsi.

Il che è tanto vero, che, quantunque sia regola legale, *quod Iudex possit cognoscere, an sua sit Iurisdictio*; ad ogni modo detta regola si restringe ne' soli Giudici Ordinarii, dati a qualsifia sorte di cause, e non ha luogo *in Ordinario Iudice ad certas causas, vel causarũ species, nec in Delegato*, per lo Cap. *accusatus*, §. *sanè, ubi glo. verſ. manifestè de hæret. in 6. cap. super literis de rescript., ubi Panormit., Felin., Butr. & cæteri Canonistæ per l. ex quacunque 2. in princ. ff. si quis in Ius vocat. non ier. l. si quis ex aliena 5. de Iudic. Scaccia de Iudic. lib. 1. cap. 101. num. 29. Afflict. dec. 354. num. 15. Marta de Iurisd. par. 2. cap. 4. num. ... Valenzuol. nel conſ 52. al num. 13., e seguenti*; ed appena il S. R. C., come Giudice Supremo, ed Ordinario suol conoscere, se ad esso, ò ad altri la giurisdizione convenga, conforme può vedersi presso il *Reg. Donatantonio de Marin. nel lib. 1. delle risol. al cap. 203.*

Or se non può qualunque Giudice Ordinario, istituito per certe cause, conoscere s'egli in dubbio abbi, ò non abbi giurisdizione, tanto meno potrà farlo il Tribbunale della Rev. Fabbrica nella causa, di cui si tratta, per esser egli, e non gia il S. R. C., divenuto nostro Contradittore nel Regio Collaterale; e per aver incominciato a procedere prima dell'anno ad istanza del suo Rev. Economo; per lo che si sarebbe reso gia sospetto, *& judicaret in causa propria*, come largamẽte fonda *il cit. Reg. Valenz. nel conſ. 200 Carlev. in add. ad tom. 1. disp. 9., e tom. 2. tit. 2. disp. 5. num. 10. Franc. Marc. nella par. 2. dec. 157. al nu. 4.*, e diffusamente, e con pieno numero di Testi

Ca-

Digitized by Google

Canonici, ed Autori Ecclesiastici il fonda *Monsignor Alessandro Sperelli nella dec. 133. al num. 6. della par. 2.*, ove parimente considera, *quod tunc Iudex redditur suspectus, cum verisimile sit propriæ Iurisdictioni velle favere; & consequenter agi videtur de propria ipsius causa, ac proindè absurdum esset, ut ille cognosceret, an sua sit jurisdictio ad l. 1. C. ne quis in sua causa, &c.*

Ed in vero qual cosa più frequentemente in questi nostri Tribbunali si pratica, che il conoscersi dal Regio Collaterale, se quella qualità, che fonda la giurisdizione di un Giudice particolare, sì, ò nò, vi concorra? e nel primo caso se li rimette, e nel secondo se gli niega la causa. Spesse fiate si contende, se il Giudice Ordinario, ò la Regia Audienza Generale dell' Esercito, ò la Regia Dogana di Foggia, ò il Tribbunale del Grand'Ammiraglio, ò dell'arte della Seta, ò della lana, debba procedere: ma dal Regio Collaterale Consiglio si conosce, se la persona, sopra di cui si pretende esercitar la giurisdizione, sia soldato, locato, soggetto all'arte maritima, ò descritto nel libro dell'arte della Seta, ò lana; e se abbi la qualità, ricercata in quel Giudice speciale, li concede, altrimente gli niega, l'esercizio della Giurisdizione, che in tal caso all' Ordinario sol si permette. Nè si è mai udito, che l' Audienza generale abbi conosciuto, se uno sia, ò non sia soldato: che la Regia Dogana di Foggia abbi giudicato, se in uno concorra, ò non concorra la qualità di locato.

Niuna controversia fra nostri Curiali più spesso si sente, quanto il conoscersi, se in una causa vi sia, ò nò, l'interesse del Regio Fisco, acciò, nel primo caso la Regia Camera, e nel secondo altro Tribbunale proceda; e pure dal Regio Collaterale si conosce, se la qualità dell'interesse fiscale, che fonda la giurisdizione della Regia Camera, vi concorra, ò nò.

Solo il Tribbunale della Rev. Fabbrica contende oggi in Collaterale, che debba egli procedere in questa causa, in cui, quando avesse guadagnato, verrebbe nel propio Tribbunale a conoscere, e prima dell' anno, e di legitimar la persona dell'erede, se vi sia, ò nò, la pia disposizione del morto, e per conseguente se vi sia quella qualità, per cui ella la giurisdizione solamente amministra.

PEr ultimo, quãdo a dichiarare, se vi sia, ò nò, la pia disposizione del morto, avesse da procedere il Tribbunale della R. Fabbrica, che solo per l'esecuzione de' legati pii è stato eretto, e ricevuto nel Regno, sarebbe lo stesso, che un voler prima decidere, che esaminare la Causa; e mandare, come suol dirsi, il carro prima de'buoi; mentre innanzi sarebbe certo il legato pio, e poi nel detto Tribbu-

Digitized by Google

nale della Rev. Fabbrica si cercarebbe, se egli fusse, ò non fusse stato fatto dal Testatore; peròche s'egli fatto non fusse, il detto Tribbunale non saria competente, come fù sanamente considerato dal Regio Collaterale nella *decis.* 180., che riferisce *il Reg. Capec. latro al num.* 31.

Dalle cose, fin'ora dette, può ognun, che abbi mediocre intendimento conoscere, quai pregiudicj' alla Regal Giurisdizione, e qual turbamento alla pubblica quiete potrebbero cagionarsi, se si aprisse questa porta, tanto pernicioſa, per chiuder quella della G. C. della Vicaria, e S. R. C.: concioſiachè, non essendo in questo Regno, tanto religioso e pio, persona alcuna, che, vivendo, non pensi, discorra, ò vogli a suo tempo provedere all'anima sua, se poi, morendo all'improviso, e senza disposizione veruna, avessero fra pochi giorni con una fede di un Prete, ò Monaco, e di due mendicati testimonii, da dedursi i beni del morto nel Tribbunale della Rever. Fabbrica, ove, prima di passar l'anno, e di dichiararsi l'erede, *ex officio*, overo ad istanza di Parte, avesse da conoscersi, se con disposizione, ò senza, fusse un Cittadino passato all'altra vita; al certo, che in appresso non vi sarà piu vivente nel Mondo, che morrà totalmente intestato: ma, ò in tutto testato, ò parte con disposizione, e parte di senza; ed i testamenti saranno tutti privilegiati *ad formam cap. cum esses, & cap. relatum de testam.*, senza più contendere, se solamente *in terris Ecclesiæ, vel ubique*, sian quei ricevuti: i Preamboli saranno inutili; giachè prima del Preambolo la Massaria fu dedotta nel Tribbunale della Rev. Fabbrica, ed ivi si pretende, che abbiano da comparire tanti laici creditori: i Giudici secolari avranno poco, che fare; ed i beni de' laici per mezzo di un Tribbunale, che avrebbe da allargare più tosto, che ristringere la propria giurisdizione, ed in cui, come attesta *l'Eminentiss. Cardinal de Luca nel fine del disc. 27. lib. 11. de legatis, non de facili transeunt propositiones, hæredibus proficuæ, prò excusandis oneribus*, passaranno fra brieve tempo tutti in potere de' luoghi pii.

Che

Digitized by Google

Che non noccia la preteſa Conſuetudine, e quaſi poſſeſſo, in cui ſuppone trovarſi il Tribbunale della Rev. Fabbrica.

E' coſì luminoſa la giuſtizia, che fin ora abbiamo lungamente mostrato, che anche da ciechi ſi comprende, e ſi vede; ed il noſtro Avverſario, quantunque ſi abbi poſto al naſo gli occhiali di una denſiſſima paſſione, non ha laſciato però di conoſcerla; e vedendo, che con tante catene, barbacani, e puntelli, nè men gli riesce mantener in piè una mal fondata impreſa, è finalmente ricorſo *allo ſtile, alla pratica, e conſuetudine, ch' e' dice, eſſer nel detto Tribbunale della Rev. Fabbrica, ed apparere da un numero innumerabile de' Proceſſi, che nell' Archivio dell' iſteſſo Tribbunale ritrovanſi*: ma poi, confuſo in mezzo a tant'abbondanza d'innumerabile numero, non ha prodotto, che tre vani, e miſerabili eſempli,

Che con le dita annoverar ſi ponno,

e forſe, ò la copia di eſſi, od il cieco, e ſtrabocchevole deſio di prenderli tutti, l'ha reſo povero in guiſa, che

Confuſo incominciar non ſeppe donde:
Come Ninfa tra i fior del verde Aprile,
Tutti vuol, corre a molti, e ſi confonde.

Fida però molto alla ſpecie di *Monſig. Maranta nella par. 1. reſp. 17.*, a cui egli fa far capo, e con cui ha voluto accompagnarli: ma vediamo, ſe corriſpondono a' fatti le promeſſe,

Quid dignum tanto præſtet promiſſor hiatù,
Parturient montes, &c.

E, cominciando *da Monſignor Maranta*, che, come degnamente il commenda il noſtro Avverſario, *con la maggior chiarezza del mondo ha egli i ſuoi ſentimenti ſpiegati*, ivi altro non ſi ricerca, ſe non che, *An legatum piam duorum teſtimonio validè probetur?* Si legge però chiaramente, che in quella ſpecie era ſtata dal Teſtatore formata la ſcrittura per mano di un Prete, Primicerio, e Confeſſore del morto alla preſenza di due teſtimonj; onde la diſpoſizione era certa; *quia profectò* (ſcrive il cit. Maranta nel princ. di d. reſp. 17.) *de diſpoſitione ipſa plenè conſtat per ſcripturam Rev. Ioannis Jacchettæ Primicerii, atque Parochialis Presbyteri Terræ Montis for-*

Digitized by Google

tis Avellinenſis Diœceſis, qui Teſtatoris ipſius in extremis laborantis peccata ſacramentali confeſſione excepit. Quæ diſpoſitio duobus teſtibus roborata fuit; onde appunto doveva dopo molti anni procedere il Tribbunale della Rev. Fabbrica alla verificazione di detta pia volontà, ſpettando ad eſſo ricercar i Notari, Attuarii, Archiviſti, e qualſivoglia altro Conſervatore di ſcritture, che l'eſibiſcano, come ſopra con la Parte ſi rimaſe di accordo, e può vederſi nell'Iſtruzioni di detto Tribbunale, inſerite nel piu volte citato compendio al foglio 131.; e ſi poſſono leggere preſſo *Danza*, ed altri, che le traſcrivono. Nel caſo noſtro non ſi tratta di verificare una ſcrittura, che fuſſe fatta dal teſtatore, e ſcritta dal Confeſſore alla preſenza de' teſtimonj' in un certo, & irreparabil tempo di morte; ma di ordire una tela in beneficio di quel preteſo Confeſſore, che ha cominciato ad impicciarla dopo la morte; onde non ſi tratta di eſaminare i teſtimonj' *prò verificatione ſcripturæ, ſed prò validitate actus.*

Appreſſo *Maranta* era ſcorſo tanto tempo, che il Primicerio, che avea ſcritto la diſpoſizione, ſe n'era anch'egli gia paſſato all'altra vita, come riferiſce *al n.* 67. con le ſeguenti parole: *Accedit his quoque, quod ſacerdos hic, jam vita exceſſit, ut multò magis ejus ſcripto ſtãdum ſit; Mors nempè defectus omnes ſupplet, &c.*, onde la diſpoſizione prendeva forza dal giuramento, a cui ſi raſſomiglia la morte: ma il ſiſtema della noſtra controverſia ſi è, che non poſſi il Tribbunale della Rever. Fabbrica proceder prima dell' anno, per il di cui paſſaggio ad eſſa qualche porzione ſi acquiſta.

Ed in fine, per non perder piu tempo a moſtrar quanto ſian diverſi i lupini dall'oro, in quella ſpecie di *Monſig. Maranta* fra gli altri legati pii vi erano docati 500. *pro malè ablatis*, come il diviſato Autore atteſta al *num.* 36., ivi, *Inter alia verò, quæ Marcellus diſpoſuit, quincenta fuere prò malè ablatis reſtituendis*; e chi domine ſi ha mai ſognato di porre in dubbio, che i legati *prò malè ablatis*, nõ ſi debbano interamente alla Rev. Fabbrica, al di cui Tribbunale, per il ſuo formato intereſſe, cotai cauſe infallantemente appartengono? ma in queſta noſtra preſente controverſia, anche ſe le due figurate Cappellanie vi fuſſero, non vi tiene prima, che ſcorra l'anno, verun intereſſe la Rev. Fabbrica di S. Pietro di Roma; ed appreſſo *Maranta*, eſſendo tutto l'intereſſe di detta Rev. Fabbrica, coll'Economo di eſſa la tranſazione fu fatta, come nel fine di *d. reſponſ.* chiaramente ſi legge.

Per quanto appartiene alla diſpoſizione di Maria Catarina Sparano, moglie di Nicola Battimelli, che laſciò un foglio al Confeſſore, in cui

Digitized by Google

cui volle, che si dovessero celebrare alcune messe per l'anima sua, qual meraviglia è, se, passati più anni, e senza porsi in dubbio la volontà della defonta, anche, precedente consenso di esso Nicola, *fol. 27. àt.*. si fusse data esecuzione alla pia volontà della morta. Nel caso nostro non si tratta di verificare il testamento, ò coll'accettazione dell'erede, che non l'impugnasse, ò colla ricognizione de' testimonj', che deponessero sopra quella scrittura, che si dicesse col loro intervento esser formata; e poi, precedente ordine del Tribbunale della Rev. Fabbrica, fusse stata a quello esibita: ma si tratta di fabbricare una macchina su la base di alcuni semplici mendicati testimonj', da cui, e non da altro penderebbe la validità dell'atto: si tratta d'inquietar l'erede, prima, che possi vestirsi di lutto, ed innanzi, che dalla Vicaria sia tal dichiarato.

Ed in fine nõ osta l'esemplo di Antonia Lagana, ed ogni altro, che si recasse negli atti; poiche questa nel mese di Agosto dell'anno 1688. fece diversi legati pii in un foglio, che diede a conservare al Notajo per stipularlo *fol. 35., e 36.*: ma essendo gia passato l'anno dal giorno della morte, fu esibita per il Notajo detta pia disposizione al Commissario *in partibus*, che a' 10. Ottobre 1689. decretò: *Non constare de pia dispositione*: ma, essendosene appellato in questo Tribbunale della Rev. Fabbrica in Napoli l'Economo di essa, a' 26. Agosto 1697. si dichiarò *constare de legatis piis, contentis in schedula fol. 36. àt.* Nel caso nostro manca la scrittura, che da' testimonj', intervenuti in quella, dovesse verificarsi: manca il passaggio dell'anno, in cui l'interesse della Rever. Fabbrica potesse appoggiarsi: e si tratta, che prima, che la Vicaria dichiari l'erede, si convenghi l'eredità giacente nel Tribbunale della Rev. Fabbrica.

II. Non nuocono gli addotti esempli; perche oggi dal Principe, ciò, che dee farsi, e non quel, che si è fatto, si attende, per il *Testo nel cap. cum causam 27. de elect.*, e se in questa Causa avesse il Regio Collaterale da attendere quelche, per tirar l'acqua al propio molino, ha qualche volta praticato *de facto* il Tribbunale della Rev. Fabbrica, i Baroni di questo Regno, ò laici, ò Ecclesiastici, che siano, con l'esercizio della giurisdizione, che infinite volte, ed in mille modi facessero, avrebbero spogliato a poco a poco d'ogni giurisdizione il legitimo Principe, e non si farebbero alla giornata tante risulte ad istanza del Reg. Fisco, non ostãte, che innumerabili atti da secoli, e secoli chiaramẽte si portino; e nõ sol se gli vieta l'esercizio in appresso: ma del passato, ò transatti, od in altra forma puniti rimangono.

III. Perche non de' giudicarsi con gli esempli, quantunque fussero mille, e del Prefetto Pretorio, per il *Testo nella l. nemo, C. de sent.*, &

in-

Digitized by Google

interd., e non sarà egli una temerità lo sperare, che pochi esempli impropri', e di Tribbunale inferiore, possan obbligare il Principe, non solo a premer l'istesse vestigia: ma a rimunerar chi ha cerco altre volte pregiudicarlo, permettendogli in avvenire, che con la licenza de' Superiori continui a fare lo stesso.

IV. Perche, quando gli addotti esempli fussero adattabili, non sono stati mai proferiti in cõtradittorio giudicio, in cui fusse stata opposta l'incompetẽza del Giudice, come oggi si è fatto; onde succede la regola, *quod, non facta discussione, non dicitur aliquid judicatum*, secondo insegna *Baldo nella l. repetita, C. de constit. pec.*, *il Presid. de Franch. nella dec.* 510. *num.* 8., *Merlin. nel lib.* 1. *della controv. al cap.* 86. *num.* 27.

V. Perche i pretesi atti possessivi, che forse si mostrassero con gli accennati pochi esempli, da trẽt'anni a questa parte usati coll'esercizio dell'altrui giurisdizione, non sono bastanti a produr qualche effetto, se non sono fortificati da valido titolo, conforme nota *Capic. nella dec.* 57., *Rov. sopra la Pramm.* 2. *al num.* 36. *vers. & ex his, de Iurisd. ad inv. non turb.*, *de Mar. a Revert. dec.* 449. *num.* 2. *Merlin. nel luogo sopracit.*, *ed altri infiniti*.

E per ultimo; Qual consuetudine, e prescrizione può darsi senza quasi possesso? e qual possesso di cose incorporali, senza la buona fede, e senza quella scienza, e patienza dell' Avversario, che nel Principe mai si presume, e massimamente ne' nostri Augustissimi Monarchi, che sono stati sempre assenti dal Regno? come, tralasciando una lunga serie, che addur si potrebbe, e di autorità, e DD., basterà per mille ciò, che ne scrissero coloro,

in cui si mostra
Chiaro, quant'ha Eloquenza, e frutti, e fiori;

ed i più chiari lumi, che nella jurisprudenza, ed in ogni altra vera virtù avesse avuto, non solo il nostro fioritissimo Regno: ma l'Italia tutta. Questi sono, ed il fu Regio Consigl. Sig. D. Francesco di Andrea, di gloriosa memoria; e lo Spettabile Reggente Sig. D. Serafino Biscardi, d' immortal nome, degni amenduni di ammirazione, ed ossequio, che, dopo di aver usato sì eccellentemente l'arte del ver'orare a favor de' Clienti, furono l'un dopo l'altro meritevolmente eletti per Avvocati Fiscali del Regal Patrimonio, ove ciascuno

Aggiunse onore al ben locato oficio;

Ed in diverse occasioni concordemente fondarono con la solita profondità di dottrina tutto ciò, che da noi fu sopra rozzamente accennato. Il primo nell'allegazione, che e' fece, non tanto a prò

del

Digitized by Google

del Regio Fiſco, che del pubblico bene; per l'indebite eſazioni de' paſſi, impreſſa meritevolmente da *Ageta nella par. 2. alle deciſ. di Moles* §. 14. *de Iur. paſſ.qu.* 1. *num.* 74., e 78.; Ed il ſecondo nel fog. 91., e 92. del reſponſo fiſcale, ch' egli ſcriſſe, pruovando, che per i feudi, che ſi truovano *in manus mortuas*, i quindennii, e gli altri ſervizij debban pagarſi,

Reſta dunque, che i Spettabili Signori Reggenti del Regio Collateral Conſiglio, e fra eſſi lo Spettabile Reggente Vlloa Sig. Duca di Lauria, alla di cui intrepida giuſtizia, integrità, e ſapere ne'tẽpi, che corrono, la Regal Giuriſdizione degnamente ſi appoggia, ſupplendo cõ la loro autorità, e dottrina la noſtra debolezza, e mancanza, ſi degnino ordinare, che, dove di dichiarare la volontà de' morti ſi tratta, procedi la G. C. della Vicaria, e S. R. C.; e dove ſi cerca di eſeguire que' legati pii, che dentro l'anno adempiuti non ſono, procedi pure il Tribbunale della Rever. Fabbrica.

Digitized by Google

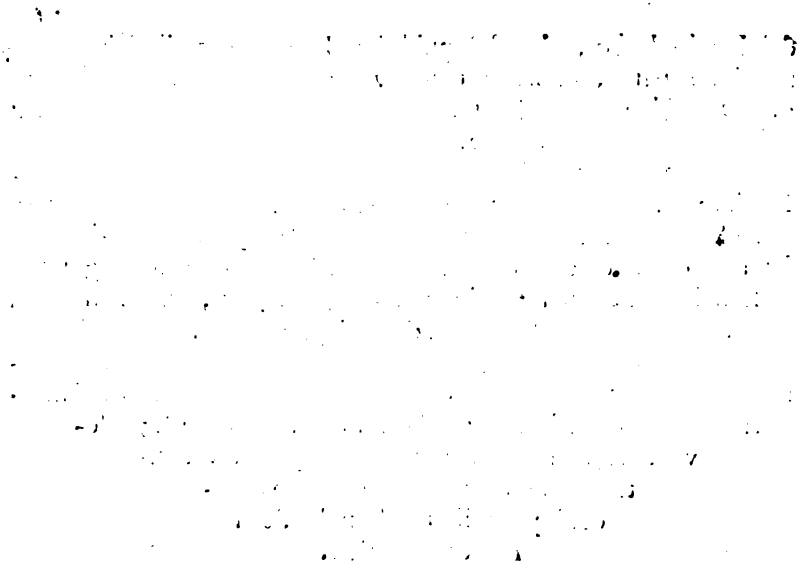

Digitized by Google

ALTRE RAGIONI,

CON CUI SI DIMOSTRA,

Che, per le circostanze particolari, che concorrono in questa Causa di Tommaso Galasso, il Tribbunale della Rev. Fabbrica, nè meno, se fusse competente, potrebbe egli procedere.

COn la risoluzione degli articoli generali, che si sono fin ora dimostri, resta bastantemente fondato, che il Tribbunale della Rev. Fabbrica sia affatto incompetente a conoscere, se Gio: Battista Galasso fusse morto con disposizione, ò senza. Ma perche la ragione, che assiste a Tommaso Galasso, erede *ab intestato* di quello, è così chiara, ed abbondante, che, senza ricorrere alla giustizia, che a tutti gli eredi universalmente cõpete, ovunque si miri, ed in qualunque modo si consideri, riman ella sempre in sicuro, e palese; però facendo, come colui, che, stanco di aver lungamente camminato per pubbliche, e strade maestre, pensa poi per altre vie particolari, e brievi, far solo solo, e con minor soggezione, ed incomodo quell'istesso cammino, che prima ave, come sopra, finito; E non altramente, che quello, affievolito dal lungo viaggio, a mala pena si fida di articolar parola: ma piu con gli occhi, e gesti, che coll'uso della lingua, accenna tutto quello, che gli fa di bisogno; Così noi, senza pregiudicare al vero, facendo conto, che quanto fin ora si è detto, sia stato per servire a chi tutto si dee, e non per servizio della nostra causa privata, con ogni brevità mostraremo, che in detta causa di Tommaso Galasso debba per ogni conto procedere la G. C. della Vicaria, e S. R. C., e

I. Per aver i sudetti due Tribbunali gia prevenuto a quel della Rev. Fabbrica.

II. Acciò non si divida una medesima continenza di causa, e

III. Acciò tanti Creditori laici, che sono gia comparsi nella G. C. della Vicaria, e S.R.C., e specialmente quei, che sono tali per residuo di prezzo, e cõ la riserba del dominio sopra la pretesa Massaria, non abbino da ricorrere nel Tribbunale della Rev. Fabbrica, per esser sodisfatti da Preti, ò da altri luoghi pii, in terzi possessori cangiati.

Digitized by Google

Che la G. C. della Vicaria, ed il S. R. C. aveſſe gia prevenuto al Tribbunale della Rev. Fabbrica.

EGli è certo, che, per diſpoſizione di leggi comuni, per quello, che ſpecialmente ſi convenne ne' concordati, e per le giudicature, che poi ſempre uniformi ne ſon nate, come nell'altra nota ſi diſſe, quando, ſenza alterar punto il vero, fuſſe ſtato certo il teſtamento, il legato, e l'erede; ed in ſomma non altramente, che la G. Corte della Vicaria, ed il S. R. C. ſono Giudici competenti in queſta cauſa: coſì fuſſe altresì il Tribbunale della Rev. Fabbrica, in tal caſo, per aver prevenuto la G. C. della Vicaria, ed il S. R. C., ivi, e non altrove, dovrà proſeguirſi il giudicio.

Non potendo però niegarſi dall'Avverſario, che nell'adempimento de' legati pii ſi dia luogo alla prevenzione, ſi niega nõdimeno il fatto, dicendo, e che per la domanda del Preambolo, che fece Tommaſo Galaſſo nella G. C. della Vicaria, non s'induchi prevenzione di cauſa; e che la commeſſione di tutta l'eredità del q. Gio: Battiſta Galaſſo fuſſe ſtata fatta nel S. R. C. a 11. di Settembre, ed appunto dopo che a 7. del medeſimo meſe avea gia prevenuto il Tribbunale della Rev. Fabbrica.

Noi all'incontro brievemente moſtraremo, e che per la domanda del Preambolo, ed infiniti altri atti, a cui ſi è proceduto dalla G. C. della Vicaria, ſi ſia indotta prevenzione di cauſa; e che ſucceſſivamente abbi anche prevenuto il S. R. C., non oſtante la preteſa citazione, che ſi ſuppone prima fatta dal Tribbunale della Rever. Fabbrica a Tommaſo Galaſſo.

E prima di ogni altra coſa è da ricordarſi in fatto, che nel medeſimo giorno de' 22. Agoſto 1704., in cui Gio: Battiſta Galaſſo paſsò repentinamente all'altra vita, da Tommaſo Galaſſo, ſuo fratello Patruele, ſi fè iſtanza per il Preambolo *ab inteſtato* nella G. C. della Vicaria, e per l'immeſſione in poſſeſſo di tutt'i beni ereditarj, eſcluſi tutti, e qualſiſia altri pretenſori; e nel medeſimo giorno dal Sig. Giudice Forte ſi ordinò, e ſi eſeguì l'annotazione di tutti dd. beni: ſi diſſe, *quod capiatur informatio, &c. expediatur citatio per edictũ; & quod debitores, & reddentes nemini ſolverent, ſed facerent depoſitum penes acta, &c.* e con eſſerſi ſpedita la citazione *per edictum* contra gl'incerti pretenſori, fu ſpecialmente citato l'affittatore dell' unica

Maſ-

Digitized by Google

Massaria, sita à capo di Monte, affinche non avesse ad altri pagato: ma fatto deposito presso gli atti della G. C. della Vicaria, s'inibirono le Corti dello Stato di S. Germano, ov'erano siti altri beni di detto q. Galasso, e successivamente per osservanza delle Provisioni di Vicaria, si sequestrorono, ed annotarono *in partibus* i medesimi beni, con esaminarsi più testimonj' in detta G. C. sopra la morte intestata, e senza dispositione veruna, di d. q. Gio: Battista Galasso.

Con uno de' suddetti atti, e maggiormente con tutti uniti insieme, ha la G. C. della Vicaria prevenuto nella cognizione di detta causa; poiche la prevenzione, e pendenza di lite s'induce con la sola offerta del libello, e con la citazione personale alle persone certe, e con quella *per edictum* alle persone incerte, conforme insegnano infiniti DD., che si adducono da *Manfrella alla decis.* 180, *del Reg. Capec. lat.*, e lo porta giudicato per lo medesimo Regio Collaterale l'istesso *Reg. Capec. lat. in d. dec.* 180., ove, dopo di essersi considerato *al num.* 11., ivi, *de præventione, facta coram Iudice sæculari non posse dubitari, Nedum ex instantia in M. C. V. prò obtinendo decreto Præambuli, &c. Sed etiam ex mandato, facto debitoribus hæreditariis, &c,* riferisce essersi gia avuta per certa la prevenzione, ivi, *fuit habitum pro vero, quod causa erat præventa, tam in S. C., quam in M. C. Vicariæ, & ideo non poterat de ea tractari coram Iudicibus Rev. Fabricæ*; onde chiaramente si vede, per le particole *nedum*, *tam*, *& quam*, che nella G. C. della Vicaria per la domanda del Preâbolo era gia prevenuta la Causa, non altramente, che nel S. R. C.

Nè si opponga alla divisata giudicatura l'altra, che adduce il medesimo *Reg. Capec. lat. nella dec.* 198.; poiche ivi si trattava di prorogare la Giurisdizione della Vicaria sopra la Persona di un Presidente della Regia Camera; onde non fia meraviglia, che si ricercava la citazione personale, e'l tacito consenso di quello, che doveva col proprio pregiudicio allargare l'altrui giurisdizione. Oltrechè ivi si ragiona di que' Preamboli, che si spediscono in beneficio de' figli, e nipoti senza citazione veruna, come il medesimo *Reg. Capec. lat.* dichiara nel *num.* 20., e meglio nel *num.* 13. *dell'istessa decis.* 180., ove dice, *quod quamvis vera sit regula ex sola libelli oblatione, citatione non sequuta, non induci præventionem, &c. Tamen, quando Iudex prævenit in citando, vel alium actum Iurisdictionalem exercendo, tunc nulli dubium est coram eo esse procedendum ex Text. in l. cum quædam* 19. *in pr. ff. de Iurisd. omn. Iud., & ex l. si quis postea, & l. ubi ceptum, ff. de Iudic., cap. proposuisti de foro compet., ubi Soccin. nu.* 17. *Franch. decis.* 505. *num.* 15. *Cabed. dec.* 142. *Affl. dec.* 219. *nu.* 3. *Farinac. q.* 7. *num.* 56. *Scacc. de judic. d. cap.* 12. *num.* 58. *Ricc. coll.*

Digitized by Google

1148. *Carlev. de Iudic. lib.1.tit.1.disp.2.qu.7.sect.3. num.879.*

Ed in fatti a chi non è nota la pratica del S. R. C., ove, per prevenire un Commessario all'altro, basta, che abbi esercitato un'atto giurisdizionale, inibendo la G. C. della Vicaria; E nella nostra specie, oltre di tanti, e tanti atti, che si sono sopra accennati, bastarebbe la sola presentazione del libello, con la citazione *per edictum* contra gl'incerti pretensori; concioshiache non produce maggior effetto la citazione personale, in riguardo de' certi pretensori, che la citazione *per edictum* rispetto a quei, che sono incerti, conforme si rispondeva all'Economo della Rev. Fabbrica, che in *detta dec.*180. *di Capec.latr. al num.* 15. faceva lo stesso motivo, ivi, *Et quamvis responderi posset, quod non fuit citatus Œconomus Reverendæ Fabricæ, dicebatur, non potuisse considerari, talem prætensionem habuisse.*

Tutto ciò si è detto per la troppo copia delle ragioni, che nel rimanente, qual contesa di prevenzione può darsi trà la Vicaria, ed il S. R. C., che sono Giudici competenti, ed il Tribbunale della Rev. Fabbrica, che, per aver proceduto prima dell'anno in una causa, che non gli spetta, è affatto incompetente? conforme considerava *Domenico Manfrella* nella sua specie, che porta *alla decis.*180.*del Reg. Capec.latr.al num.*9., ivi, *quamquam Præambuli decretum coram Iudice laico præventionem causæ non induceret, tamen negari non poterat Reverendæ Fabricæ Tribunal esse Iudicem competentem in causis, quando hæredes negligunt pias adimplere dispositiones Io: Maria Novar.de privil.piæ caus. privil.* 47. *num.* 2. *Unde, cum Iudex destinatus sit ad certas causas, suam iurisdictionem prorogare non poterat; quia aliter daretur illi Iurisdictio, quam non habet, l.privatorum, C.de Iurisd.omn.Iudic. Carlev. de judic. qu.* 8. *sect.*1. *num.* 973. *&c.*

DA quãto si è detto chiaramẽte appariſce, che la prevẽzione della Vicaria è validamẽte fatta. Or si mostra con altrettanta chiarezza, che il Tribbunale della Reu. Fabbrica non ave ancora pendenza di lite appresso di se; imperoche la citatione de' 7. Settembre, che è l'unico atto giurisdizionale, con cui suppone aver egli prevenuto, oltre dell'esser aliena dal vero, ed appoggiata alla relazione di un Cursore, che lasciò una cartola in casa di una femina, che abitava vicino alla casa del defonto, ove soleva trattenersi Tommaso, e non in mano di esso, ch'era assente da questa Città, come si ha fatto lecito riferire il sudetto Cursore, di cui il Procuratore di detto Tommaso immediatamente, che'l seppe, se ne dolse con un'istanza;

I. Nondimeno è anche nulla per le seguenti ragioni, e

Perche è fatta da Giudice incompetente per quel, che sopra si disse;

e la

Digitized by Google

e la citazione, fatta da Giudice incompetente, non induce prevenzione di lite per la *Clement.2. Vt lite pendente nil innovetur*, ivi, *litem quo ad hoc pendere cenſemus, poſtquam à Iudice competenti in ea citatio emanavit.*

II. Perche fu fatta contro la forma del decreto; giache in eſſo ſi diceva: *Capiatur informatio, auditis hæredib. ab inteſtato q. Jo: Baptiſtæ Galaſſo*, e Tommaſo Galaſſo non era ancor dichiarato erede; onde anche ſe ſi trattaſſe col figlio del morto, *malè agit, & nulliter, qui agit contra filium, priuſquam probet ipſum eſſe hæredem glo. in l. ſi cum dotem, §. tranſgrediamur, ff. ſol. matr. ver. extiterit, quam ſequitur Bart. ibi num. 3. Roman. num. 48. Paul. num. 3. Gomes var. cap. 9. num. 25., Soccin. conſ. 61. vol. 1. Parlador. reſ. quotid. cap. fin. 4. par. §. 1. num. 1.*

III. Perche, quando fuſſe baſtato ſolamente chiamar in giudicio i petitori dell'eredità; in tal caſo, tralaſciando, che per lo *Teſto della l. fin. C. de petit. hæredit.*, ſi dee aſpettare l'eſito della petizione, ivi, *Vel ſi ipſe legatarius maluerit litem quidem conteſtari, expectare debet hæreditatis petitionis eventum*; almeno, per eſſer molti i petitori di detta eredità, come D. Nicola, e Giacinta de Egiptiis, Giuſeppe di Onofrio, Nicola Tideo, ed altri, dovevano tutti notificarſi, altrimente la citazione è nulla; E tanto più, perche nel decreto di detta Rev. Fabbrica eſpreſſamente ſi dice: *Citatis hæredibus ab inteſtato dicti q. Io: Baptiſtæ Galaſſo, & omnibus intereſſe habentibus*; onde ſuccede la regola, *quod ſi plures ſint hæredes, qui conveniuntur, quorum unus non ſit citatus, ipſe reddit citationem invalidam, atque decretum nullum, uti deciſum in Rota Rom. recent. par. 9. to. 2. dec. 439. à nu. 1. ad 5.*

Nè ſi dica, che in quel tempo ſolo Tommaſo era comparſo in Vicaria a domandare il Preambolo; perche queſto maggiormente ſcuopre la giuſtizia di Tommaſo, ed accuſa la nullità della citazione; giache il decreto, come diſegnato da un gran Miniſtro, che, adorno d'integrità, e dottrina, aſſiſte in prima iſtanza al ſudetto Tribbunale, ſuppone infallantemente, e ricerca doverſi ſentire l'erede di Gio: Battiſta Galaſſo, che, non ſapendo, chi egli ſi fuſſe, però indefinitamente ſoggiunge, *auditis hæredib. ab inteſtato d. q. Io: Baptiſtæ*, e da gli attori doveva citarſi l'erede, e non un ſemplice pretenſore. Oltreche gli altri non eran comparſi, perche avevan tempo di farlo, e fra tanto la colpa ſarebbe di uno de' due fratelli di Onofrio; giache, ò ſarebbe in colpa Giuſeppe di Onofrio, che non comparve prima a domandare, come fece poi, nella G. C. della Vicaria, e S. R. C., il Preambolo di Gio: Battiſta Galaſſo; ò fù colpa di D. Silvio d'Onofrio,

Digitized by Google

frio, che non diede tempo a d. Giuſeppe ſuo fratello, acciò, come più proſſimo al defonto, fuſs'egli in Vicaria comparſo, per poter poi con eſſo, come col pretenſore dell'eredità, proſeguir validamente il giudicio.

E per ultimo, che ragione potrà averſi di una citazione, fatta così precipitoſamente, ed in tempo, che non ſolo non era paſſato un'anno, un meſe: ma nè meno, come ſopra ſi è detto, ſi era dichiarato l'erede; Onde, ſe ſi daſſe luogo a detta prevenzione, ſi aprirebbe la porta ad una manifeſtiſſima fraude. Quindi è, che nel Regno di Portogallo, come riferiſce *Molina de juſt. nel tratt. 2. diſp. 250. num. 2.*, durante l'anno, che ſi concede all'erede di poter adempire la volontà del defonto, per ovviare le continue diſcordie, che naſcevano fra gli Eccleſiaſtici, e ſecolari, fu di comun ſentimento ſtabilito, che ſi daſſe luogo alla prevenzione: *Verumtamen, ut intra annum, & menſem, de jure ejuſdem Regni Exequutoribus conceſsum ad defunctorum ultimas voluntates exequutioni mandandas, citationem factam à ſæcularibus, vel Eccleſiaſticis Miniſtris eſse nullam ad effectum, ut ratione illius præventa juriſdictio cenſeatur; eâque de causa poſse nihilominus tranſacto eo tempore juriſdictionem præveniri*, come può vederſi preſſo *Monſig. Barboſa de offic., & poteſt. Epiſc. par. 3. alleg. 82. num. 17.*

Ma qual maggior evidenza potrebbe averſi della fraude commeſſa, che quella di eſſer prima comparſo D. Silvio di Onofrio, preteſo legatario nel Tribbunale della Rev. Fabbrica, e poi Giuſeppe di Onofrio, fratello utrinque congionto di detto D. Silvio nel Tribbunale della Vicaria, e S. R. C., pretendendo, come più proſſimo al defonto eſcludere Tommaſo Galaſſo, ed eſſer egli il vero ſucceſſore in tutta l'eredità? Perlochè, ſe Giuſeppe di Onofrio era più proſſimo al morto, ſarebbe ſtato anche più proſſimo, e nel medeſimo grado D. Silvio di Onofrio, che, potendo aver il tutto in Vicaria inſieme col fratello, non doveva mendicar da altri quella picciola parte, al peſo delle Meſſe ſoggetta, che avrebbe potuto da ſe ſteſſo liberamente ottenere; ma il Prete prevenne nel Tribunale della Rev. Fabbrica, ed il laico poi comparve nel Tribbunale della Vicaria, e del S. R. C., contendendo il Preambolo al povero Tommaſo Galaſſo; e quantunque il Prete fingeſſe non pretender coſa veruna ne' Tribbunali de' laici, pure il Procuratore di detto Giuſeppe, tirato da quella forza, che ſuol fare la verità, per diſcoprire le macchine, in una replica, che fece nel S. R. C., ingenuamente confeſſa, ivi, *Doctor Roſſi - Pro Joſeph, & Rev. D. Silvio de Onofrio remittit ſe, &c.* come dal proceſſo del S. R. C. *fol. 41.*

Eſſen-

Digitized by Google

Essendo dunque per tanti capi nulla la pretesa citazione, non può con essa indursi prevenzione di lite, poiche è più, che certa la regola, *quod per citationem illegitimam non inducitur præventio*, come notano infiniti DD. presso *Carlev. de Iudic. tom. 1. lib. 1. tit. 1. disp. 2. q. 7. sect. 3 num. 879.* per la vulgatissima ragione, *quod ex actu nullo nullus effectus sequitur, & citatio nulla nullum effectum operatur.*

Nè vale il dire, ch'essendo stato dichiarato erede Tommaso Galasso a 6. Giugno 1705., dee egli riputarsi, come tale fusse stato fin dal primo giorno, che sortì la morte di Gio: Battista Galasso, *Cum declaratio sit similis excutienti spicas, qui non conficit novam speciem, sed illam, quæ inerat, detegit*; imperochè si risponde in più, e diversi modi, e

I. Perche, quando la dichiarazione è intorno alli sostanziali, ed atta in qualunque modo a nuocere, come appunto è l'adizione dell' eredità, all'ora, essendo parte della disposizione, non può tirarsi indietro, conforme dopo di *Alex. nel cons. 571. vol. 3. num. 3.* scrive *Giambattista Costa nel tract. de retrotract. cap. 8. cas. 13. num. 7.*, ove, avendo in principio stabilita la regola, *quod declaratio in omni actu retrotrahitur ad tempus dispositionis declaratæ*, quella poi nel *nu. 7.* dichiara, e ristringe nell'adizione dell'eredità, avertendo, ivi, *quod declaratio circa substantialia, vel alias nocibilis, seù apta ad nocendum, est pars dispositionis, quemadmodum aditio, & detractio.*

Donde procede, che se un figlio di famiglia fusse in testamento istituito erede, e nel tempo dell'adizione si trovasse gia liberato dalla Patria potestà, in tal caso senza considerarsi quel tempo della Patria Potestà, in cui potrebbe l'erede sentir nocumento, si attende quello della sola adizione, conforme chiaramente è disposto nel *Testo della l. Non est dubium, C. de Iure delib.*, riferito dall'allegato *Costa de retrotr. cas. 2. cap. 8. n. 8.*

Il che maggiormente si conferma coll'esempio dell'erede, a cui fusse stato dal Testatore sotto qualche pena imposto, che fra dieci giorni, decorrendi dal dì della sua morte, avesse egli pagato una certa somma; imperoche non s' incorre dall' erede la pena, ancorche, trascorsi i dieci giorni, non avesse egli col pagamento sodisfatto a ciò, che gli era stato imposto, dovendo il termine di dieci giorni incominciare a correre dal dì dell'adizione, e non della morte, come per il *Testo della l. tali stipulatione, ff. de Iur. dot.* scrive *Alex. nel cons. 36. num. 11. lib. 4.*, ove avvertisce, *quod si testator in testamento mandat hæredi scripto, quod intra decem dies à die mortis Testatoris debeat solvere tali, & hæres intra decem dies à die mortis Testatoris non adivit hæreditatem, imò non solvit, sed postea solvit intra decem*

dies

Digitized by Google

dies à die additionis hæreditatis, non incurrit pœnam; quia illa verba Testatoris, dicentis intra decem dies, à die mortis Testatoris, debent suppleri s. à die aditæ hæreditatis; quia non potest ante, tanquam hæres solvere.

II. Si dice, che qualunque Statuto, facendo menzione dell'erede, dee intendersi dell'erede *per additionem*, come *per il Testo nella l. servus alienus, §. si quis ita, ff. de hæredib. instit.*, ed ivi, *Bartol. Imo:, e Paulo de Castro*, nota il divisato *Costa nel cit. cap. 8. num. 4.*, ivi, *quodlibet Statutum, mentionem faciens de hærede, intelligitur adita hæreditate, & de ea constito apud acta*. Perloche, ricercando il decreto della Rev. Fabbrica, che si sentisse l'erede del q. Gio: Battista Galasso, non dee intendersi d'un semplice petitore; ma di quell'erede, che tale sia dichiarato, e divenuto *per additionem*.

Ed in fine, toccãdosi più al vivo *dal sopralleg. Costa* il nostro propriissimo punto, cerca egli *nel d. cap. 8.*, ivi, *An aditio hæreditatis retrotrahatur ad tempus mortis illius, de cujus bonis agitur?* e dopo di aver riferito l'una, e l'altra openione, quantunque alla prima mostri appigliarsi, nondimeno soggiunge, che, quando si tratta di far pregiudicio ad un terzo, mai si tira indietro la sudetta dichiarazione, ed in compruova di ciò adduce, oltre l'esempio del figlio di famiglia, quello de' due Conduttori d'una gabella, che si dovesse pagare per l'acquisto della nuova eredità; giache non a colui, ch'era in affitto nel tempo della morte: ma a quello, che la tiene in tempo dell'adizione dovrebbe pagarsi. Or trattandosi di radicare oggi col sudetto passo, che si avrebbe da dare indietro, la giurisdizione al Tribbunale della Rev. Fabbrica, e di pregiudicare alla G. C. della Vicaria, e S. R. C., ove si truova introdotta la causa, non può il decreto del Preambolo tirarsi indietro al giorno della morte: ma dee attendersi la data di esso.

Oltreche è tanto vero, che la qualità ereditaria nõ si retrotrahe al tẽpo della morte, che, se si desse luogo al detto primo assurdo, ne seguiria, che in virtù della medesima regola cominciarebbe a correre l'anno, per adempire a' legati, dal giorno della morte del Testatore; e pure non corre, se non dopo l'adizione, *vel à die monitionis, vel scientiæ, & insinuationis*, come oltre *di Covar., Sarmien., Burgos de Paz, Peralta, Gregorio Lopez*, ed altri rapportati da *Francesco Carpio de exequut., & commiss. Testament. lib. 3. cap. 1. num. 9.*, non ha osato niegarlo, nè men l'istesso Avversario; poiche nel suo ragionamento, come più volte n'è stato riconvenuto, espressamente insegna, che lo spazio dell'anno, conceduto per adempire i legati, corre *à die insinuationis, seù notitiæ, vel publicationis testamenti*. Or se avesse

Digitized by Google

se in pregiudicio dell'erede da tirarsi indietro al tempo della morte la qualità ereditaria, trovarebbe egli spirato ogni beneficio, che dalla legge se gli dà; e trovaria scorso il tempo, in cui non può da' creditori esser molestato: non sarebbe più in tempo di far l'Inventario, e ne seguiriano mille altri inconvenienti, che meglio si possono da Signori Giudici cõprendere, che quì distintamẽte descrivere. Quindi è, che, durante la controversia tra i pretensori dell'eredità, non corre l'anno a sodisfare i legati, come insegna *Agostino Barbosa de off., & potest. Episc. par. 3. alleg. 82. num. 24.*, ivi, *si controversia sit inter hæredes scriptos, & venientes ab intestato de viribus testamenti, non currit interim tempus, seù annus exequutionis ipsius testamenti, ut resolvit novissimè Franc. Carp. lib. 3. de exequ. & commiss. testam. cap. 1. num. 18., Tiraquell., &c. Carolus Antonell. de temp. leg. lib. 2. de annis cap. 36. num. 9.*

Che, procedendo il Tribbunale della Rev. Fabbrica, si dividerebbe una medesima continenza di causa.

AVendo nell'altra nota bastantemente fondato, che se in questa causa delle pretese Cappellanie avesse da procedere il Tribbunale della Rev. Fabbrica, si dividerebbe una medesima continenza di causa; mentre l'istesso Gio: Battista Galasso, come attesta il medesimo D. Francesco di Silvestro, D. Silvio, e Giuseppe di Onofrio, e D. Gio: Gonzalez, che sono, ò principali, ò testimonj' nella detta causa delle pretese Cappellanie, fanno fede ancora, che avesse lasciato tutti i suoi libri all' insigne Biblioteca di S. Angelo a Nido, i di cui Governatori gia si sono indirizzati nel S.R.C. presso gli atti di d. eredità, ed avanti il Regio Consig. Sig. D. Francesco Nicodemo Commessario, e sono arrivati insino alla repetizione de' testimonj'; onde in detta nota fu considerato, che per lo timore, che non nascessero diversi decreti, e varie sentenze, doveva anche per le pretese due Cappellanie infallantemente procedersi nel S. R. C. Or rimettendoci a quel, che da noi in detta nota si disse, mentre dalle risposte, che hà procurato darvi la Parte, non è stata punto smossa la fermezza delle nostre ragioni, solamente or soggiungemo, di esser quelle tanto stabili, e forti, che gia si è incominciato a verificare tutto ciò, che sin all'ora da lontan si temea; poiche Dalli 7. di Settembre in poi dell' anno 1704. nel Tribbunale della R. Fabbrica si è proceduto con Tõmaso Galasso, che in esecuzione

Digitized by Google

di un decreto del detto Tribbunale, in cui si dice: *Capiatur informatio, auditis hæredibus ab inteſtato q. Io: Baptiſtæ Galaſſo*, fu chiamato, come erede di detto Gio: Battiſta, e come appunto aveſſe adito l'eredità, e che per il quaſi contratto, avuto con i figurati legatarj', e creditori dell' eredità, fuſſe tenuto a pagare i peſi del morto, e fuſſe poſſeſſore delle preteſe due maſſarie, ſe gli ordina, che non aveſſe quelle alienate, come da gli atti, fabbricati nel Tribbunale della Rev. Fabbrica.

Nella G. C. della Vicaria, e S. R. C. dalli 22. di Agoſto 1704., che morì detto q. Gio: Battiſta, inſino alli 6. di Giugno 1705., che fu dichiarato erede detto Tommaſo Galaſſo, non oſtanti l'oppoſizioni, fatteli *prò parte D. Nicolai, & Hiacintæ de Egiptiis, V. I. D. Nicolai Tidei, & Ioſeph de Onofrio*, come *al d. Preãb. fol. 80. proc. M. C. V.* la detta eredità fu riputata giacente; dimodochè tutti i beni ereditarj', annotati, come ſopra ſi diſſe, ſi mantennero conſignati a terze perſone, ed a' debitori fù fatto mandato, che non pagaſſero: ma faceſſero depoſito appreſſo gli atti di detto Preambolo; permodochè, nè Tommaſo Galaſſo, nè D. Nicola, e Giacinta de Egiptiis, nè il Dottor Nicola Tideo, nè l'iſteſſo Giuſeppe di Onofrio, tutti indifferentemente pretenſori di detta eredità, fiſron mai perſone legitime, nè a pagare molti Creditori, che ſono ſtati tanto tempo ſoſpeſi, nè a riſcuotere da' debitori, che, ò non hanno pagato, ò ne hanno fatto depoſito preſſo gli atti della G. C. della Vicaria.

Il che è tanto vero, che il Dottor Fiſico Pietro, e Marco Tideo, ſuppoſti creditori di d. q. Galaſſo, impazienti di tener più ſoſpeſo il loro credito, a' 19. Novembre 1704. diedero ſupplica nel S. R. C., con dimandare ivi, *Provideri de Curatore ad hunc actum tantum hæreditati dicti q. Io: Baptiſtæ*, come dal proceſſo del S. C. *fol. 37.*, ed eſſendoſi fatta la medeſima iſtanza dalli Magnifici Governatori di S. Angelo a Nido, ſotto li 21. Gennajo 1705., eſponendo, *che mentre ſi controvertiva il Preambolo di Gio: Battiſta Galaſſo, ſi daſſe Curatore all' atto della ripetizione de' teſtimonij, ut fol. 41.*, dal Regio Conſigliero Sig: D. Franceſco Nicodemo Commeſſario, inteſo, non ſolo Tommaſo Galaſſo: ma detto Giuſeppe di Onofrio, gli Egizii, & indifferentemente tutti gli altri pretenſori, ſotto li 10. Febbrajo 1705. ſi ordinò, che ſi procedeſſe *ad hunc actum tantùm cum Mag. V. I. D. Thoma Antonio Neri*, come dal detto Proceſſo del S. R. C. *fol. 45.*, ed in fatti con eſſo Curatore ſi è proceduto avanti alla repetizione de' teſtimonj.

Or ecco il timore gia ridotto ad effetto: ecco un'iſteſſa continenza di cauſa ſeparata, e diviſa: ecco gia dati alla luce atti, fra loro repugnan-

Digitized by Google

gnanti, e contrarj'; poiche quell'istesso Tommaso Galasso, che nel Tribbunale della Rev. Fabbrica si passa per indifficultabile erede, e certo possessore de' beni del q. Gio: Battista Galasso, nel Tribbunale della Vicaria, e S. R. C. non differisce punto dal medesimo D. Silvio, e Giuseppe di Onofrio, che, col vano pretesto di esser più prossimi, pretendevano, come tutti gli altri, la sudetta eredità; onde, poco differendo dal nulla, non paga, non esigge, e non rappresenta il defonto Galasso, *nec activè*, *nec passivè*.

Nel Tribbunale della Rev. Fabbrica, non si sente altri col carattere di erede, e d'interessato, che Tommaso Galasso, ed in quello della Vicaria, e S. R. C. si sentono molti altri, come semplici pretensori di detta eredità.

Nel Tribbunale della Rev. Fabbrica l'eredità non è giacente, ed in quello del S. R. C., per esser giacente, si dà il Curatore. Ed in somma Tommaso è erede, e non è erede: è convenuto, e non può convenire: è persona legitima a pagare, e non a riscuotere: è tacciato da negligente, ed ingrato; perche non adempisce a i pretesi legati, e non puo esser diligente ad esigere i debitori, ed a raccogliere i frutti de' beni ereditarii, per aver modo di farlo.

Finalmente D. Silvio di Onofrio nel Tribbunale della Rev. Fabbrica tratta Tommaso per erede *ab intestato*, e come più prossimo al morto, sollecitando il giudicio, per esser pagato; e pe'l rovescio Giuseppe di Onofrio, fratello utrinque congionto di detto D. Silvio, trattiene il corso del Preambolo in Vicaria, e nel S.R.C., contendendo di esser egli l'erede *ab intestato*, e per consequente il medesimo D. Silvio, come ambedue pronepoti, ed in grado più stretti al defonto Galasso.

Nè si dica dalla Parte, che gl'incõmodi, che produce la divisione d'una medesima causa, volentieri si tollerano, quando i due fori sono fra essi diversi, come succede, se uno secolare, e l'altro Ecclesiastico fusse; perche questo manca nella nostra specie per diverse ragioni, e

I. Perche il Tribbunale della Rev. Fabbrica, ed i Regii Tribbunali della Vicaria, e del S. R. C., in virtù de' Concordati, non furon mai estimati sì diversi frà loro, che l'uno nõ possi tirare la causa, che pẽde nell'altro, conforme d.eccezione, *nè continentia causæ*, *&c.* fu specialmente considerata dal Reg. Collateral Consiglio *nella dec.* 180. *del Reg. Capec.lat.*, ed in fatti si vede, che il Regio Collaterale è quello, che sta esaminando chi delli due Tribbunali debba procedere: il che sarebbe impropriissimo, se per distintissimi fori totalmente si riputassero.

Digitized by Google

Il. Perche, ſe procedeſse il Tribbunale della Rev. Fabbrica, ne ſeguiria l'aſsurdo, che ſi converrebbe il reo preſso il Giudice incompetente: ma ſe procede la G. C. della Vicaria, ed il S.R.C., ſi converrebbe l'erede di Galaſso nel ſuo propriiſſimo foro; e ſiccome la Vicaria, e S. R. C. ave la giuriſdizione ſopra tutta la cauſa, e ſopra tutti gl'incidenti, che poſson occorrere: così il Tribbunale della Rever. Fabbrica non potrebbe mai abbracciare tutte le dipendenze di queſta medeſima cauſa, come di ſopra, ed in appreſso ſi vede.

Ma l'Avverſario ci ripiglia, dicendo, che l'eccezione declinatoria del foro, e l'altra dilatoria: *nè continentia cauſæ dividatur*, dovean opporſi prima della conteſtazion della lite, *& ante datione m termini*, non potendoſi opporre nel Regio Collateral Conſ., dopo che nel Tribbunale della Reverenda Fabbrica è fatta la *facultas*, e data fuori la monizione *ſuper expeditione cauſæ*; ed ecco che il povero Tommaſo ſi vede prima percoſso dal fulmine, che avviſato dal lampo: prima condannato, che difeſo, ed innanzi di eſſer erede, com'erede al peggio trattato; anzi, ſenza eſser nè meno udita ſua ragione,

Com' Amarilli
Fu quaſi in un ſol punto,
Accuſato, convinto, e condannato.

E buon per lui, che ricorſe a queſt'ancora ſacra dell'eccezione dilatoria, e che ſucceſſivamente abbi avuto, e'l tempo, e la ſorte di guadagnar il Preambolo nella G. C. della Vicaria; perche altramente, ſe aveſse avuto da eſser giudicato dall'Avverſario, forſe, e ſenza forſe ſaria ſtato nell'iſteſso meſe di Settembre 1704. condandato a fondar co'proprj' beni due Cappellanie a ragione di docati dieci il meſe per ciaſcheduna.

E come domine poteva il Procuratore in quel tempo di Tommaſo Galaſso oſservare il ſolito ordine in proporre l'eccezioni dilatorie innanzi del termine, ſe il Tribbunale della Rev. Fabbrica non ha in queſta cauſa oſservato ciò, che ordinariamente in tutti i giudicii ſi pratica? Il primo atto, che fu notificato a detto Tommaſo ſotto li 7. Settembre, fu una copia di decreto, laſciata nelle mani di una femmina, ove ſi ordinava: *Capiatur informatio, auditis hæredibus ab inteſtato q.m: Baptiſtæ Galaſſo, & omnibus intereſſe habentibus.* La ſudetta cartola fu dalla detta femmina portata a PP. Pii Operarj', che in aſsenza di detto Tommaſo la diedero al ſuo Procuratore, il quale, eſsendo andato nel Tribbunale della Rev. Fabbrica, tro-

Digitized by Google

trovò, come fusse stata causa criminale, ò del Sant'Oficio, che di già erano stati, senza esser richiesto Tommaso a veder i giuramenti degli esaminandi, repetiti sopra le fedi antedette alcuni mendicati testimonij.

Or a che serve, che l'Avversario tanto si strazii ad allegar Dottori, che l'eccezioni declinatorie, e dilatorie debban proporsi avanti la dazione del termine, quando sono cose, che si dubitano solamente fra quei, che all' ora cominciano a salire ne' Tribbunali; poiche ogniun sa il Testo di *Muscatello*, cioè, *Quod oblato libello, & in Curia præsentato, ac Parti intimato, Reus, veniens in Curia, potest sibi competentes opponere exceptiones. Primo, scilicet fori declinatorias, & Iudicis incompetentiæ*; e successivamente, proseguendo la tela giudiciaria, soggiunge, *quod, fundato judicio, Reus potest opponere alias exceptiones dilatorias, quæ sunt legitimatio personæ, &c.* Or se a Tommaso Galasso prima del termine nõ è stato notificato libello, ò altra istanza, da cui, comprendendo la volontà de' contrarii, avesse potuto, come fa ogni reo, prepararsi a proporre, prima della cõtestazione della lite, l'eccezioni dilatorie, come potranno applicarsi que' termini, cõ cui la Parte và fabbricãdo tãte chimere? ma forse egli pretende, che, prima di esser chiamato in giudicio nel Tribbunale della Rev. Fabbrica, ivi fusse andato ad opporre l'incompetenza di quel Giudice, da cui non era chiamato, ed avesse opposto il timore, che non si dividesse quella causa, che ancor nata non era?

Ed invero, come domine prima delli 7. di Settembre, ed innanzi che si dasse il termine, poteva Tommaso Galasso opporre l'eccezione, *nè continentia causæ dividatur*, se la pretenzione di S. Angelo a Nido nacque verso il fine di Ottobre? onde D. Francesco di Silvestro, D. Silvio, e Giuseppe di Onofrio, che con i loro attestati fabbricarono poi quell'altra parte di causa, che da' Signori Governatori di detta insigne libraria fu consideratamente dedotta presso gli atti del S. R. C., ben potean sapere nel mese di Settembre ciò, che avean appresso designato di fare: ma il povero Tommaso Galasso non poteva nel principio di Settembre, nè sapere, nè credere, che i sudetti suoi Avversarii avesser o avuto nel fine di Ottobre da ingrãdire la disposizione di Gio: Battista Galasso, e che, col darne parte a' sudetti Signori Governatori, questi avessero avuto da trasportarla nel S. R. C.? e pure la Parte nel punto ultimo del suo ragionamento, dopo di aver allegato tanti Testi, e Dottori, che insegnano doversi le dette eccezioni opporre *ante dationem termini*, anzi prima della contestazione di lite, non si vergogna nel primo vers. della facc. 84. di soggiungere, ivi, *giacchè tutt'e due ante datio-*

nem termini emergebant, & innotescebant Parti.

Volendo peró il sagace Avversario trarre dalle rape il sangue, aggiunge, che *dette eccezioni, non solo sono state opposte dopo il termine: ma dopo, che Tommaso con sua particolar istanza comparve presso degli atti della Fabbrica, in cui, avendo opposto mille nullità, domandò, che, nulla habita ratione delli medesimi atti, il termine corresse da quel giorno, e dovesse compilarsi, Iuris ordine servato, e piu appresso a 8. Ottobre ebbe di nuovo nel detto Tribbunale ricorso, ed inerì a questo istesso addomanda, che si truovava presentata ne gli atti*

Ma, sicome egli farebbe meglio a tacere: così sarebbe meglio per noi non gittar via il tempo col disputare le cose chiare; poiche, chiamato nella Rev. Fabbrica Tommaso Galasso, benche per mancanza di tẽpo, non fuss'egli ancora dichiarato erede, pure comparve a dir di nullità di tutti gli atti, e credendo di giorno in giorno ottener dalla Vicaria il decreto di Preambolo, si riserbò le ragioni, all'or quãdo, dandosi nuovamente il termine, *juris ordine servato*, sarebbe quello tornato in principio; ed all'ora avria cõ la legitimazione della Persona proposto tutto ciò, che gli fusse giustamẽte paruto: ma, vedẽdo, che senza esser egli Persona legittima, e senza la Persona del Reo, da Ministri subalterni del detto Tribbunale, fuor di ogni regola, ed ordine non si ricercava altro, che prender il possesso delle pretese massarie, con altra istanza si allegò la nullità di tutti gli atti, dichiarando non esser egli ancor l'erede, venendogli contradetto in Vicaria il Preambolo; e però, riserbandosi intatte, ed illese tutte, e qualunche ragioni, nel tẽpo, che fusse a lui toccato di difẽdersi, e quãdo, con ottenere in Vicaria il Preambolo, fusse stata persona legittima, inerì all'altra prima istanza in quanto alle nullità, e modi irregolari, che in detta prima petizione diffusamente si esponevano; e non per il termine, ed altro, a cui contra tutte le regole di una sana relazione l'Avversario ciecamente si attacca; giacchè niun dotato di men, che mediocre intendimẽto potrebbe fare un'istãza, in cui sotto nome di Tommaso avesse niegato di esser erede, ed opposto di non appartenere a lui, fino a tanto, che non sarebbe dichiarato erede, la difesa di detta causa, e poi si fusse riferito alla prima, per aver termine, e consentire negli atti, che seco si sarebbero fatti, come erede, quando tale non era.

Oltraciò niun pregiudicio con dette istanze, sebben fussero mille, avrebbe potuto recarsi alle sudette eccezioni, come si ravvisa nella causa di Porzia del Verme, che riferisce *Domenico Manfredo nella decis. 180. del Reg. Capec. lat.*, ove, non ostante, che detta Por-

Digitized by Google

Potria aveſſe acconſentito nel detto Tribbunale della Reverenda Fabbrica, accudendo in eſſo, e permettendo, che ivi ſi procedeſſe fino all'interpoſizione del decreto in prima iſtanza, anzi non oſtante, che il Monaſtero di S. Lorenzo *propè Paduam*, aveſſe ottenuto in prima ſeſſione il decreto d'immiſſione *in hæreditate cum laicali cautione de reſtituendo, etiam fructus, impartiendo terminum ſuper petitis per Portiam*, come rapporta *detto Manfrella al num.* 7.; ad ogni modo fu poi dal Regio Collaterale ordinato, *quod Magna Curia Vicariæ in cauſa prædicta proceedat, & juſtitiam faciat*, ſenza che, nè l'iſtanze, nè il conſenſo, nè i decreti, e tanti altri atti ſuſſeguiti gli aveſſero fatto oſtacolo veruno, come puo vederſi preſſo *d. Manfrella al nu.* 13., *&* 14.

Ma dice la Parte, che, nel *caſo noſtro allo 'ncontro niuno vi ha, che abbia ottenuto il Preambolo: niuno è in poſſeſſo de' beni ereditarj': niuno pretende immiſſione ne' beni per teſtamento, e niuno in fine trattar vuole dell'eſtinzion del poſſeſſo, di cui abbia un altro per lungo tempo gaduto.*

Noi all'incontro, ritorcendo al ſolito le ſue propoſizioni, diciamo tutto il roveſcio: cioè, che Tommaſo ave ottenuto il Preambolo: che ſia in poſſeſſo de' beni ereditarj'; E che in fatti gli oppoſitori pretendono immiſſione per lo teſtamento nuncupativo del morto, e voglion trattar dell'eſtinzion del poſſeſſo, in cui dee trovarſi Tommaſo Galaſſo; giacchè, ſe Tommaſo non poſſiede, come ſarà Perſona legittima a far parti in giudicio contro detta vana pretenzione? E ſe non è poſſeſſore, come potrà aver cammino il decreto della Rev. Fabbrica, che ordina, *quod hæres non alienet*; non occorrēdo vietargli l'alienazione di quella maſſaria, che non poſſiede, & ad altri, e non a lui dovrà d. decreto intimarſi. Se poi poſſiede, come dec ſupporſi, ed il decreto della Rev. Fabbrica in niun conto lo dubbita, egli è certo, che poſſederà col titolo del Preambolo, concedutogli dalla G. Corte della Vicaria, ove i ſudetti pretenſori debbono comparire.

Ma quì giace la lepre, che i preteſi legatarj ſopra le figurate maſſarie han preteſo, e pretēdono far la figura di eredi *ex diſpoſitione Teſtatoris*; giacchè nō riconoſcono Tommaſo per poſſeſſore, ed erede, dallo di cui mani dovrebbero i legati ricevere, ſecondo inſegna lo ſteſſo decreto della Rev. Fabbrica; e la fatalità di queſta cauſa porta, che ſi ſente Tommaſo, e prima di non eſſer erede, ed ora, che è tale divenuto in tutti gli altri beni, fuorche nella preteſa maſſaria, dove non può accoſtarſi, e non riceve frutto veruno.

Noi però, ritorcēdo ſin all'ultimo cōtro il feritore le proprie ſue armi, di-

diciamo così: l'eccezioni dilatorie debbon proporsi; & adempirsi prima del termine: ma la legitimazione della Persona è eccezione dilatoria. Dunque dee adempirsi prima del termine. Perloche il Sig. Economo della Rev. Fabbrica, ed i pretesi legatarii dovevano prima del termine fondare di esser Tommaso erede di Gio: Battista; mentre, non come Tommaso: ma com'erede fu egli in giudicio chiamato; e tanto più avevano quest' obbligo, perche Tommaso con un'istanza niegò di esser tale, e però dovevano gli attori fondare, *si erat hæres ex testamento, vel ab intestato, & pro quota parte*, ovvero farlo astringere a dichiarare, *si erat talis, & si tenebat, & possidebat bona hæreditaria*, come ad ogni Scrivano, e Portiere è manifesto, e palese. Ma quando la Parte pretendesse il contrario, dovrebbe egli fondare con l'acutezza del suo ingegno, che, non ostante, che avesse Tommaso niegato di esser erede, avesse potuto, senza legitimarsi la persona del medesimo, e senza darsi curatore all' eredità giacente, proseguirsi validamente il giudicio.

Ed ecco inventata a' tempi nostri una bellissima cautela, da fregiarne per eterna gloria dell'inventore il trattato di Bartolomeo Cepolla, con cui potrassi in appresso toglier la difesa ad un povero erede; gia che nel tempo, ch'egli, ò *ex testamento*, ò *ab intestato* dimanderà il decreto di Preambolo, puo farseli Contradittore un, che vi abbi tanto di ragione, quanto ne tiene un dannato in Paradiso; ò quanto appunto ne avea Giuseppe di Onofrio in questa eredità di Galasso; e fra tanto, con i passatempi delle dilazioni non attendendo, e non potendo colui, a chi di ragion l'eredità si dee, attender ad altro, che ad ottener' il Preambolo, si può da qualche temerario litigante altrove compilar un termine, acciò nel medesimo punto, che colui sarà dichiarato persona legittima, trovi gia trascorso il termine, compilato il Processo, passato il tempo a far l'Inventario, e finalmente chiusa ogni strada, da poter più opporre l'eccezioni, recare le pruove, e far tutte quelle difese, che a niuno si niegano.

E' meraviglia intanto, come il nostro Avversario non avesse comunicata la divisata cautela a coloro, che degnamente han difeso la causa di S. Angelo a Nido, e del Magnifico Dottor Nicola Tideo; perche non avrebbero questi avuto bisogno, prima di starsene con le mani alla cintola, aspettando, che si dichiarasse l'erede, con cui avessero potuto fare il giudicio; e poi, vedendo la cosa gir troppo alla lunga, di domandar Curatore, acciò gli atti validamente fabbricati si fussero: ma avrebbero potuto sentire i pretensori di d.eredità.

Vaglia però il vero, che, non ostante, che Tommaso Galasso avesse potu-

Digitized by Google

tuto sempre, ed anche dopo trè sentenze uniformi allegare l'incompetenza di quel Giudice, la di cui giurisdizione non avrebbe egli mai potuto in pregiudicio del Re, Nostro Signore, che Dio guardi, allargare; pure si è dimostrato in questo negocio sì diligente, mercè i continui stimoli, che fuor di tempo ne ha ricevuto da' Ministri subalterni del detto Tribbunale, che l'ave allegato nel Regio Collateral Consiglio, otto, ò nove mesi prima, che fusse stato dichiarato erede, e che, come tale, anche in esecuzione del decreto del d. Tribbunale, avesse avuto da rispondere, e far parte in giudicio.

Or se in entrando nella soglia di questa causa, si è gia inciampato in tante, e tante contrarietà di atti, fra di loro opposti, chì potrà piu dubitare, che nella causa principale diversi decreti, e sentenze, fra di loro contrarie, non abbino a sortire in appresso?

Che, per esser comparsi molti creditori nella G. C. della Vicaria, e S. R. C., ivi, anche quando vi fusse il legato, dovrebbe il Sig. Economo della Rev. Fabbrica, ed i preteſi legatarij per i loro interessi accudire.

QUantunque siano tali, e tante le ragioni, addotte di sopra, per cui rendesi chiaro per ogni via, che debba procedere in questa causa la G. C. della Vicaria, e S. R. C., che sembrano omai più tosto soperchie, che necessarie; ad ogni modo per finimento dell'opra si aggiunge quest'altra ragione, che sola fora bastante a porre in sicuro la causa; cioè, per esser comparsi fin ora dal tempo, che passò all'altra vita il q. Gio: Battista Galasso, e nella G. C. della Vicaria, e S. R. C. tanti creditori sopra i beni ereditarj', che giungono al num. di 14., e fra essi il Monastero di S. Maria a Cappella, a cui si debbon sopra l'unica masaria, sita a capo di Monte due annate di censo, decorso alla ragione di annui ducati 32. 2. 10., e la Magnifica Elena Cinquegrana, ed il Magnif. Dottor Girolamo Marsella, creditori per causa di prezzo con la riserba del dominio sopra l'istessa masaria fra capitale, e terze in ducati 1415., che hanno fatto istanza per la debita sodisfazione, altrimente sequestrarsi i frutti, e procedersi alla vendita di essa masaria, come dagli atti del S. R. C. *fol.* . .

Co-

Digitized by Google

Conoscendo il nostro accortissimo Contradittore, che, quando pur avesse potuto liberar da tanti altri perigli la sua misera nave sdrucita, in questo scoglio alla fine irreparabilmente urtando, si sarebbe in pezzi risoluta, e dispersa, procura di salvarsi, dicendo, che sebbene sian comparsi tanti creditori; ad ogni modo in riguardo de' molti beni, che vi sono del morto, non solo posson tutti pagarsi: ma di gran lunga, oltre del rimanere intatte le due figurate Massarie, ve ne restano ancora in beneficio dell'erede tanti, che non danno luogo a farsi graduazione, con cui il concorso de' creditori si forma.

Noi però rispondemo, che, ò i beni non bastano, ò pure sono suficienti a pagar tutti. Se nõ bastano, e, dovendosi contrastare fra concreditori *de validitate, potioritate, & posterioritate crediti*, in tal modo si forma il concorso de' creditori, che non può farsi, se non presso gli atti della G. C. della Vicaria, e S. R. C., ove dovrà con gli altri comparire l'Economo della Rev. Fabbrica, ed i pretesi due legatarj', conforme dopo *Gioambattista Toro* scrisse a' nostri tempi il *Sig. Francesco di Costanzo nel 1. tom. de' comment. sopra la Prammat. 1. de leg. piis al num.* 12., che, avendo così dottamente supplito que' comenti, che dal *Regg. Rovito* non si trovavano fatti, ha egli lasciato in dubbio, chi di loro le leggi municipali del nostro Regno avesse meglio illustrato, e chiarito.

Ma se i beni ereditarj', come vuole la Parte, sono suficientissimi a pagar tutti, ed almeno non potrà niegarsi, che l'unica massaria, sita a capo di Monte, che ha lasciato il q. Gio: Battista Galasso, e dove suppone uno de' figurati legatarj', che abbi da fondarsi la pretesa Cappellania, si trovi gia dedotta nel Tribbunale della G. C. della Vicaria, da cui fin dalli 23. Agosto 1704. si fece l'ordine all' affittatore, che de' frutti ne facesse deposito presso gli atti di esso Tribbunale, e successivamente si è comparso, e da detto Venerabil Monistero per la consecuzione delle due annate, e dal sudetto Creditore per lo residuo di prezzo; onde, trovandosi questi gia comparsi nella G. C. della Vicaria, ed essendo potiori sopra di detta massaria, qual ragion vuole, che abbino da rimettersi al Tribbunale della Rev. Fabbrica, ove, moltiplicando, e spese, e liti, abbino da contendere con Persone privilegiate, ed avanti Giudice Ecclesiastico?

Oltrechè, con ammettersi il primo assurdo, si renderebbero i nostri contradittori viapiù temerarij, non essendovi in ciò chi di loro sia men tẽperato; giachè, trovando, come il cane d'Esopo, molto inferiore la preda a loro disegni; ed appena, dedotti i pesi, atta la d. massaria a render in ciascun mese trenta, ò quaranta carlini, e nõ dieci ducati, come, non essendo pratici dell' altrui robba, follemente credet-

Digitized by Google

dettero, ricorrerebbero ſopra gli altri beni ereditarj', che ſi trovan prevenuti in Vicaria, dalla quale ne ha ricevuto l'immiſſione Tõmaſo Galaſſo. Di più, non trovandoſi nell'eredità, che una sẽplice maſſaria, pretenderãno, che'l Teſtatore, errando in fatto, e nõ ſapendo nè meno quãte maſsarie egli avea, e che frutti rendevano, debba eſser corretto, con mutarſi in demoſtrativo il taſsativo legato; ed ecco, che per iſtrade oblique pur avrebbero, ò da contendere con gli altri creditori, ò da ridurſi a ſperimentar le loro ragioni ſopra quei beni, che nella Vicaria ſi trovan dedotti.

Si aggiunge, che il medeſimo Monaſtero di S. Maria a Cappella dall' anno 1658. ſino all'anno 1702. è ſempre comparſo nel S. R. C., per eſſer ſodisfatto dell'annate di cenſo, che ſucceſſivamente maturavano a ſuo beneficio, ottenendo, or decreti, che'l poſſeſſore di detta maſſaria pagaſſe, or ſequeſtro de'frutti, ed or ordine all'affittatore, che faceſſe depoſito; e quantunque poi il ſudetto, ed altri creditori, ad iſtanza de' quali la detta maſſaria ſi trovava dedotta in Patrimonio, ſi ſuppongano pagati; ad ogni modo ciò non appariſce dagli atti del ſudetto concorſo, in cui ſi era dato curatore dal S. R. C., ordinata la vendita di detta maſſaria, e detto fin dall'anno 1698., *quod in pretio audiantur omnes*, come chiaramente ſi legge da due voluminoſi proceſſi, che ancor in piedi ſi trovano, e ſi pruova con la fede, che ne fa lo Scrivano di d. cauſa, *fol.*

Nè è da tralaſciarſi, che Giuſeppe di Gennaro fin dall'anno 1668. era comparſo nel S. R. C., pretendendo alcune migliorazioni, fatte in detta maſſaria, per le quali, avendo avuto termine nell'anno 1691., e quello compilato ſino all'anno 1694., con eſſerſi apprezzate dette migliorazioni per ordine del Regio Conſig. Sig. D. Gio: Battiſta Caravita Commiſſario nella ſomma di duc. 139. 2. 17., alla fine, eſſendoſi dal S. R. C. nell'anno 1698. ordinata la vendita di d. maſſaria, ſi diſſe parimente, *quod in pretio audiatur dictus Ioſeph de Ianuario*, e detto giudicio ſi trova ancor pendente, come dalla detta fede dello Scrivano de Roſa, *fol.* 54.

E benche ſi pretẽda dagli Avverſarj', che cõ la vẽdita, che privatamẽte fece di d. maſſaria Ippolita Roſsa al q. Gio: Battiſta Galaſſo, dal medeſimo compratore fuſſero pagati duc. cẽto, per i quali ſi cõcordò Nicola Ruggiano, creditore di Lucrezia Roſſi, ſopra detta maſſaria in ann. duc. 12. per capitale di duc. 300.; onde il medeſimo Nicola quietò detta Lucrezia, e ſua eredità, e ſucceſſivamente Ippolita ſua figlia, ed erede, tanto per li duc. 300. di capitale, quanto di tutte le terze decorſe; ad ogni modo i duc. 139. 2. 17., quanti importavano le migliorazioni, fatte da detto di Gennaro ſopra detta maſſaria

Digitized by Google

ria, non appariſcono ivi compreſi, nè in altro modo pagati, come apparisce dall'iſtromento, preſentato dalla Parte, *fol. 55. in fine, & dt.*

Perloche da ogni lato con chiarezza ſi vede, che la detta maſſaria da tanti, e tanti anni, e per tanti, e tanti modi ſi trova gia dedotta, e prevenuta nel S. R. C., ove, trovandoſi radicati tanti giudicii, poſſon in cento guiſe col tempo ſvegliarſi; e non altrove, che in eſſo Tribbunale, debbon que' giudicarſi.

Or, tralaſciando molti altri inciampi, che, ſcorrendo per la ſcrittura dell' Oppoſitore, ſenz'altro frutto, che di vano indugio, s'incontrano, riman ſolo di ſupplicare la benignità de' Signori, che dovran giudicar queſta Cauſa, a volerci compatire, ſe dalla brevità, e ſommeſſione, con cui la prima volta ſcrivemmo, or ſiamo tant'oltre, e con qualche giuſto riſentimento traſcorſi, per moſtrare quelle ragioni, che ſono sì chiare, che non avean biſogno di tante parole; e per confutare quelle calunnie, che ſono sì ridicole, e vane, che ne torna biaſimo ad eſſo, che l'ha profferite,

Tal biaſma altrui, che ſe ſteſſo condanna;

poichè la lunghezza è ſtata neceſſaria, per toglier dalla mente del noſtro cõtradittore que' pregiudicii, che, com' egli confeſſa nel fine del ſuo ragionamento, con lo ſpender molte parole, e con la tropo fatica ſi ſvellono; E qualche parola di giuſto riſentimento, non ſi è potuta sfuggire, avendo la patienza iſteſſa contro il ſolito coſtume, e contro quel propoſito, che in principio fecimo, fatt'empito alle molte coſe, che, ſenza mendicarle di fuori, ò tirarle da lontano, dal propio ſeno delle materie abbondantemente ſorgevano; in guiſa, che non ſi è potuto uſar tanta diligenza, che di eſſe qualcuna non ne fuſſe fra que' primi ſcorſi di penna involontariamente ſcappata. Comunque però ſi ſia, ſervirà, acciò l'Avverſario, depoſto quel primo furore, da cui inebriato non vide i punti, ſe, credendo guadagnar una poſta, ne ha molte perdute, torni a rileggere, e conferire la noſtra prima, ſebben ignorante, e ſciocca, nondimeno brieve, e modeſta ſcrittura, col ſuo voluminoſiſſimo, e dotto ragionamento; perche ſiam certi, che confeſſerà da ſe ſteſſo, e la ragione della cauſa, che difendemo, e la giuſtizia di qualche picciol riſentimento, che abbiam ſeco adoperato; e troverà in fine di eſſer egli caduto in que' falli, che ha cerco in altri capricioſamente notare. Napoli li 25. Novembre 1705.

Stefano di Stefano.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google